

Avv. Luciano Ghirga

Piazza Piccinino n. 10

006122 Perugia

tel. 075.5732555

fax 075.5723956

e.mail avvocatoghirga@libero.it

Avv. Carlo Dalla Vedova

Via Vittorio Bachelet, 12

000185 Roma

tel. 06.4440821

fax. 06.4462165

e.mail dvsl@dallavedova.com

Corte d'Assise di Appello di Perugia

Atto di appello

INDICE

<u>Primo motivo</u>	Violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p. in punto alle "dichiarazioni spontanee" di Amanda Knox rese il 6 novembre 2007 alle ore 5,54 e dell'art. 188 c.p.p. sulle modalità di acquisizione della prova atte ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.	pag. 7
<u>Secondo motivo</u>	Violazione e falsa applicazione dell'art. 237 c.p.p. (acquisizione dei documenti provenienti dall'imputato) e dell'art. 188 c.p.p. (Libertà morale della persona nell'assunzione della prova)	pag. 18
<u>Terzo motivo</u>	Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 1 e 2 comma (valutazione delle prove) c.p.p. e 533 1 comma (ragionevole dubbio) c.p.p.	pag. 23
<u>Quarto motivo</u>	Elementi della contestazione. Erronea e carente motivazione di struttura di reato complesso plurisoggettivo	pag. 28
<u>Quinto motivo</u>	La erronea valutazione del reperto 36 (coltello da cucina sequestrato in data 6 novembre 2007). Istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con assunzione di perizia ai sensi dell'art. 603 c.p.p. A. La prova circostanziale B. Rilievi medico legali C. Le indagini genetiche	pag. 31

<u>Sesto motivo</u>	La presenza di Amanda Knox in Via della Pergola	pag. 83
	A. La simulazione	
	B. La testimonianza di Nara Capezzali	
	C. Il quadro lesivo della vittima	
	C.1 I Rilievi medico legali	
	C.2 Le ferite da difesa	
	C.3 La posizione della vittima	
	D. Le tracce luminol positive. Istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale	
	E. Le tracce biologiche rilevate nel bagnetto	
		pag. 140
<u>Settimo motivo</u>	Il racconto di Amanda Knox	pag. 166
<u>Ottavo motivo</u>	La personalità di Amanda. Il movente	
<u>Nono motivo</u>	Violazioni multiple in tema di valutazione delle prove	pag. 175
<u>Decimo motivo</u>	La “calunnia” nei confronti di Patrick Diya Lumumba	pag. 194
<u>Undicesimo motivo</u>	Impugnazione delle ordinanze dibattimentali	pag. 198
<u>Conclusioni finali</u>		pag. 201

Alla Corte di Assise di Appello di Perugia

ATTO DI APPELLO

I sottoscritti Avv. Luciano Ghirga, del Foro di Perugia e Carlo Dalla Vedova, del Foro di Roma, con studio e domicilio eletto in Perugia, Piazza Piccinino 10, difensori di fiducia di Amanda Marie Knox, nata a Seattle (USA) il 9 luglio 1987, attualmente detenuta p.q.c. presso la Casa Circondariale di Perugia (arrestata il 6 novembre 2007), con il presente atto propongono appello avverso la sentenza n. 7/2009, emessa dalla Corte di Assise di Perugia in data 4-5 dicembre 2009, depositata il 4 marzo 2010 con la quale la Knox, imputata come in atti, veniva dichiarata colpevole dei reati ascritti ai capi A), B), D), E) ed F) (rimanendo assorbito il delitto contestato alla lettera C), reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione, escluse le aggravanti di cui agli artt. 577 e 61 n. 5 c.p., e concesse le attenuanti generiche, condannata alla pena di anni 26 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite come da dispositivo, perché venga radicalmente riformata per la parte di condanna, con l'affermazione dell'innocenza dell'imputata.

La sentenza gravata appare ingiusta, contraddittoria, contraria a fondamentali principi di diritto ed a tal fine questa difesa impugna tutti i capi, i punti, le richieste ed i motivi che hanno condotto all'affermazione della penale responsabilità di Amanda Knox ed intende richiedere l'esame completo di tutta la motivazione.

Si impugnano, altresì, le ordinanze pronunciate nel corso del dibattimento, e, segnatamente:

1. ordinanza dibattimentale del 14 settembre 2009 nelle parti relative a: (i) al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità avanzata dalle difese Sollecito e Knox, per lesione del diritto di difesa; ed (ii) alla rigetto dell'eccezione circa inutilizzabilità dell'intera attività d'indagine per omesso deposito.

2. Ordinanza dibattimentale del 16 gennaio 2009 relativa al rigetto dell'istanza della difesa Knox circa l'esclusione dal fascicolo per il dibattimento del provvedimento di fermo e dell'intero fascicolo relativo alla misura cautelare in atto.

3. Ordinanza dibattimentale del 12 giugno 2009 nella parte relativa al rigetto dell'opposizione della difesa Knox riguardante la non utilizzabilità ai fini dell'esame della stessa Knox da parte della parte civile Lumumba Patrick delle dichiarazioni spontanee rese da Amanda Knox in data 6.11.2007 ore 5,45.

4. Ordinanza dibattimentale del 6 febbraio 2009 relativa alla rigetto della richiesta di questa difesa di espungere dal fascicolo del dibattimento i memoriali del 6 e del 7 novembre 2007 redatto dalla Knox.

5. Ordinanza dibattimentale del 9 ottobre 2009 nella parte relativa al mancato accoglimento delle istanze ex art. 507 c.p.p., di accertamento peritale della prova genetica.

6. Ordinanza dibattimentale del 9 ottobre 2009 nella parte relativa al mancato accoglimento dell'istanza di escussione del teste Aviello Luciano.

I sottoscritti difensori rivolgono istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e chiedono disporsi perizia genetica sul reperto 36 B) e sui reperti dal numero 176 al numero 184 (luminol positivi)

* * *

Questa difesa sente il gravissimo compito di prospettare a codesta Ill.ma Corte di Assise di Appello gli elementi tutti che confermano l'assoluta estraneità della Knox dagli addebiti contestati.

Si è trattato di un gravissimo errore giudiziario che dovrà essere rettificato in una valutazione globale del procedimento.

Si confida fortemente e si pone la massima fiducia nell'equilibrio, professionalità e giustizia di questa Corte che certamente provvederà a rettificare il decisione.

Il presente appello concerne tutti i punti e capi della cennata sentenza e delle ordinanze indicate, e, tra gli altri quelli relativi alla completezza dell'istruttoria dibattimentale, al concorso degli imputati nei reati loro ascritti, alla qualificazione

giuridica delle condotte, nonché all'entità della pena applicata e alle conseguenti pronunzie sugli interessi civili.

A sostegno del presente appello si deducono i seguenti motivi.

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p. in punto alle "dichiarazioni spontanee" di Amanda Knox rese il 6 novembre 2007 alle ore 5,54 e dell'art. 188 c.p.p. sulle modalità di acquisizione della prova atte ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

1. Questa difesa intende, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., riproporre la inutilizzabilità assoluta delle "spontanee dichiarazioni" rese da Amanda Knox in data 6 novembre 2007 alle ore 5,54.

All'udienza del giorno 12 giugno 2009, sulla opposizione della difesa, la Corte di Assise emetteva la seguente ordinanza:

<<Sull'eccezione avanzata dalla difesa di Amanda Knox e riguardante la non utilizzabilità ai fini dell'esame della stessa da parte della parte civile Lumumba Patrick dalle dichiarazioni spontanee rese da Amanda Knox , in data 6.11.2007 ore 5 e 54 sentite sul punto le altre parti, premesso che nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, prima sezione, sentenza n. 990/08 in data 1.04.2008 viene affermato che le dichiarazioni spontanee delle ore 5 e 54 non sono utilizzabili ne a carico dell'indagata, ne nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata, ritenuto pertanto che la dichiarata inutilizzabilità riguarda il reato comune ai vari all'epoca indagati e non può ritenersi che riguardi anche lo specifico reato di calunnia per il quale va anzi richiamato l'insegnamento espresso dalla Suprema Corte per tutte confronta sezione 6 numero 10089 del 15.02.2005, il reato di calunnia può configurarsi all'interno di dichiarazione spontanee dell'indagato, ex articolo 350 comma 7 le quali quindi potranno essere utilizzate in relazione a detto reato. Per questi motivi, nei limiti sopra specificati rigetta l'opposizione>>.

La Corte faceva riferimento ai principi sul punto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16410/08 resa nel medesimo processo in sede di impugnazione di provvedimento cautelare e ristretta a tali fini:

<<Con riferimento alla seconda censura difensiva la Corte osserva che le dichiarazioni indizianti sono caratterizzate da un differente regime di utilizzabilità sotto il profilo soggettivo. Nel caso in cui esse provengano da persona a carico della quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo le stesse non possono essere utilizzate, oltre che contra se, neppure nei confronti dei coimputati dello stesso reato (o degli imputati di reati connessi o collegati).

Il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63, comma secondo, cpp è invece, da escludere nell'ipotesi in cui il dichiarante sia chiamato a rispondere, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati attribuiti a terzi, che non abbiano alcun legame processuale con quello per cui si procede, rispetto ai quali egli assume la qualifica di testimone.

Infatti, mentre nel primo caso, in forza dell'intima connessione e intraprendenza tra il fatto proprio e quello altrui sorge la necessità di tutelare anche il diritto al silenzio del dichiarante, nel secondo caso, invece, la posizione di estraneità e di indifferenza del dichiarante rispetto ai fatti di causa lo rende immune da eventuali strumentalizzazioni operate da parte degli organi inquirenti (Cass., Sez. Un. 13 febbraio 1997, Carpanelli).

*Alla stregua di questi principi, le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox alle ore 1,45 del 6 novembre 2007, all'esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza venne messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria precedente, emergendo indizi a suo carico, sono utilizzabili solo contra alios, **mentre le "dichiarazioni spontanee" delle ore 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata**>>.*

La S. C. di Cassazione nella sentenza indicata, riconferma i principi stabiliti dalle S.U. nella sentenza richiamata, Carpanelli ed altri, del 9 ottobre 1996, n, 1282 (Rep Giur. Leggi d'Italia):

<<Le dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come imputata o indagata sono, ai sensi dell'art. 63, comma 2 cpp, inutilizzabili anche nei confronti dei terzi., La norma in questione va, peraltro, esaminata nel contesto delle altre del codice art. 197, lett. A) e lett. B), cpp, artt. 208 e 210 cpp che, nel disciplinare la posizione dell'imputato e del coimputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato, attuano il principio del diritto al silenzio. L'art. 63 comma 2 rende operante tale diritto in un momento antecedente quello dell'assunzione formale della qualità di indagato o di imputato, costituendo, in tal modo, un fronte avanzato di tutela. Tutto ciò purchè, ovviamente, le dichiarazioni si riferiscano a posizioni di coimputati, di coindagati, di imputati o indagati di reati connessi o collegati; il che non si verifica allorchè il soggetto che doveva essere esaminato sin dall'inizio in diversa veste, renda dichiarazioni, nello stesso in altro processo, in ordine a reati che non abbiano alcun legale processuale con quelli per cui si procede>>.

Altra giurisprudenza conferma la necessità delle garanzie di legge circa il diritto alla difesa:

*<<Nel corso delle indagini preliminari, l'audizione e l'assunzione di informazioni da parte di persone per le quali possa configurarsi un ipotesi di responsabilità penale deve essere effettuata con le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p. qualora sussistano inequivoci elementi indizianti della reità non potendo **avvalersi di meri sospetti od intuizioni personali del soggetto inquirente**>> (Cass. pen. Sez. Unite Sent., 23-04-2009, n. 23868)*

Il principio di diritto enunciato dalla Cass. S.U. indica la assoluta inutilizzabilità di dichiarazioni (ovvero “spontanee dichiarazioni”) di persona nella veste di cui all'art. 63 comma 2 c.p.p., che facciano riferimento a fatti, dati o circostanze che

abbiano “un rapporto processuale“ con quelli per cui si procede. La S.C. stabilisce che la inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che a carico di detto soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico (Cass. pen. Sez. V Sent., 15-05-2009, n. 24953, rv. 243891)

E' di palmare evidenza che le dichiarazioni in oggetto che hanno assunto il carattere di elemento materiale del reato contestato sotto la lettera F) della rubrica (calunnia), ha un intimo legame processuale con i reati contestati alla Knox ed agli altri imputati.

Il discrimine della inutilizzabilità è stato in questi anni in diritto e giurisprudenza identificato in maniera corretta con la precisazione che restano al di fuori di tale sanzione solamente le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in relazione a reati diversi non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico e ciò perché, rispetto a questi, egli si trova in una posizione di estraneità ed assume quindi la veste di testimone.

La *ratio* della corretta interpretazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p. è proprio quella della tutela del fondamentale diritto di difesa.

Questa situazione processuale, è stata riconosciuta dalla Corte di Assise nella ordinanza che qui si impugna, quando precisa che la Knox aveva reso le dichiarazioni del 6 novembre 2007 alle ore 5,54 <<**senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata**>>.

Lo sbarramento a presidio di diritti costituzionali fondamentali, non può trovare modifiche o interpretazioni differenti.

Amanda Knox, la mattina del 6 novembre 2007, alle ore 1,45, rende dichiarazioni che l'Autorità procedente ritiene abbiano valore di indiziarietà a suo carico e pertanto interrompe l'indagine per provvedere agli incumbenti fondamentali: diritti e doveri dell'indagata (art. 63 c.p.p.); diritto al silenzio; diritto alla nomina di un difensore (art. 386, comma 1, c.p.p.); possibilità di essere oggetto di

indagini;diritto nella fattispecie ad un interprete; diritto della immediata informazione ai propri familiari (art. 387 c.p.p.) e, come nella fattispecie, al proprio ente consolare; iscrizione dell'indagata nel registro degli indagati.

La Corte di Assise ha mal interpretato quindi i principi della Suprema Corte e l'incorretta applicazione dell'art. 63 cpp, ha provocato oltre che alla violazione dei diritti costituzionali dell'imputata, ai sensi degli artt. 2, 24 e 111 Costituzione, anche un parziale irrituale dibattimento con l'assunzione di prove fondate su degli elementi inutilizzabili.

Le "dichiarazioni spontanee" del 6 novembre 2007 ore 5,54 hanno costituito la base di tutte le contestazioni di cui all'udienza del 12 giugno 2009 e quindi l'assunto elemento materiale dal reato di cui alla lettera F).

Come si dirà in prosieguo, Amanda Knox, nel luogo e nel tempo delle dichiarazioni, non ha mai inteso volontariamente coinvolgere un terzo nel fatto delittuoso.

Un complesso di pressione psicologica, esaurimento, ignoranza della procedura e dei propri diritti ha comportato una alterata dichiarazione della Knox incapace di ricordare e valutare i fatti.

2. Appare altresì privo di pregio l'ulteriore tardiva aggiunta che la Corte di Assise ha inserito nell'ordinanza impugnata: il memoriale del 6 novembre 2007 della Knox è da considerarsi "corpo di reato" e quindi sequestrato ai sensi dell'art. 253 c.p.p.

Si osserva sul punto in via preliminare che manca la formalità indispensabile del decreto di sequestro in quanto detto documento è stato acquisito erroneamente ai sensi dell'art. 237 c.p.p. ma soprattutto perché l'istituto del sequestro non può mai conferire legittimità quale prova nel presente processo ai sensi dell'art. 191 c.p.p. per il vizio di acquisizione.

Il sequestro è un atto conservativo al fine di possibile utilizzazione di oggetto prova ma in sé l'atto è "neutro".

Quando come nel presente processo, il documento "sequestrato" non può essere utilizzato perché assunto illegittimamente e come è avvenuto, in grado di violare

diritti primari relevantissimi dell'indagata Knox lo stesso deve essere espunto dal processo.

Amanda Knox è stata sottoposta ad esame ed attività investigative e tra il 2 e il 6 novembre 2007, fino al momento del fermo, ha fornito sommarie informazioni e risposto a domande della A.G. come segue:

- **2 novembre 2007, ore 15.30 VENERDI': totale ore**
12,00

Verbale di sommarie informazioni della Knox, senza indicazione della chiusura.
Testimoni fino alle 3.00 am del 3 novembre 2007

- **3 novembre 2007, ore 14.45 SABATO totale ore**
8,00

Verbale di sommarie informazioni della Knox, senza indicazione della chiusura.
Testimoni indicano fino alle 22,00.

- **4 novembre 2007, ore 14.45 DOMENICA: totale ore**
12,00

Verbale di sommarie informazioni della Knox, ed accesso alla villetta di Via della Pergola dalle ore 14.45 alle ore 21. Telefonata di Amanda alla zia dice 5 ore di interrogatorio in questura

- **5/6 novembre 2007, ore 01.45 LUNEDI'/MARTEDI': totale ore**
5,00

Verbale di sommarie informazioni della Knox inizio alle ore 22.00 del 5 novembre 2009.

- **6 novembre 2007, ore 05.45 MARTEDI': totale ore**
3,45

Verbale di "spontanee dichiarazioni" della Knox con successivo breve memoriale. Dalle ore 1,45 alle 5,45 e memoriale alle ore 14,00.

In 5 giorni la Knox è stata sentita per un totale di circa 53,45 h.

Per chiarezza di esposizione si riassume la tempistica delle indagini nei confronti della Knox relativa ai cruciali giorni 5, 6 novembre 2007:

Data	Ora	Luogo	Indagine
5 novembre 2007	22.00	Questura di Perugia	La Knox decide di accompagnare spontaneamente il Sollecito in Questura (dopo le dichiarazioni dei 2, 3, 4, nov. 2007).
6 novembre 2007	01.45	Stesso luogo	Verbali di sommarie informazioni di persona informata sui fatti rese da Knox Amanda. Verbale interrotto ex art. 63 cpp Omesso invito a nominare il difensore.
6 novembre 2007	05.45	Stesso luogo	Verbale di spontanee dichiarazioni della Knox. Omesso invito a nominare il difensore.
6 novembre 2007	08.40	Stesso luogo	Decreto di fermo del P.M. omettendo i provvedimenti di cui agli artt. 63 e 386, II c. c.p.p. Omesso invito a nominare il difensore.

Atti dichiarati inutilizzabili nei confronti della Knox come da sentenza della Corte di Cass. n. 16410/08 del 1/21 aprile 2008.

6 novembre 2007	Mattinata	Stesso luogo	Knox richiede di parlare con un difensore e le viene risposto: “Bene, avere qui un avvocato diventa solamente molto più difficile per te”	“Annotazione” dell’A.G. del 6 novembre 2007, ultimo paragrafo..
6 novembre 2007	Mattinata	Stesso luogo	L’A.G. fornisce alla Knox 5 fogli di carta bianca e penna biro perché scriva il memoriale.	
6 novembre 2007	12.00	Stesso luogo	Notifica del verbale di fermo con nomina di avvocato d’ufficio non residente a Perugia ed avviso alla madre della Knox.	
6 novembre 2007	16.30 circa		La Knox viene tradotta nel Carcere Circondariale di Capanne.	
6 novembre 2007	20.00	Carcere Circondariale e di Capanne	Annotazioni di ricevuta del memoriale delle ore 20.00 isp. Ficarra	

3. Questa difesa pertanto chiede che l’Ill.ma Corte voglia dichiarare l’assoluta inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191, 2 comma c.p.p. nei confronti della dichiarante e dei terzi in quanto attinente al rapporto processuale principale le “dichiarazioni spontanee” rese il 6 novembre 2007 alle ore 5,54 da Amanda Knox, con le conseguenti decisioni di nullità assoluta *ex tunc* di tutti i punti della decisione impugnata, che facciano riferimento a tale prova ed in particolare

all'elemento materiale dell'assunto reato di calunnia contro Patrick Lumumba (pag. 417).

La Corte deve valutare se vi è conflitto fra (i) la citata sentenza della Corte di Cassazione n. 990/08 del 1 aprile 2008 e (ii) l'ordinanza resa in dibattimento in data 12 giugno 2009 (documento avverso n. 3) che ha amesso le dichiarazioni spontanee rese dalla Knox in data 6.11.2007 ore 5,45 limitatamente al reato sub. F) (calunnia) per la parte civile Lumumba.

All'udienza del 27 novembre 2009 il difensore di parte civile Lumumba nella presentazione delle sue conclusioni, ha mostrato in pubblica udienza, alla Corte, due diapositive con la trascrizione integrale del testo dei documenti SIT 1,45 e spontanee dichiarazioni del 5.45 della notte fra il 5 e 6 novembre 2007, indicandole come documenti fondamentali <<*ho bisogno di mostrarvi le sommarie informazioni delle 1.45 e delle 5.45*>> (cfr. pag. 14 della trascrizione verbale 27 novembre 2009) che vengono mostrate con delle diapositive sullo schermo in dotazione alla Corte. **Tutti i presenti hanno visto e letto il testo dei documenti dichiarati <<inutilizzabili>> dalla stessa Corte <<ma che potranno essere utilizzate limitatamente per detto reato>> (capo F - Calunnia).** La Corte avrebbe dovuto separare i processi con i capi di imputazione A, B, C, D e E da una parte ed F dall'altra per detto esame. Invece **mantenendo lo stesso processo per tutti i capi di imputazione ha permesso, de facto l'utilizzo di detti documenti che la stessa Corte in ossequio o alla decisione della S.C. aveva dichiarato "inutilizzabili" per i capi d'imputazione A,B,C,D,E, peraltro di maggiore rilievo per i reati previsti.**

4. A questa Corte viene richiesto di sancire nuovamente che nessuna prova nel processo è utilizzabile proveniente da indagato, sottoposto a gravissimo stress, angosciato, posto in situazione di violazione di norme imperative (assistenza legale), ma anzi, di contro forviato con suggerimento contrastante con obblighi costituzionali (la presenza del legale non avrebbe giovato).

A tale proposito si sottolinea che vi è stato un crescendo psicologico assolutamente anormale.

Nel resoconto su una conversazione, intercettata “ambientale”, avvenuta domenica 4 novembre 2007 nella Questura di Perugia si legge:

<<Nel momento in cui inizia l'ascolto della conversazione, da parte della scrivente, AMANDA PARLA AL TELEFONO, e dice: “Io ero l'unica che stava con lei e quindi loro mi vogliono spremere il cervello per farmi dire delle cose...”.

Poi la ragazza riferisce all'interlocutore che lì, insieme a lei, c'è un ragazzo che la sta aiutando, è carino e parla un po' anche il tedesco; dopodiché passa il telefono a Raffaele per farlo parlare con la persona dell'altro capo. Raffaele (in inglese): “Io non posso fare niente, siamo in questura, le stanno spremendo la mente” (letteralmente: prendendo a calci la mente), dopodiché il ragazzo passa nuovamente il telefono ad Amanda.

Amanda: “Non c'è niente che tu possa fare. Ieri con le ragazze che abitavano nella casa, abbiamo cercato di capire cosa è successo”.>>

Ed inoltre: <<E ancora riprendendo il discorso degli interrogatori a cui è stata sottoposta): “Mi sto sentendo male... Loro che mi urlavano contro... Ho dormito solo due ore, la scorsa notte...sono molto stressata...”.>>

E ancora: <<Una delle due ragazze esordisce subito, dicendo: “Non mi sento bene in questo periodo, salto per qualsiasi cosa”, e poi:”Come stai, Amanda?”.

Amanda: “Non bene mi trattano come una criminale”.>>

La prova ottenuta da indagato in situazione di alterazione psichica provocata è totalmente inutilizzabile. La consulenza del Prof. Carlo Caltagirone deposita a seguito di esame in dibattimento in data 25 settembre 2009 ha illustrato le conseguenze di una situazione di stress tale e di confusione, circa la funzione della memoria, dei falsi ricordi e delle amnesie.

Si aggiunga inoltre che nessun accertamento è stato disposto a tutela della violazione dei diritti di difesa della Knox come dichiarati dalla Suprema Corte nella sentenza 1 aprile 2008.

5. Si chiede pertanto che l'Ill.ma Corte voglia dichiarare l'assoluta inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191, 2 comma c.p.p., nei confronti della

dichiarante e dei terzi in quanto attinente al rapporto processuale principale le “dichiarazioni spontanee” rese il 6 novembre 2007 alle ore 5,54 da Amanda Knox, con le conseguenti decisioni di nullità assoluta *ex tunc* di tutti i punti della decisione impugnata, che facciano riferimento a tale prova ed in particolare all’elemento materiale dell’assunto reato di calunnia contro Patrick Lumumba (pag. 417).

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 237 c.p.p. (acquisizione dei documenti provenienti dall'imputato) e dell'art. 188 c.p.p. (Libertà morale della persona nell'assunzione della prova)

1. La difesa intende riproporre la inutilizzabilità del memoriale di Amanda Knox redatto nella mattinata del 6 novembre 2007 e di quello del 7 novembre 2007; impugna pertanto l'ordinanza del 6 febbraio 2009 che ha respinto la richiesta di espellere dal processo gli scritti del 6 e 7 novembre 2007, ai sensi dell'art. 237 e 188 c.p.p.

Più precisamente si intende riproporre per più meditata valutazione, le utilizzazioni dei due scritti della Knox redatti in continuo ai fatti della mattina del 6 novembre 2007.

Lo scritto 6 novembre 2007 è stato dichiarato utilizzabile dalla Cassazione nella sentenza 16410/2008 del 1 aprile 2008 resa nell'ambito del procedimento cautelare nei confronti della Knox. Proprio il ristretto oggetto di esame cautelare a quello stadio delle indagini non ha permesso alla Cass. di valutare completamente i criteri di cui all'art. 188 c.p.p. che presiedono alla corretta assunzione delle prove.

La Corte con sua ordinanza del 6 febbraio 2009 ha confermato la utilizzabilità degli scritti della Knox non rinvenendovi i profili di illegittimità costituzionale ivi dedotti.

La Corte ha più volte sottolineato (cfr. sentenza S.C. del 19.06.1998 n. 229) che l'acquisizione delle prove è sempre soggetta ai principi dell'art. 188 c.p.p. a tutela della libertà morale della persona e ciò deriva dalla diretta applicazione dell'art. 2 della Costituzione che preclude l'utilizzazione di tale prove quali che possano essere i risultati conseguenti. Ed aggiunge che dette regole, che prima ancora di essere codificate rappresentano la esperienza di principi fondamentali della civiltà giuridica.

La corretta interpretazione dell'art. 187 c.p.p. deve "essere sempre e comunque coordinata dai principi costituzionali a tutela della persona umana ed il diritto di difesa dell'imputato e dell'indagato oltre che con le regole processuali che

presiedono tali diritti limitando, nei termini ricordati, l'incidenza invasiva dei mezzi di ricerca della prova".

Questa difesa intende altresì censurare le modalità di acquisizione della prova che hanno influito sulla libertà di autodeterminazione della Knox ed hanno alterato la sua capacità di ricordare e di valutare i fatti ai sensi dell'art. 188 c.p.p. in relazione allo scritto in inglese (memorandum) del 6 novembre 2007.

Detto memorandum in lingua straniera deve anche esso essere dichiarato inutilizzabile quale conseguenza di una attività di indagine illegittima. La Knox è incorsa in questo quasi contestuale comportamento di legittima difesa senza essersi consultata con il legale ed in R a situazione di pressione che di fatto ha alterato la sua capacità di autodeterminazione.

A tal fine si impugna anche l'ordinanza della Corte del 6 febbraio 2009, come meglio individuata nelle premesse sub 2).

Ed in fatti in sede di esame dell'imputata (udienza 12 giugno 2009 pag. 95 e segg.) la Knox ha dichiarato:

<<Allora durante l'interrogazione c'erano tutte le persone attorno a me davanti indietro così, e qualcuno urlava da qua, una persona diceva "no, no, no, forse non ricordi qua" un altro urlava con questo qua e poi c'era una poliziotta dietro di me che mi ha fatto così. Dif. (Avv. Ghirga): una volta due volte.

Imputata: due volte la prima volta, ho fatto così e abbiamo girato verso di lei e poi mi ha fatto un'altra.

Dif. (Avv. Ghirga): quando poi tu hai avuto il colloquio racconti va bene questo lo hai detto, poi tu hai una crisi di pianto, poi ti viene portato qualche the qualche caffè, qualche pasticcino, qualcosa, quando avviene, se lo precisi meglio.

Imputata: loro mi hanno portato delle cose soltanto dopo che ho fatto dichiarazioni, quindi stavo là, loro stavano urlando a me e io volevo soltanto andare via perché pensavo che mia mamma arrivava e quindi ho detto guarda posso avere il mio telefono perché voglio chiamare la mia mamma" hanno detto di no e poi c'era tutto questo casino, mi urlavano, mi dicevano che, mi minacciavano, proprio poi era soltanto dopo che ho fatto la dichiarazione che

aveva detto, “no, no, no, non ti preoccupare ti proteggiamo dai” così è venuto.>>

E più oltre:

<<Allora prima che loro mi hanno chiesto di fare altre dichiarazione, non posso dire il tempo perché ora ho orrore delle stesse cose , ma a un certo punto io ho chiesto “ ma non dovrei avere un avvocato a questo punto o no” perché non sapevo veramente, perché io ho pensato che ho visto degli show di televisione che di solito quando si fa queste cose si ha un avvocato, ma ok dovrei averlo, e loro mi hanno detto almeno uno, mi ha detto che sarebbe stato peggiore per me, perché dimostrava che non volevo collaborare con la polizia, quindi ho detto di no.>>

Ed inoltre:

<<dif (avv. Dalla Vedova): in tutti questi giorni, cioè successivamente al ritrovamento del corpo hai mai pensato di rivolgerti all'ambasciata americana o di rivolgerti a un avvocato?

imputata: no.

dif (avv. Dalla Vedova): visto che ti chiamavano tutti i giorni dalla questura?

imputata: no, più di tutto ho pensato che loro volevano parlare con me tantissimo perchè io ero la persona più vicina a Meredith dentro la casa, poi ero la persona di tornare a casa a trovare un casino e poi, ma non pensavo mai di dover avere un avvocato nemmeno a parlare con ambasciatore, perchè io ho pensato ok va bene, rispondo a un paio di domande e poi posso continuare a vivere non lo so, ancora dovevo orientarmi nell'ambiente, ma sì, non pensavo mai di contattare qualcuno come un avvocato.

dif (avv. Dalla Vedova): il fatto di essere chiamata tutti i giorni dalla questura non era questo un motivo di preoccupazione per te e la tua famiglia.

imputata: per me io non capivo perchè, ma non pensavo proprio mai, mai che loro mi volevano sospettare, mai!

dif (avv. Dalla Vedova): quando ti hanno arrestato ti hanno detto perchè, quando ti hanno messo le manette ai polsi la mattina del 6.

imputata: se mi hanno detto non ho capito, perchè alla fine quando mi sono trovata...

dif (avv. Dalla Vedova): e tu cosa hai pensato quando ti hanno messo le manette alle mani?

imputata: io ero sorpresa, io ho pensato, loro mi hanno detto "dai soltanto per un paio di giorni, perchè noi ti proteggiamo" io ho pensato ok, va bene, ma alla fine voi non mi state nemmeno sentendo, e poi alcuni giorni dopo che sono stata in cella da sola in quei giorni, io sono arrivata davanti a un giudice all'improvviso con due avvocati e loro dicevano, "ah, sei accusata dell'omicidio di Meredith" io sono rimasta con la bocca aperta con le persone che mi guardavano proprio...

dif (avv. Dalla Vedova): quindi la mattina del 6 tu non hai capito perchè ti hanno arrestato?

imputata: no, io ho pensato che come ho capito da loro che era una formalità che loro dovevano fare perchè ero in qualche modo un testimone che era vicino alla scena del crimine o qualcosa del genere.

dif (avv. Dalla Vedova): ma i giorni che hai passato in carcere prima della convalida, cioè quando poi hai incontrato il sottoscritto e l'avvocato ghirga che cosa hai pensato in quei giorni, che cosa stava succedendo?

imputata: in quei giorni volevo soltanto chiarire quello che io non ho capito prima, quelle immagini che io ho immaginato contro la realtà che io ricordavo, quindi questi erano i miei pensieri, quei tre giorni per me sono passati come un gran momento di pianto di confusione di paura, di freddo proprio perchè faceva freddo da morire quindi....>>

E' sintomatico <<Se mi hanno detto non ho capito>>.

Questa prova è stata appunto assunta con violazione delle metodiche indicate dall'art. 188 c.p.p. (carenza di informazione, equivoca posizione dell'indagata, tentativi di acquisizione di elementi in un momento e nei confronti di persona non ancora consapevole delle guarentigie imposte dalla Costituzione). La libertà

morale – presupposto imprescindibile – è da intendersi nel complesso di situazioni soggettive ed oggettive che sole possono fornire limpidezza alla prova.

La dottrina ha più volte insistito che la tutela del diritto di difesa dell'indagato deve essere posta come fronte avanzato, fino al momento in cui questi sia in grado di esercitare compiutamente i suoi diritti.

Il comportamento della Knox che sente il bisogno di scrivere nella sua lingua un atto attinente al processo, è sintomatico della carenza di tutela che questa soffriva in quel momento.

Non solo, ma come è risultato nel processo, la Knox ancora nella mattina del 6 novembre 2007, intendeva “aiutare la polizia” e pertanto si sforzava, anche con ipotesi inverosimili, di prospettare la risoluzione di questo triste caso.

2. L'inutilizzabilità degli atti di cui agli atti del primo e presente motivo ha di fatto alterato e modificato il ragionamento della Corte.

Si chiede, pertanto, a questa Corte di Appello di dichiarare l'assoluta inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. nei confronti della dichiarante e dei terzi in quanto assunta in violazione dell'art. 237 c.p.p. e 188 c.p.p. con le conseguenti decisioni di nullità assoluta “ex tunc” di tutti i punti della decisione impugnata che facciano riferimento a tali prove.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. 1 e 2 comma (valutazione delle prove) e 533, 1 comma (ragionevole dubbio) c.p.p.

1. La sentenza impugnata ha ripercorso minuziosamente tutto lo svolgimento del dibattimento, dal quale si evince che non vi sono prove circostanziali che supportino l'evidenza dei fatti riscontrati in via obiettiva onde ottenere la certezza giudiziale.

La Corte è pervenuta ad un giudizio di condanna sull'assunto collegamento di alcuni indizi contraddittori, illogici e certamente insufficienti.

La natura del presente processo viene indicata quale processo indiziario e quindi regolato dall'art. 192, 2 comma c.p.p. Come viene codificato in detta norma, vi è un vero divieto probatorio là dove come principio generale si nega che l'esistenza di un fatto possa essere desunta da indizi. Si perviene alla decisione negativa oltre ogni ragionevole dubbio su prove piene riscontrabili oggettivamente.

La stessa norma, peraltro, dà ingresso in via di eccezione agli "indizi" ma quando questi abbiano le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza. Più di una volta si è fatto riferimento al fatto indiziario che discende da altro indizio, operazione sinallagmatica irrituale **perché doppia inconsistenza non conferisce mai certezza.**

Il Giudice è quindi chiamato ad un particolare sforzo logico ricostruttivo che comporti un sindacato di certezza ed univocità della circostanza indiziante e ad un rigore logico deduttivo senza costruzioni devianti ed improprie.

Dei tre requisiti di cui deve essere caratterizzato l'indizio il preliminare e pregnante è la certezza ed univocità delle circostanze indizianti. Non solo certo ma univoco deve essere l'indizio in modo da non dal luogo a molteplici deduzioni ma ad una soltanto. Da ciò discende la necessità di essere oltremodo **cauti ad ammettere la possibilità che il fatto indiziario possa discendere da altro indizio (indizio da indizio) ed in ogni caso confermare il costante rifiuto di confondere l'indizio con la congettura.**

Tale metodica processuale non appare perseguita, nella sentenza in esame.

E' appena sufficiente indicare che:

a) le modalità il movente e le causali dell'omicidio sono state ricostruite in maniera differente per ben quattro volte sia dalla Pubblica Accusa, che nell'ultima definisce la ricostruzione **"ipotetica"** (udienza del dibattimento del 20 novembre 2009), sia dai Giudicanti ed esattamente (a) P.M. in sede di conclusione nell'udienza del rinvio al giudizio udienza del 14 ottobre 2009 ; (b) G.U.P. in sede di udienza preliminare decisione del 28 ottobre 2009; (c) P. M. in sede di conclusioni avanti alla Corte di Assise udienze del 20 e 21 novembre 2009; (d) nella decisione impugnata 4/5 dicembre 2009 depositata il 4 marzo 2010, a dimostrazione della variabilità delle interpretazioni davanti a processi indiziari in assenza di prove. Appare evidente che nella presente fattispecie non si può affermare che la ricostruzione degli accadimenti *"rerum natura"*, come da Giurisprudenza della Suprema Corte¹, fornita dal giudice sia l'unica possibile, atteso che la versione degli accadimenti della notte del delitto fornita dalla Knox, trova vari riscontri processuali e certamente non si pone al di fuori dell'ordine naturale della cose e della razionalità umana. Aver passato la notte a casa con il fidanzato è certamente un'altra ricostruzione possibile ed altrettanto **"ipotetica"** al pari della ricostruzione della sentenza.

Come ha indicato il Manzini (Trattato di diritto processuale penale pag. 156) quando l'impianto accusatorio soffre di radicali mutazioni durante il processo è sintomo di carenza o insufficienza di prove. Il fatto non provato o insufficientemente provato è del tutto ininfluenza nel processo e l'imputato deve essere assolto. In assenza di certezze il giudicante deve accettare il dubbio e provvedere per l'assoluzione della Knox.

¹La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", formalizzata nell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 5 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Annulla con rinvio, Ass.App. Roma, 23 settembre 2008) - Cass. pen. Sez. I Sent., **08-05-2009, n. 23813** (rv. 243801)

b) L'incertezza, contraddittorietà degli indizi ancorché trattati lungamente ed indicati nella sentenza (come verrà censurato analiticamente di seguito) sia in relazione alle rilevazioni e valutazioni medico legali (da pag. 102 a pag 182) sia per quanto riguarda le indagini genetiche (da pag. 182 a pag. 381) non hanno i caratteri imposti dalla norma.

La lunghezza della motivazione non sia fuorviante:

<<Non sempre sentenza ben motivata vuol dire sentenza giusta; né viceversa. Talvolta una motivazione sciatta e sommaria indica che il giudice nel decidere era talmente convinto della bontà della sua conclusione, da considerar tempo perduto il mettersi a dimostrar l'evidenza: come altra volta una motivazione diffusa ed accurata può rivelare nel giudice il desiderio di dissimulare a sé stesso e agli altri, a forza di arabeschi logici, la propria perplessità>>. Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, pag. 174

Si verte pertanto in principi di indizi incerti, divergenti, incompatibili e contrastanti.

c) La sentenza riferisce e valuta gli indizi nelle categorie “di “compatibilità” “di probabile o possibile identità” acrobazie linguistiche quali “utili a confronti negativi” che non conferiscono mai all’indizio la caratteristica imperativa della certezza.

L’algoritmo letterario “non utile a confronti positivi” è stato giustamente ritenuto una elucubrazione filosofica non mai utilizzabile nel diritto positivo penale. Questo ultimo richiede e si basa su certezze, positività ed attualità. Introdurre criteri ideologici di tale fattispecie può comportare irrimediabili errori.

La sentenza della Corte appare rettamente motivata quando su detti presupposti, in prosieguo, in relazione alla impronta sulla federa del cuscino della vittima conclude *<<La Corte, sul punto, prende atto dalle opposte conclusioni senza esprimere una particolare opzione>>* (pag. 368).

L'indizio rilevante processualmente - in un processo celebrato in via di eccezione sul piano probatorio come indicato precedentemente - è quello ontologicamente costituito da certezza, gravità e concordanza; qualificazione di tutti insieme gli indizi possono eventualmente condurre il Giudice alla decisione "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Tutti gli altri principi di prova quali congetture, teoremi, argomentazioni possibiliste e contraddittorie, ecc. comportano intrinsecamente dubbi più che ragionevoli e quindi non trovano ingresso ed utilizzazione nel processo.²

In questo processo l'errato procedimento logico di valutazione degli indizi ha comportato un incredibile **errore giudiziario**: l'impronta della scarpa nel corridoio dell'appartamento di Via della Pergola attribuita al Sollecito, con ogni conseguente doloroso provvedimento, e poi con un più approfondito esame è stata accertata appartenere al Guede. (Pagg. 355,357).

In conclusione la sentenza lascia in modo lampante irrisolti molti punti fondamentali della ricostruzione del crimine, ovvero lascia molti "ragionevoli dubbi" che la Corte in primo grado non dissipa o non ha affrontato; per mero esempio si indicano i dubbi maggiori, con riserva di articolare gli argomenti successivamente:

- nessun riscontro probatorio circa la prova della presenza della Knox nella stanza del crimine;
- nessuna ragionevolezza dell'assunto della sentenza in punto al fatto che la Knox sia l'autrice materiale dell'omicidio: "secondo colpitore" (pag. 402), quando la stessa era amica della vittima; mai ha avuto episodi nella sua vita con espressioni violente tanto meno con uso di coltelli;
- nessuna ragionevolezza circa la prospettazione della presenza di due (2) coltelli nella dinamica omicidiaria;

² il Carnelutti (Lezioni di diritto processuale penale 1950) così esemplifica l'indizio giuridicamente utile: la testimonianza di aver visto l'indagato uscire dalla casa dopo esser stato commesso il furto portando sulla schiena un sacco. La refurtiva era contenuta nel sacco.

- nessuna ragionevolezza circa il trasporto del “coltellaccio” da cucina da Corso Garibaldi (abitazione di Sollecito) a Via della Pergola, rep. 36, presunta arma del delitto, nella casa di via Pergola. La Knox dichiara in esame (udienza del dibattimento 12 giugno 2009) di aver avuto paura dopo il ritrovamento del cadavere; mai prima di allora, tanto da girare da sola anche di notte, lavorando al Pub di Lumumba, e non risulta aver mai portato coltelli nella borsa;
- La conoscenza fra il Sollecito e Guede non trova riscontri. Non si commette un omicidio così efferato fra sconosciuti, ed il presunto concorso fra i protagonisti attuali gronda di dubbi. Accertare un concorso di persone ex art 110 c.p. solo sulla base di mere presunzioni e forzature logiche contrasta con il rigoroso disposto normativo previsto;
- il concorso nella violenza sessuale della Knox, poi, è radicalmente inverosimile, non avendo interesse nella vittima, sua amica e coinquilina, in considerazione anche dei riscontri contrastanti circa la reale attività di presunta violenza sessuale.

Si chiede pertanto a questa Corte che valutati in dettaglio gli elementi sopra prospettati e quelli che verranno indicati in seguito dichiarare la sentenza impugnata contraria alle inderogabili indicazioni probatorie.

IV) Elementi della contestazione. Erronea e carente motivazione di struttura di reato complesso plurisoggettivo.

1. Secondo la più recente giurisprudenza e dottrina (T. Padovani – La concezione finalistica dell’azione in Riv. It dir e proc penale, G. A. De Francesco, A. R. Latagliata, S. Seminara), detto reato è stato schematizzato come segue: i concorrenti contribuiscono all’unico evento delittuoso con intendimenti collimanti i quali postulano un rigoroso accertamento probatorio **sogettivo** (personalità, temperamento e attitudini di ciascun concorrente) ed **oggettivo** (gravità e complessità del fatto complessivo). Ne consegue il rigoroso accertamento fattuale da eseguire “post delictum” sul numero e rilevanza delle prove proporzionali al contributo di ciascun agente.

La falsariga sopra indicata scagiona totalmente la Knox.

L’appellante, giovane studentessa straniera appena maggiorenne, assolutamente incensurata, vivace e positiva, non offre elemento alcuno per la individuazione caratteriale ed attitudinale del soggetto che possa concorrere all’ideazione ed esecuzione di tale efferato delitto.

La valutazione del carattere, personalità e attitudine della Knox indicata negativamente nella ricostruzione è poi contraddetta dalle stesse indicazioni che la Corte fornisce per concedere le attenuanti alla imputata (pag. 422).

Inoltre, nessun “intendimento collimante” è stato accertato per l’evento criminoso di tale gravità.

Il dibattimento ha offerto di contro prove assolutamente contrarie: due degli assunti concorrenti non si conoscevano; la Knox avrebbe lasciato la casa del Sollecito di notte ed al freddo ed incontrato per caso uno dei concorrenti; l’evento criminoso sarebbe stato oggetto di un intendimento collimante tra gli agenti durante un breve, casuale incontro di notte; peraltro la “callida” Knox così descritta, avrebbe trasportato l’arma del delitto nella borsa di notte senza condividere con i concorrenti tale modalità; la Knox e la vittima avevano un sincero rapporto di amicizia e colleganza; per la Knox, pur indicata quale preminente persona del gruppo, non sono state rinvenute tracce nella camera del

delitto in relazione alla quantità di quelle rinvenute e riconducibili al Guede; la Knox ha sempre collaborato con l'Autorità giudiziaria (anche quando è stata fuorviata) e vi è evidente approfittamento della sua ingenuità ed inesperienza; la Knox non ha mai inteso allontanarsi dall'Italia.

Per superare tali evidenze, la Corte è ricorsa ad una serie di illazioni quali: (i) in una piccola città universitaria quale Perugia, due giovani studenti Guede – Sollecito, potevano far conoscenza senza formalità; (ii) la causale del delitto è stata variata più volte dal furto ad incomprensioni caratteriali ma è rimasta sempre sfornita di prova; (iii) per giustificare la conoscenza e l'intendimento collimante la Corte ricorre all'incontro causale di notte, d'inverno in una strada, o in una piazza o forse in Via della Pergola.

La sentenza, per superare la carenza di presupposti concorsuali ricorre all'estremo elemento dell'omicidio <<*di natura erotico sessuale violento*>> (pag. 394).

2. La violenza omicidiaria nella psichiatria forense è classificata quale comportamento limite tra le gravissime turbe psichiatriche criminali; ed è già stata indicata fin dal Lombroso.

La violenza omicidiaria è il rapimento della volontà dell'individuo criminale per la commissione di un evento gravissimo e conseguenza di pregresse carenze psichiatriche.

La violenza omicidiaria, ha il suo humus in un ben consolidato retroterra patologico.

I più recenti studi (Prof. Gaspare Vella, Psichiatria e psicopatologia Università La Sapienza) riconducono la violenza omicidiaria ad individuo gravemente paranoide i cui sintomi comportamentali si rendono manifesti in soggetti predisposti.

Personalità che dimostrano in varie evenienze durante il corso della vita la propria affermazione con la imposizione, talvolta violenta e trasgressiva di norme penali, della propria volontà.

La violenza omicidaria (che è l'apice della gravissima patologia psichiatrica criminale) è di possibile accadimento in personalità geneticamente tarate come

sopra descritte ed in situazioni di impeto, ira, reazione da provocazione gravissima.

L'omicidio è l'ultimo comportamento al quale l'agente può pervenire se non esclusa ogni altra gradatamente inferiore decisione. Decidere brutalmente l'estremo irreparabile gesto, senza elemento esterno di riscontro, è una delle molteplici ipotesi ricostruttive di processo indiziario dalle quali il Giudice ha l'obbligo di rifuggire.

La patologia criminale è sempre evidenziata, durante il percorso della vita del soggetto da episodi concludenti. Non si perviene al diapason della criminalità quando vi è tutta una gradazione in crescendo che la coscienza del criminale può mettere in atto.

A questo quadro clinico, psichiatrico, la Knox non ha mai dato elemento alcuno.

Di contro, la stessa Corte, nella parte finale della sentenza, sottolinea la gioventù, gli interessi, l'educazione, le inclinazioni della Knox tipiche di una giovane studentessa moderna.

3. Conclusivamente, l'istituto del concorso del reato di più persone deve essere valutato nella particolarità della fattispecie.

A tale fine basta considerare il complesso reticolo disciplinare delineato dagli artt. 110, 112, 114 nonché 116 e 117 c.p. per rendersi conto della preliminare, rigorosa necessità probatoria della sussistenza unitaria, unificata, condivisa, partecipata, della condotta di concorso di ciascun agente nel quadro del reato plurisoggettivo.

V) La erronea valutazione del reperto 36 (coltello da cucina sequestrato in data 6 novembre 2007). Istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con assunzione di perizia ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

A. La prova circostanziale

Il dibattimento ha dimostrato in maniera inoppugnabile che il grosso coltello da cucina sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito (reperto 36) non è l'arma che ha ucciso Meredith Kercher.

Tale conclusione è la sola legittima laddove si analizzino le risultanze delle indagini medico legali e genetiche relative al reperto.

Prima ancora, tuttavia, di affrontare le tematiche medico legali e genetiche, va rilevato come l'impossibilità di considerare che il coltello in parola sia l'arma del delitto deriva da argomenti logici incontestabili.

Ed, invero, a parere dei Giudici di prime cure, l'omicidio di Meredith Kercher non è stato un delitto premeditato ma è stato commesso a seguito di un impeto in una <<attività erotica sessuale violenta>> (pag. 394). La sentenza, per superare l'assoluta mancanza di prova della conoscenza reciproca dei partecipanti, dell'intesa generale sull'attività criminosa poi accaduta, dell'incapacità della Knox di commettere un delitto di tale ferocia - per personalità, precedenti, educazione, per rapporti di stretta amicizia con la vittima - è ricorso all'espedito della "attività erotica sessuale violenta".

Mancando assolutamente la causale (non è possibile ipotizzare un interesse sessuale della Knox nei confronti della Kercher) il partecipante in siffatto delitto onde ottenere lo scopo prefisso avrebbe posto in essere una scala di violenze crescenti prima di arrivare al definitivo omicidio.

Nei delitti di impeto il momento della decisione criminale coincide con la sua stessa esecuzione. In altri termini, si afferma che la coscienza di un'azione criminale sorge nello stesso tempo in cui la stessa azione viene posta in essere.

È evidente che ogni reazione di tipo <<impetuoso>>, per sua natura, dev'essere realizzata con un'arma di facile e pronta reperibilità.

Orbene, proprio tale circostanza rende difficilmente conciliabile la individuazione dell'arma del delitto nel coltello da cucina di Raffaele Sollecito. Il coltello non era, infatti, a disposizione degli autori dell'omicidio ma si trovava, appunto, in un cassetto della casa di Corso Garibaldi.

Per giustificare tale insuperabile incongruenza la Corte ha descritto la seguente ricostruzione: <<Circa il **motivo** per il quale tale coltello si fosse potuto **trovare nella casa di Via della Pergola** quando Meredith fu uccisa e nella disponibilità di Amanda, va osservato quanto segue: Amanda aveva con sé **una borsa molto capiente** come la Romanelli ha dichiarato; in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto. Amanda in vari suoi spostamenti, come per esempio per recarsi al pub *Le Chic* sito in Via Alessi, poteva trovarsi da sola a dover camminare anche a notte inoltrata per strade che potevano apparire non tanto sicure a percorrerle di notte da parte di una ragazza. E' quindi anzi probabile considerato il rapporto che Raffaele Sollecito aveva con i coltelli (non si separava mai dal suo coltellino come si è visto) **che Amanda sia stata consigliata e convinta dal suo ragazzo, appunto Raffaele Sollecito, di avere con sé un tale coltello**, non foss'altro per farla sentire **più sicura** e che, se necessario, sarebbe anche potuto servire da deterrenti contro eventuali malintenzionati che di notte o da sola avesse potuto incontrare. Inoltre, trattandosi di **coltello da cucina Amanda**, ove fosse stata sottoposta ad un qualche controllo, ne avrebbe potuto spiegare facilmente il porto **adducendo una qualche giustificazione**.

La presenza di tale coltello nella casa di Via della Pergola quando Meredith fu uccisa ed il ritrovamento dello stesso nella casa di Raffaele Sollecito **trovano quindi plausibili spiegazioni**. E' inoltre del tutto plausibile che Amanda, tenendo tale coltello nella propria molto capiente borsa, quando insieme a Raffaele venne a trovarsi nella casa di Via della Pergola la sera tardi del 1° novembre>> (sent. pag. 403).

Orbene, la semplice lettura del brano appena riportato evidenzia non solo il tenore assolutamente congetturale della ricostruzione operata dalla Corte di Assise, ma, altresì, l'assoluta l'implausibilità della stessa.

Sotto il primo profilo vale rilevare, che la Corte ha dedotto la prova delle innumerevoli circostanze ivi descritte nel dato (affermando dalla Romanelli) che Amanda Knox il 2 novembre 2007 in Questura aveva una borsa capiente, e nell'abitudine di Raffaele Sollecito di portare coltellini attaccati alla cinta dei pantaloni.

Secondo i Giudici di prima istanza, tali sarebbero gli elementi certi sulla base dei quali ritenere provato il trasferimento del coltellaccio da cucina da Corso Garibaldi a Via della Pergola.

E' di tutta evidenza come il percorso logico argomentativo sia viziato. Il ricorso alla massima d'esperienza nel caso di specie è ingiustificato è fuorviante.

La massima d'esperienza alla quale il Giudicante può ricorrere è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, **fondato su ripetute esperienze** ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi.

Orbene, non è possibile annoverare la circostanza descritta dalla Corte, ovvero il fatto che una giovane donna porti con sé un voluminoso coltello da cucina di oltre 30 cm per difendersi dai malintenzionati, nel novero delle regole di esperienza. Analogamente può escludersi l'ammissibilità della circostanza secondo cui la scelta del coltellaccio, anziché un coltellino, deriverebbe dalla facilità di giustificare il possesso di quel tipo di arma in ipotesi di un controllo (sic).

Sul punto va ricordato che non è mai stato nemmeno paventato che la Knox prima del delitto avesse paura nel percorrere le strade di Perugia. Nell'occasione, a tutto voler concedere, la stessa non sarebbe stata sola ma sarebbe uscita in compagnia del Sollecito.

In tema di valutazione della prova la Suprema Corte ha statuito che <<La massima di esperienza si differenzia dalla mera congettura perché è formulata sulla scorta dell'"id quod plerumque accidit" come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione>> (Cass. Pen. sez VI, 24 giugno 2009 n. 27862).

Altro importante principio sancito dalla Corte di Cassazione è che <<il ricorso al criterio di **verosimiglianza** e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione

alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti>> (Cass. Pen. sez VI, 9 aprile 2009 n. 15897) .

La mancanza di spiegazione logica circa la presenza del coltello da cucina nell'abitazione di Via della Pergola è comprovata da ulteriori rilievi.

In occasione del fermo di Amanda Knox del 6 novembre 2007, alla stessa venne sequestrata anche la borsa che Amanda aveva con sé il 2 novembre in Questura.

Tale borsa viene indicata nel verbale di sequestro ed è documentata anche fotograficamente nella Relazione Tecnica di Indagine Genetica della Polizia Scientifica nei termini di seguito riportati.

- Reperto 110: borsa in **stoffa** multicolore. L'analisi delle tre tracce campionate dal reperto 110 ha fornito il profilo biologico di Amanda Knox (Relazione Tecnica, pag. 8 e pag. 149).

Emerge, dunque, che la borsa in parola è stata sottoposta ad analisi genetiche ed ha fornito il solo profilo genetico della Knox, ma soprattutto che (.)si trattava di una borsa di **stoffa**.

Risulta, pertanto, che Amanda Knox aveva sì una borsa capiente ma di <<stoffa>>.

E' evidente come tale circostanza renda ancor più inverosimile il trasporto di un coltello di rilevanti dimensioni, ove si consideri il pericolo reale e concreto di ferirsi anche letalmente. Evento decisamente probabile visto che ci si occupa di un coltellaccio da cucina con una lama di circa 17 cm.

Per mera completezza espositiva, va ricordato che nella borsa della Knox erano contenuti i suoi libri e quaderni di scuola. Nessuno dei testi rinvenuti nella borsa e confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero presenta tagli o evidenzia il contatto con una lama.

La situazione descritta dalla Corte si risolve, dunque, in una mera congettura, disancorata da qualsivoglia riscontro oggettivo e, al contempo, del tutto inverosimile.

I rilievi dianzi esposti sono ancor più importanti se si valuta la dinamica complessiva dell'omicidio delineata nella sentenza. Al riguardo, vale brevemente

anticipare che ad avviso della Corte una delle ferite della vittima sarebbe stata prodotta da un **secondo coltello** di ridotte dimensioni nella disponibilità del Sollecito. La Corte assume, altresì, che il coltello reperto 36 fu impiegato a mero scopo di minaccia.

Sul mancato riscontro oggettivo di entrambe le circostanze si ritornerà nel paragrafo successivo. In questa sede, tuttavia, interessa evidenziare come le stesse avvalorino l'irragionevolezza delle conclusioni dei Giudicanti.

E' lecito Darsi, infatti, perché non sia stato sufficiente un solo coltello per minacciare la vittima ma sia stato necessario ricorrere al coltellaccio da cucina in parola, pesante, ingombrante e voluminoso.

Da ultimo, vale rappresentare una significativa contraddizione che si rileva tra l'affermazione della sentenza appena commentata ed altra parte del provvedimento nel quale si ritiene che il rinvenimento della traccia biologica riconducibile a Meredith (ancorché non ematica) possa essere giustificato solo dall'utilizzo dell'arma (bianca) per uccidere "Meredith".

Uno degli argomenti elaborati dalla Corte a tal riguardo è che quel coltello non è mai stato portato in Via della Pergola prima della sera del delitto.

La motivazione della Corte è la seguente: << *la presenza della traccia biologica sul coltello rinvenuto nella casa di Raffaele Sollecito, traccia biologica riconducibile a Meredith colpita mortalmente con un coltello, costituisce un elemento di significativo rilievo anche in relazione alla circostanza emersa per la quale Meredith non era mai stata a casa di Sollecito e **nessuno ha riferito di aver visto un tale coltello nella casa di Meredith, nella casa di Via della Pergola***>> (sent. pag. 313).

Orbene, l'affermazione secondo cui la Knox era solita trasportare il coltello nel tragitto dalla propria abitazione di Via della Pergola al pub del Lumumba e ritorno, non è logicamente conciliabile con l'asserzione che quello stesso coltello non è mai stato in Via della Pergola.

Come può al contempo sostenersi che il coltello non è mai stato in Via della Pergola e che vi fosse quella notte perché Amanda era solito portarlo con sé nella propria borsa?

Quest'ultima evenienza postula necessariamente che quel coltello venisse trasportato ogni sera in Via della Pergola, abitazione dove Amanda Knox viveva e dove tornava dopo il lavoro al pub Le Chic.

L'insanabile contraddizione tra i due brani della sentenza è un'ulteriore riprova del contenuto puramente congetturale degli argomenti spesi per operare un collegamento tra il coltello rinvenuto nell'abitazione di Raffaele Sollecito e l'uccisione di Meredith Kercher.

B. I rilievi medico legali

1. Esclusa la prova che il reperto 36 sia l'arma del delitto sulla base di argomenti logici, occorre affrontare il tema della incompatibilità del coltello in discorso con le ferite di Meredith Kercher.

Al riguardo, la Corte ha concluso che il coltellaccio da cucina è *<<assolutamente compatibile con la ferita più grave>>* e che *<<sulla scena del delitto dovevano necessariamente trovarsi due coltelli che, prima l'uno poi l'altro furono usati contro Meredith>>* (sent. pag. 405).

Orbene, vale immediatamente precisare che il percorso argomentativo che conduce alla conclusione dianzi riprodotta è assolutamente illegittimo per due ordini di ragioni.

Da un lato, infatti, la Corte attribuisce una aprioristica certezza ad una circostanza (la compatibilità del reperto 36) che il dibattimento ha dimostrato rivelarsi tutt'altro che certa. Sotto altro profilo, con un percorso argomentativo assolutamente congetturale, viene asserito l'utilizzo di due diversi coltelli nell'uccisione di Meredith Kercher.

Prima di affrontare nel dettaglio le obiezioni alle conclusioni della Corte, si ritiene significativo riportare la "storia" del coltello reperto 36, prelevato, in data 6 novembre 2007, dal cassetto della cucina dell'abitazione di Raffaele Sollecito.

Dalla lettura della deposizione dell'ispettore Finzi si evincono le ragioni sottese alla scelta di acquisizione proprio del *"grosso coltello lungo complessivamente circa 31 cm, di cui 17 cm di lama e 14 di manico di colore nero..."* (così descritto nel verbale di sequestro).

L'ispettore ha dichiarato che il coltello in parola era il primo che si notava nel cassetto della cucina ed era in mezzo a molti altri coltelli. Nessuno di questi altri coltelli, tuttavia, è stato sequestrato (trascrizioni udienza del 28 febbraio 2009, pagg. 174/194).

Il coltello è stato estratto << a caso >> dal cassetto della cucina di Sollecito. Non vi era al momento alcun elemento oggettivo e concreto sulla base del quale prendere quel coltello e non altri. Il medico legale che aveva ispezionato il cadavere, dott. Lalli, aveva espresso un giudizio di impossibilità di formulare ipotesi sulla tipologia di arma: *<<le caratteristiche delle ferite non consentono di risalire con certezza allo strumento vulnerante, potendosi unicamente indicare che lo stesso deve essere fornito di punta capace di penetrare e di un profilo affilato (lama) capace di recidere nettamente i tessuti. Stante il rilievo di una sola codetta e delle caratteristiche proprie delle ferite, è possibile ritenere che possa trattarsi di strumento monotagliante>>* (Relazione Preliminare del 8 novembre 2007, pag. 48).

Va precisato, al riguardo, che dei tre coltelli all'epoca a disposizione della Polizia Giudiziaria, venne sottoposto al giudizio di compatibilità del dott. Lalli solo il coltellino che il Sollecito aveva con sé in Questura la notte del 5 novembre, a riprova del rilievo che, prima della esecuzione delle indagini genetiche, non vi era alcun indizio o elemento oggettivo sulla base del quale ritenere che quel coltello così (voluminoso) pesante e poco maneggevole era stato rivolto contro Meredith Kercher.

Soltanto dopo l'esecuzione degli accertamenti genetici, l'asserito rinvenimento del profilo di Meredith Kercher sulla lama del coltello, ha portato la Procura ad individuare proprio nel reperto 36 l'arma del delitto.

Per tale motivo, il coltello in parola è stato oggetto di valutazione da parte dei consulenti tecnici e del collegio peritale.

Orbene, nel corso delle indagini preliminari, nello svolgimento della perizia e nell'elaborazione delle consulenze tecniche della Procura, non è mai stata nemmeno ipotizzata l'esistenza di coltelli diversi che abbiano provocato le lesioni sul collo della vittima.

Riprova ne è la formulazione dell'imputazione, nella quale la condotta omicidiaria viene descritta nei termini che seguono:

- capo A) <<mediante strozzamento e conseguente rottura dell'osso ioide e profonda lesione alla regione antero laterale **sinistra** e laterale **destra** del collo, **da arma da punta e da taglio di cui al capo B)**...>>.
- capo B) <<per avere portato fuori dell'abitazione del Sollecito, senza giustificato motivo, **un grosso coltello da punta e da taglio lungo complessivamente 31 sequestrato al Sollecito in data 6 novembre 2007, reperto 36**>>.

E' lecito chiedersi, a questo punto, quale nuovo elemento probatorio sopraggiunto abbia condotto il collegio giudicante a ritenere che le armi utilizzate erano due.

La R è: nessuno.

E', invece, accaduto in dibattimento che il prof. Bacci, consulente della Procura, nel corso del suo esame ha <<sconfessato>> il giudizio di chiara compatibilità del coltello con tutte le ferite, espresso nella relazione tecnica redatta in occasione dell'incidente probatorio, convenendo con le osservazioni rese sul punto dal consulente della difesa Knox.

E' il caso di sottolineare che sin dal suo primo elaborato tecnico il prof. Torre, ha escluso che le lesioni riscontrate nel collo di Meredith Kercher potessero essere state prodotte <<da un coltellaccio come quello in sequestro>> (relazione tecnica Prof. Torre, 19 aprile 2008, acquisita all'udienza del 9 ottobre 2009, pag. 5).

In particolare, il consulente della difesa Knox ha rilevato l'assoluta incompatibilità del coltello rispetto a tutte le ferite. Si legge nell'elaborato:

- a) con riguardo alla ferita (maggiore) posta sul lato sinistro della vittima <<nell'estremità ottusa si notano (già se ne è scritto nella relazione del 25 novembre scorso) incisure radiali; e sul margine superiore vi sono incisure palesemente cagionate dal filo della lama. All'interno del tramite, poi, si notano anfrattuosità e brandelli di parti molli come **da multipla azione traumatizzante** (come una sorta di maciullamento). Tutti questi elementi nell'insieme ci convincono che **l'azione della lama all'interno di quella ferita fu energica,**

*insistita e reiterata. Essi, insieme alla mancanza di un foro di uscita ci convincono del fatto che debba essersi trattato di un coltello con **lama di dimensioni piuttosto contenute**; non certo uno come quello in sequestro che con grande facilità avrebbe attraversato, a seguito di quell'azione, "da parte a parte" il collo della vittima>>* (relazione tecnica prof. Torre 18 aprile 2008, pag. 7).

b) con riguardo alla ferita posta sul lato destro della vittima: <<è una tipica ferita di ingresso da coltello con, sulla destra una evidente codetta. Essa è indicata come lunga 1.5 centimetri...Il foro in sé è lungo soltanto un centimetro. Il complessivo aspetto conferma che la lama percorse obliquamente la cute. A tale foro fa seguito tramite profondo lungo circa quattro centimetri, diretto a destra, all'indietro ed in alto. Crediamo di poter escludere che una tale ferita possa essere stata prodotta da un "coltellaccio" come quello in sequestro, in cui l'altezza della lama a quattro centimetri dalla punta è dell'ordine di circa due centimetri. Di tale lunghezza (dell'ordine di circa due centimetri) avrebbe dovuto quindi essere la ferita cutanea, che, invece misura la metà>> >> (relazione tecnica prof. Torre, 18 aprile 2008, pag. 8 e ss).

Di diverso avviso il collegio di consulenti del Pubblico Ministero i quali, come già anticipato, nel proprio elaborato avevano espresso un giudizio di <<**chiara compatibilità**>> del coltello reperto 36 rispetto a **tutte e tre** le ferite riportate da Meredith Kercher (Relazione tecnica Bacci – Liviero -Marchionni aprile 2008, pag. 16).

Tale giudizio è stato confermato nel corso del dibattimento da uno dei consulenti della Procura, la dott.ssa Liviero la quale ha ribadito la compatibilità di una sola arma (il coltello reperto 36) con tutte e tre le ferite, seppur con una diversa dinamica. Ha detto, al riguardo:

- <<D: Con quale lesione è stata considerata la compatibilità dell'arma in esame?...R: Con la lesione maggiore.... Per quanto riguarda il filo tagliente della lama, le altre potremmo farle in termini di mezzo produttore far ricondurre all'azione di un'arma da punta e taglio, ma solo come ho detto prima con l'azione della punta e non con quella della penetrazione. **Quindi peraltro è compatibile anche le altre lesioni sono**

compatibili sempre col coltello di cui mi è stata mostrata la fotografia prima>> (trascrizioni udienza 4 aprile 2009, pag. 101).

Diversamente, dunque, da quanto riportato nella sentenza impugnata (pag. 113) la dott.ssa Liviero non ha limitato la compatibilità del coltello in parola alla lesione maggiore ma ha confermato quanto sostenuto nella consulenza collegiale, ovvero di netta compatibilità del reperto 36 con **tutte le ferite**.

Ed invero, la stessa consulente ha asserito di non essere per nulla a conoscenza delle obiezioni avanzate dai consulenti della difesa con riguardo alla ferita più piccola a destra.

Vale riportare il brano delle trascrizioni:

- <<D - *Ecco per quanto riguarda, non so se ricorda se vi è stata un'obiezione legata alla lunghezza della lama e alla lunghezza della lesione?* R - *No, no non me lo ricordo.* (trascrizioni udienza 4 aprile 2009, pag. 57).
- <<D -...*me lo conferma che i dubbi casomai erano sulle ferite...*R – *Assolutamente solo sulla ferita maggiore, i dubbi sulle altre non sono stati mai sollevati immagino*>> (trascrizioni udienza 4 aprile 2009, pag. 101).

Il prof. Bacci, invece, altro consulente del Pubblico Ministero ha <<rettificato>> il giudizio di <<*chiara compatibilità*>> espresso nella consulenza tecnica e, durante la sua escussione, ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi del Prof. Torre con riferimento alla lesività da taglio posta sul lato destro del collo della vittima.

Il prof. Bacci ha spiegato, concordando con le conclusioni della difesa Knox, i motivi tecnico-scientifici in base ai quali il coltello in esame non poteva sicuramente aver procurato la ferita posta al lato destro della vittima.

Ha affermato sul punto:

- <<*nella regione laterale destra del... che la dottoressa prima ha mostrato. Ecco qui in effetti esistono, diciamo proprio in una memoria... in quella che ho definito in maniera pregevole, cioè una valutazione che viene fatta in relazione alle dimensioni che ha questa ferita rispetto al coltello in sequestro. Questa ferita ha una dimensione di 1 centimetro e*

*mezzo di cui una buona parte però è occupata da una codetta. Quindi sostanzialmente un po' meno di 1 centimetri e mezzo, forse un centinaio, 1 centimetro e 2, e ha una profondità di 4 centimetri. Ora se rapportiamo questa profondità alla lama del coltello in sequestro, a 4 centimetri dalla punta, la larghezza, cioè la distanza fra la lama e la costa del coltello è superiore, è superiore, è circa mi pare 3 centimetri dovrebbe essere, se non sbaglio. Quindi questa sarebbe un po' la metà. D'altro canto se ipotizziamo che il coltello è stato infisso in modo inclinato, avremmo dovuto avere una lunghezza ancora superiore. **Quindi vi è una, come dire, certa incompatibilità fra queste due cose**>> (trascrizioni udienza 18 aprile 2009, pag. 13).*

Lo stesso consulente ha rilevato, tuttavia, che un coltello più piccolo, compatibile con la ferita destra è compatibile, altresì, con la ferita sinistra:

➤ *<<Questo medesimo coltello più piccolo sarebbe anche compatibile con la lesione più grande? R - Io ritengo di sì>> (trascrizioni udienza 18 aprile 2009, pag. 27).*

Dopo oltre un anno dal deposito della relazione del prof. Torre, si sono assecondate le argomentazioni tecnico scientifiche da quest'ultimo formulate.

Nel corso del dibattimento, pertanto, è **venuto meno in maniera indiscutibile un importante elemento dell'impianto accusatorio: la compatibilità del coltello in parola – quantomeno - con la ferita sul lato destro del collo della vittima.**

Tale certezza -tardivamente ma unanimemente riconosciuta (tranne la dott.ssa Liviero)- avrebbe dovuto condurre ad escludere definitivamente il coltello reperto 36 dal novero delle prove.

Nondimeno, di fronte a tale carenza del quadro probatorio il collegio giudicante ha ipotizzato uno scenario nel quale sono presenti addirittura due coltelli.

Occorre analizzare gli argomenti della Corte a sostegno di tale prospettazione.

2. La Corte, come già rilevato, ritiene **assolutamente compatibile** il coltello in sequestro con la lesività maggiore posta sul lato sinistro del collo della vittima.

Orbene, occorre immediatamente precisare che tutti i consulenti escussi hanno esaustivamente spiegato che l'eventuale giudizio di compatibilità può essere

riferito alla sola circostanza che il coltello in parola è un'arma monotagliante, ovvero presenta solo una parte affilata della lama. Il medesimo giudizio di compatibilità potrebbe essere espresso con riferimento a qualsiasi oggetto (non solo un coltello ma ad esempio un paio di forbici, un temperino o un cocciolo di vetro) che presenti un solo lato affilato della lama.

Ma vi è di più. Tale valutazione generica ed ampia di compatibilità non implica un giudizio di possibilità o probabilità che il coltello in parola sia effettivamente l'arma che ha provocato le ferite alla vittima.

E' opportuno, a tal punto, ripercorrere i pareri medico-legali.

Il dott. Lalli, consulente tecnico del Pubblico Ministero, nominato nell'immediatezza, ha ispezionato il cadavere e provveduto all'autopsia.

Lo stesso ha sempre prospettato l'esistenza di una sola arma ed ha espresso la seguente valutazione:

- <<Poi per quanto attiene ai mezzi, che hanno provocato **il complesso delle lesioni**, abbiamo **uno** strumento da punta e taglio, del quale però non è possibile indicare caratteristiche particolari se non genericamente essere **uno strumento**, a giudizio del sottoscritto, **monotagliante**, ovvero una lama dotata solamente di un margine affilato e capace di recidere e di una punta capace di penetrare in cavità, non tagliente perché di tagliente avrebbe avuto delle... in genere, in genere avrebbe avuto delle caratteristiche la ferita>> (trascrizioni udienza 3 aprile 2009, pag. 21).

Il dott. Lalli ha precisato, altresì, il concetto di compatibilità:

- <<Guardi possiamo andare in qualunque negozio che vende coltelli, Dovendosi oggi parlare di coltelli, e trovare una infinità di strumenti compatibili, per quella che è la mia, quello che ho potuto... che ho visto, quindi devo apprezzare **una lesività a livello cutaneo di uno strumento capace di recidere, quindi taglio e capace di penetrare, quindi dotato di punta. Quindi astrattamente compatibile con una infinità di strumenti che abbiano queste, queste identiche caratteristiche**>> (trascrizioni udienza 3 aprile 2009, pag. 21)

➤ <<Le caratteristiche sono quelle, a mio giudizio, di un monotagliante, quindi una lama dotata di un unico margine affilate, capace di recidere e dotato di punta, capace di penetrare. Cioè diciamo che è **una compatibilità** che con **tutti quegli strumenti che abbiano caratteristiche di poter recidere con un solo margine e di poter penetrare perché dotate di punta**. No, la compatibilità, come ho spiegato all'Avvocato Bongiorno, era derivante dal fatto che era uno strumento fornito di un monotagliante e di una punta, **quindi qualunque strumento mi fosse stato mostrato fornito di una lama tagliente e di una punta poteva essere astrattamente compatibile con le lesioni rilevate sul collo**.

D – *Quindi qualsiasi coltello?*

R - **Qualsiasi coltello**, cioè anche in teoria **anche un paio di forbici** hanno la stessa capacità, ha la stessa possibilità se utilizzate solo con una, con una delle solo lami di avere le stesse caratteristiche, quindi una parte tagliente e una punta può penetrare>>(trascrizioni udienza 3 aprile 2009, pag. 64).

Si è già evidenziato che il prof. Bacci, consulente della Procura ha escluso la compatibilità del reperto 36 con la lesività minore. Lo stesso consulente ha affermato che non può escludersi la compatibilità del coltello con la lesività a sinistra.

Pone a fondamento della sua opinione, una nozione di compatibilità ancor più generica, sulla base delle seguenti argomentazioni:

➤ <<compatibilità in relazione al fatto che pur avendo letto, come dire, delle pregevoli note della difesa a riguardo, insomma **ho letto le pregevoli note in cui si sostengono delle cose anche... come dire, oggettivamente apprezzabili**. Però io ritengo che sia molto difficile, sia molto difficile fare nell'ambito di lesività da punta e taglio, o anche semplicemente da taglio, **una attribuzione certa di uno strumento alla lesione**, come ritengo che sia assolutamente difficile escludere che questo possa essere utilizzato. Perché? Perché la lesività è dipendente da troppi fattori (...), dipendente dal momento in cui avviene la vicenda, dalla forza che ha il

tagliante, dai movimenti reciproci della vittime e dell'autore, dalle posizioni che assumevano. Per essere chiari, se mi si dovesse chiedere: è questo il coltello che ha prodotto la.... Direi: Non lo so. Se mi si chiede: È possibile che sia stato? Io direi: Potrebbe essere possibile>>
(trascrizioni 18 aprile 2009, pag. 12).

“Non posso escludere”, sostiene il consulente, “perché non posso affermare”. Tale espressione: <<potrebbe essere possibile>> è indicativa dell'assoluta incertezza sul concetto di compatibilità espresso, che il consulente ha ulteriormente chiarito:

- *<<E questo coltello è corretto dire che è stato fatto facendo riferimento ad un solo coltello e che su questo coltello non avete fatto nessun tipo di misurazione o di altre analisi, esami di peso o altro? R - Assolutamente sì. D - Quindi un tipo di compatibilità visiva? R - Assolutamente sì. D - Per comprendere noi non specificamente tecnici il termine compatibilità, è possibile in qualche modo dire quanti altri coltelli sono compatibili con quella ferita importante? R - Molti altri coltelli. Dunque un coltello di dimensioni più piccole sarebbe sicuramente compatibile con la ferita a destra, quella della quale io ho rilevato la incompatibilità. Con un coltello più piccolo si sarebbe potuto fare anche la ferita a sinistra nel mio modo di vedere, che sia più o meno compatibile non mi sentirei di fare..., però sicuramente sì. Questo medesimo coltello più piccolo sarebbe anche compatibile con la lesione più grande? R - Io ritengo di sì>>*
(trascrizioni udienza 18 aprile 2009, pag. 27).

I periti nominati nel corso dell'incidente probatorio non si sono espressi per la compatibilità del coltello ma hanno parlato di **non incompatibilità**.

Vale ricordare, a questo punto, che nel corso della redazione del loro elaborato i tre componenti il collegio erano a conoscenza dei risultati dell'indagine genetica.

Il prof. Umani Ronchi lo ha confermato nel dibattito:<<D: Ricorda se in quell'occasione venne comunicata l'effettuazione accertamenti genetici Dna?R: Mi pare di sì tanto è che mi sono chiesto perché non ce lo fa toccare visto che sono stati fatti accertamenti genetici>> (trascrizioni 19 settembre 2009, pag. 46).

Il giudizio di non incompatibilità derivava dai numerosi dubbi circa l'individuazione dell'arma del delitto nel reperto in parola. Il Prof. Cingolani ha esplicitamente manifestato l'incertezza, che ha definito <<travaglio>> della valutazione espressa, sia nella fase dell'incidente probatorio sia in dibattimento:

- <<*Non è che non ci sono dei dubbi, ci sono dei **dubbi**, li abbiamo anche messi, tant'è vero che quell'indicazione l'abbiamo fatta anche noi, siamo arrivati a quel punto però non ci sentiamo di interpretare questa condizione come situazione di incompatibilità assoluta di quell'arma, è ma di non incompatibilità, nel senso che, cioè non c'è stato dato giudizio di probabilità, se ci fosse stato detto, propendete per l'una o per l'altra cosa avremmo scritto magari un'altra cosa, però c'è stato detto: "è compatibile"? E ci siamo sentiti di dire che non è non incompatibile, non è un gioco di parole, però mi sembra che questo forse rappresenti anche un po' il travaglio che abbiamo avuto in questa espressione*>> (trascrizione udienza 18 aprile 2008 incidente probatorio, p. 39)

Il prof. Cingolani ha ribadito in dibattimento:

- <<*Questo significa che abbiamo in realtà retrocesso questo giudizio che vi dico - non ho remore a ripetere perché l'ho già detto in udienza preliminare - di **dubbio di incompatibilità** con un'espressione che mi sembra testimoni semplicemente il travaglio di doverla dare, che è **quella di non assoluta incompatibilità**. Questo significa però, ed è stato detto e l'ho detto anche in udienza preliminare, che certamente questo significa, e se mi si chiede un giudizio di prevalenza e se al collegio fosse dato - non ha senso, non avrebbe senso dal punto di vista processuale -, ma se si trattasse di rispondere con probabilità o con possibilità, è chiaro che ci saremmo espressi in maniera estremamente differente. E vado ancora più avanti, molti altri altri coltelli sono certamente più compatibili di quello in sequestro con quella lesione quindi, altri coltelli sono compatibili e molti altri sono più compatibili*>>

Analogamente il prof. Umani Ronchi ha precisato che:

- <<La generica non incompatibilità l'abbiamo dedotta, ripeto, soltanto sulle caratteristiche **diciamo morfologiche del coltello, legate al fatto che si trattasse di un'arma mono-tagliente**>>. (Trascrizioni 19 settembre 2009).

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, univocamente dimostrato che il concetto di compatibilità sta a significare unicamente che il coltello esaminato, in quanto strumento da punta e da taglio monotagliente, può essere annoverato nel numero infinito e indefinito di possibili armi del delitto.

Allo stesso modo, come si è già avuto modo di precisare, è stata dimostrata la compatibilità di una stessa arma (più piccola) con tutte le ferite.

E', dunque, scorretto e privo di valore scientifico affermare, come fa la Corte, che il reperto 36 sia <<assolutamente compatibile>>.

3. La generica compatibilità descritta deve essere corredata con le osservazioni pertinenti della difesa.

Il prof. Torre ha ribadito in dibattimento quanto illustrato nelle relazioni elaborate nel corso delle indagini preliminari.

Si tratta di evidenziare i seguenti aspetti:

a. la presenza di alcune scalfitture.

Il Prof. Torre, medico legale di lunga esperienza, ha spiegato che: <<*queste scalfitture che io personalmente avevo visto assai raramente anzi forse maiescoriazioni che si irradiano dal bordo della ferita*>> (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 12).

Le scalfitture in parola, secondo il consulente, potrebbero derivare dall'utilizzo di un coltello particolare, come i coltelli da sub o da sopravvivenza.

b. l'attività insistita della lama

Nel corso del proprio esame, il Prof. Torre ha rilevato quanto segue: <<*l'attività insistita della lama all'interno della ferita. è stata determinata dall'insistere di una lama all'interno di quel foro e questo oltre che essere palesemente e inequivocamente dimostrato dalla presenza delle **incisure accessorie** è confermato dall'esame della ferita interna nell'ambito dei muscoli, dei visceri di quella regione del collo in cui c'è un vero e proprio maciullamento, non è*>>

*possibile che un singolo colpo di coltello determini questo insieme di lesioni, sia proprio da chiamare in causa l'arretrazione dei muscoli qui è qualcuno che **con quel coltello è andato avanti e indietro in quella ferita per 8 centimetri**>> (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 13).*

Il coltellaccio da cucina è, dunque incompatibile, ha spiegato il prof. Torre, in quanto <<*quella ferita è una cosa insistita, i coltelli tagliano, lì **non c'è nulla di resistente se non un osso ioide che è roba proprio da poco e allora se io attraverso questo coltello perché si deve fermare qua, perché? Non c'è nessuna ragione soprattutto **in un'azione insistita avrebbe sicuramente attraversato da parte a parte quel collo****>> (idem).*

L'attività insistita della lama nella ferita comprovata dal "maciullamento" dei tessuti è indice della forza e della violenza nell'uso del coltello. Se tale forza fosse stata impressa con il coltellaccio in esame, lo stesso, per le sue dimensioni avrebbe attraversato il collo da parte a parte. Ed invece, tutti e tre i tramezzi della ferita si sono arrestati alla stessa lunghezza.

Il Prof. Torre ha affermato che <<*è impossibile che un coltello con quel filo e quella lunghezza sia andato giù così poco perché sono tutte parti molli tenuissime quelle che ha incontrato, se poi lei mi dice c'è una persona immobile e c'è uno che gli fa così sul collo, va su e giù tre volte accuratamente limitandosi a non andare oltre diciamo che è possibile, ma sono situazioni che nella realtà è difficile immaginare*>>.

Ulteriore riprova dell'uso di un coltello di ridotte dimensioni è anche l'individuazione, nella escoriazione al di sotto della ferita più grande, dell'impronta del manico del coltello.

Tale impronta dissolve ogni dubbio circa la possibilità che sia penetrata la lama di un coltello di oltre 17 cm.

Tale ipotesi, rappresentata dal dott. Lalli nella esecuzione dell'autopsia del cadavere ha trovato conferma nelle deposizioni rese dai periti escussi.

Anche il prof. Cingolani, perito medico legale in sede di incidente probatorio, ha descritto l'impronta in parola:

- <<D: Tra le due ferite, sulla parte sinistra del collo della vittima, può essere considerata questa escoriazione la contusione cutanea dovuta al manico del coltello? PERITO – (Fuori microfono) Potrebbe, sì>> (trascrizioni udienza 19 settembre 2009, pag. 97).
- <<Fra le due ferite, **può essere compatibile con l'azione del manico? Sì.** (trascrizioni udienza 19 settembre 2009, pag. 98).
- D: Lascia ipotizzare concretamente che si possa trattare del manico del coltello? PERITO – E' compatibile con questa ipotesi, sì, sì, sì>> . (trascrizioni udienza 19 settembre 2009, pag. 98).
- D: <<Nel caso in cui fosse stato il manico quindi, dobbiamo ipotizzare che la lama sia **entrata completamente?** PERITO – **Certamente**>>(trascrizioni udienza 19 settembre 2009, pag. 98).

Gli stessi consulenti hanno, altresì, fornito un'adeguata spiegazione della lunghezza minore della ferita destra. In questo caso, infatti, la lama si è arrestata perché ha trovato davanti a sé l'ostacolo dell'osso mandibolare.

Gli argomenti sin qui riportati dimostrano l'impossibilità di ritenere il coltello reperto 36 l'arma del delitto.

4. La Corte di Assise, lungi dall'argomentare circa l'identità del coltello in parola come l'arma che ha ucciso Meredith, si limita ad un tentativo maldestro di confutare le osservazioni difensive circa l'incompatibilità dell'arma.

Anche sotto tale profilo gli argomenti della Corte si prestano a numerose censure: La Corte, senza alcuna logica né credibilità razionale esclude che i tre tramiti di 8 cm ed il cd maciullamento descritto siano derivati da una reiterazione di colpi. Secondo la Corte, infatti, <<*un aggressore animato dall'intento di uccidere (sic) alla constatazione che la morte non si era ancora verificata avrebbe dovuto dirigere la propria azione verso altra regione corporea anziché insistere in quella che, attinta, si era rivelata inidonea*>> (sent. pag. 171).

Per questo motivo, continua la Corte, l'aggressore non sarebbe stato minato da volontà omicida, ascrivendo il delitto nella categoria del dolo eventuale. Come lo descrive la stessa Corte: <<*intento omicidiario caratterizzato, dunque, da dolo eventuale e cioè dall'accettazione del rischio dell'evento morte verificatosi in*

conseguenza di una condotta diretta ad altri scopi (piegare la volontà della vittima, costringerla a subire un'attività alla quale non voleva sottostare, impedirle di gridare e di opporre ulteriore resistenza)...>> (sent. 172).

La mancanza del proposito omicida conduce la Corte a ritenere che il maciullamento rinvenuto all'interno della ferita non sarebbe derivato da una reiterazione di colpi ma <<*il risultato della reazione della vittima la quale, in disperati movimenti di difesa tentava di ritrarre la parte del corpo colpita riuscendo, però a realizzare pochi e limitati spostamenti così che il coltello che aveva infisso nel collo creava una sorta di maciullamento nei tessuti interessati*>> (sent. idem).

La osservazione della Corte, disancorata da prove o leggi scientifiche, non ha considerato la credibilità razionale di una ipotesi nella quale la vittima, in un concitato e convulso movimento di allontanamento dall'arma si sia procurata **per almeno tre volte** tramite dell'esatta lunghezza di 8 cm.

In altre parole, il collo della vittima, nonostante un coltello di 17 cm di lama, avrebbe arrestato il suo movimento **sempre alla distanza di 8 cm.**

A ciò si aggiunga l'assoluta carenza di riscontro logico-scientifici nella spiegazione fornita per affermare che non vi fu violenza nell'imprimere i colpi, ovvero che vi era solo intento intimidatorio in chi procurava le ferite alla vittima.

L'impossibilità di tale eventualità è illustrata dal prof. Torre:

<<Un va e vieni di un coltello in parti molli non è facile controllarsi, non andare fino in fondo e a me par strano che uno che insiste con quella tenacia in un inserimento di un coltello che neanche una volta in quei tre colpi gli sia andata più giù, invece tutti questi tramite vanno a finire a 8 centimetri, allora cos'è ha preso la lama a 8 centimetri e ha usato il coltello prendendolo a 8 centimetri dalla punta. PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Ma anziché l'evidente violenza che presuppone anche la volontà omicida abbastanza determinata, no? CONSULENTE - Ma di solito uno che sgozza un altro vuole ucciderlo. PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA COMODI - Al posto dell'evidente violenza quell'andare e venire del coltello che non si conficca mai fino in fondo

non può dipendere anche dai movimenti della vittima e dell'agente?
CONSULENTE - Direi proprio di no. PUBBLICO MINISTERO
DOTT.SSA COMODI - Perché? CONSULENTE - Ma perché la violenza
di un colpo inferto che la vittima si sia girata dall'altra parte per tre volte
nello stesso modo per evitare che il coltello penetrasse di più non lo so,
beh ma allora a questo punto si possiamo dire tutto>> (trascrizioni 6
luglio 2009, pag. 46)

5. Ancora una volta le osservazioni del consulente della difesa si presentano le più scientificamente e logicamente attendibili. In via analogamente congetturale la Corte di Assise motiva circa la presenza di un secondo coltello con il seguente brano:

*<<Il complesso delle lesioni arrecate nella zona sottomentoniera evidenzia **un quadro lesivo complessivo disomogeneo** e tale da rendere difficile ritenere che il medesimo coltello, utilizzato quindi dalla stessa persona, abbia potuto **provocare un quadro lesivo che non appare omologabile e tale da consentire di ritenere che sia stato utilizzato un solo coltello**>> (sent. pag. 170).*

Tale asserzione apodittica non trova alcun appiglio ma disattende alcune precise ed indiscutibili indicazioni fornite dal collegio peritale e da tutti i consulenti tecnici.

Nessuno dei medici legali ha, infatti, parlato di quadro lesivo <<*disomogeneo*>> o non <<*omologabile*>>; né la Corte ha indicato gli elementi tecnico scientifici che conducono a tale tipo di valutazione, e dunque, all'affermazione di due diverse armi che hanno attinto il collo della vittima.

Ed, invero, le conclusioni della Corte sono contraddette dal parere unanime dei consulenti, già diffusamente riportato, secondo cui un'unica arma (più piccola) può aver prodotto tutte le ferite.

Come già visto, infatti, sino all'adesione da parte del prof. Bacci agli argomenti difensivi circa l'incompatibilità del coltello relativamente alla ferita minore, non è mai stato ipotizzato l'utilizzo di due armi, a riprova dell'inverosimiglianza e implausibilità delle modalità di condotta in parola.

A prescindere dall'assenza di qualsiasi prova circa tale secondo coltello, si ritiene riportare le parole del prof. Torre più esplicative di qualsiasi altro discorso: <<*Lei mi parla di due coltelli, ora sarebbe la prima volta nella storia che si vede uno scannamento fatto con due coltelli e da due persone*>> (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 47).

C) Le Indagini genetiche. Istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

1. La Corte di Assise avrebbe dovuto escludere la prova del DNA relativa al reperto 36 o comunque disporre una perizia genetica.

Esclusa la prova che il coltello sequestrato nell'abitazione del Sollecito sia l'arma del delitto, sulla base dei rilievi circostanziali e medico legali precedentemente svolti, è opportuno analizzare le indagini genetiche condotte sul reperto in parola. E' inutile soffermare l'attenzione sull'importanza, pressoché esclusiva, della prova scientifica e, genetica in particolare, nel processo a carico di Amanda Knox. Vale, tuttavia, immediatamente affermare che è errato attribuire autonomo rilievo alla prova scientifica proprio per la delicatezza e le criticità che pone, quando la stessa sia accompagnata da elementi circostanziali inverosimili ed improbabili quali quelli relativi al caso di specie.

Nelle premesse generali alla propria esposizione la dott.ssa Stefanoni, genetista della Polizia Scientifica, ha affermato che l'obiettivo dell'indagine scientifica è <<*offrire innanzitutto un riscontro oggettivo all'Autorità giudiziaria che ovviamente segue il caso, a dichiarazioni, testimonianze, a tutto ciò che può essere... diciamo rientrare, ecco, nell'ambito dell'indagine mediante appunto un'analisi che per sua natura è oggettiva, e poi mettere soprattutto questo in relazione qualunque individuo di cui si identifica il DNA con un oggetto, un luogo, una persona specifica*>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 6).

Si parla correttamente della prova scientifica come riscontro. Nel caso di specie, contrariamente a tale affermazione di principio, l'unico sottilissimo filo che lega il coltello in parola con il delitto di Meredith Kercher sarebbe il risultato genetico

della traccia B asseritamene rinvenuta sulla lama del reperto 36 rivelatasi <<*too low*>> (**insufficiente – troppo bassa**) e, rivelatasi altresì, **non essere sangue**.

Un legame così debole e fragile necessitava di un approfondimento peritale che la difesa ha provveduto a richiedere. La Corte di Assise ha negato le istanze di perizie sulla base del rilievo che <<*I numerosi consulenti e anche testi che sono stati sentiti su aspetti tecnico scientifici hanno portato all'attenzione della Corte e delle parti una pluralità di elementi e di valutazioni rispetto ai quali non si ravvisa la necessità, connotata dai caratteri richiesti dall'art. 507 cpp, di disporre ulteriori perizie e ciò anche in relazione al complesso degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale*>> (ordinanza 9 ottobre 2009).

Nonostante le numerose lacune, omissioni, e incongruenze circa lo svolgimento e l'interpretazione delle analisi genetiche sul reperto 36, e l'assoluto contrasto tra le valutazioni della genetista della Polizia Scientifica e quelle dei consulenti delle difese, la Corte di Assise ha ritenuto non necessario un accertamento terzo ed imparziale per affermare che la traccia B del coltello conduca alla responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, di Amanda Knox nell'omicidio dell'amica.

Orbene, vorrà codesta Ill.ma Corte di Assise di Appello rilevare come il provvedimento impugnato non possa condividersi.

2. La motivazione della Corte, anzitutto, non si profila adeguata per il rigetto delle richieste di perizia avanzate dalle difese dei due imputati, in quanto, apodittica e meramente apparente, si limita a richiamare genericamente il numero dei consulenti escussi e le pluralità di valutazioni espresse, senza valutare specificamente le profonde divergenze nei vari pareri espressi.

La Suprema Corte ha statuito l'importante principio secondo cui: <<*In tema di istruttoria dibattimentale, il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; pertanto, il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e l'assenza di una adeguata motivazione,*

censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza>> (Cass. Pen., sez. V, 11 ottobre 2005 n. 38674).

E' evidente come nel caso di specie il rigoroso obbligo motivazionale non sia stato ottemperato.

3. L'ordinanza impugnata è illegittima anche nel merito in quanto il dibattimento ha dimostrato l'assoluta necessità di un accertamento peritale in ordine alla prova genetica.

Sul punto è necessario premettere alcune brevi annotazioni.

Gli accertamenti genetici, compiuti dalla dott.ssa Stefanoni, genetista della Polizia Scientifica, e riportati nella Relazione Tecnica Indagine di Genetica Forense del 12 giugno 2008, sono stati illustrati nel corso delle udienze del 22 e 23 maggio 2009.

All'epoca dell'esame della genetista, tuttavia, le difese degli imputati avevano a disposizione unicamente le informazioni relative all'attuazione delle indagini genetiche ricavabili dalla citata consulenza tecnica e dal contenuto della deposizione della genetista dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare nell'ottobre 2008.

Nonostante, infatti, le reiterate richieste della difesa tese ad ottenere alcuni dati necessari per la valutazione e la interpretazione dei profili biologici individuati dalla Polizia Scientifica, soltanto nel luglio 2009, nel corso del controesame del prof. Tagliabracci, consulente della difesa di Raffaele Sollecito, la Procura ha "rivelato" la sussistenza di ulteriore documentazione conferente gli accertamenti genetici.

Per tale motivo, la Corte di Assise ha sospeso l'esame del consulente, ha imposto un termine alla Procura per il deposito della nuova documentazione ed ha rinviato il dibattimento per la prosecuzione dell'attività istruttoria.

Solo in data **30 luglio 2009**, e, dunque, in epoca successiva all'esame del consulente della Polizia Scientifica, sono stati messi a disposizione delle difese alcuni documenti di significativa importanza per l'analisi dell'affidabilità delle indagini genetiche: i report relativi a alla quantificazione del dna estratto dai vari campioni e i cd SAL descrittivi dello Stato Avanzamento Lavori.

Come già sottolineato, i consulenti della difesa Knox, sin dalle indagini preliminari e, successivamente, in udienza preliminare, avevano evidenziato la rilevanza dei dati relativi alla quantificazione del Dna, con particolare riguardo alla traccia B del reperto 36, al fine di operare una corretta interpretazione del risultato indicato dalla genetista.

Nel commento ai risultati dell'indagine biologica a firma della dott.ssa Gino del settembre 2008 veniva rappresentato il rilievo indicato nei termini che seguono:

- <<*L'elettroferogramma relativo al prelievo eseguito sulla lama è caratterizzato da picchi elettroforetici per lo più inferiori a 100 RFU (talvolta anche sotto i 50 RFU); per una corretta valutazione sarebbe, quindi, **necessario**, come abbiamo sopra ricordato, **conoscere la quantità di Dna, le condizioni di amplificazione, la riproducibilità del dato.** Precisando che, qualora si avesse notizia che il risultato fu ottenuto in un solo esperimento (non sia stato, insomma riproducibile), cauto e corretto metodo scientifico imporrebbe di escluderlo dalla complessiva indagine>> (Relazione citata acquisita al fascicolo per il dibattimento, pag. 3).*

Orbene, con il deposito della documentazione nel luglio 2009 sono emerse numerose ed insormontabili incongruenze delle informazioni ivi riprodotte se confrontate con quelle riportate nella Relazione di Indagine di Genetica Forense e, altresì, con i dati riferiti dalla dott.ssa Stefanoni nel corso delle sue audizioni in udienza preliminare e in dibattimento.

Incongruenze tali da minare significativamente l'affidabilità e la correttezza degli esiti dell'indagine genetica della traccia in commento.

In particolare, dalla lettura del report di quantificazione del campione B del reperto 36 depositato nel luglio 2009, si evince –diversamente da quanto affermato dalla dott.ssa Stefanoni in precedenza- che la quantificazione del reperto, effettuata con un apparecchio denominato Fluorimetro Qubit, ha fornito esito “**too low**”, in italiano “**troppo basso**” od “**insufficiente**”. Si è appreso, pertanto, un dato che mai era emerso nel corso dell'intero processo.

Nella Relazione tecnica del giugno 2008, pur non essendo specificato lo

strumento per quantificazione dei campioni A e B del reperto 36, veniva esplicitamente riportato un'informazione assolutamente difforme, ovvero che l'esito della quantificazione **era positiva**: <<... *le tracce risultate **positive alla quantificazione** (tracce A e B), sono state sottoposte ad amplificazione e successiva elettroforesi capillare ...>> (Relazione di Indagine Genetica Forense, pag. 78).*

Nel corso dell'audizione dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare, la genetista aveva affermato che la metodica utilizzata per la quantificazione del campione B del reperto 36 era la Real-time PCR e che la quantificazione (già indicata come **positiva** nella Relazione) era <<... *nell'ordine di qualche centinaio di picogrammi ...>>(trascrizioni udienza 4 ottobre 2008, pag. 178).*

E' di assoluta evidenza la difformità, di rilievo sostanziale, in ordine alla quantificazione del campione B) del reperto 36.

Nella relazione, infatti, era scritto che la quantificazione del campione B era risultata **positiva**. La dott.ssa Stefanoni aveva spiegato il dato in parola, e, nel corso dell'udienza preliminare aveva rappresentato la quantità della traccia B nell'ordine di **qualche centinaio di picogrammi**, risultato ottenuto con lo strumento Real Time Pcr.

I report di quantificazione acquisiti agli atti nel luglio 2009, invece, attestano un dato significativamente discordante, ovvero che la quantificazione della traccia B del reperto 36 ha dato esito **negativo** (“**too low**”).

E' appena il caso di rappresentare che la quantificazione è la fase di estrazione del Dna che consente di stabilire <<*se nella provetta c'è DNA e in quale quantità*>> (sent. pag. 189).

Il significato letterale dell'espressione riportata a proposito della traccia B non lascia spazio a dubbi: sulla base delle informazioni fornite dal macchinario utilizzato per la quantificazione in corrispondenza della traccia B del reperto 36 non vi era Dna o comunque il Dna rinvenuto non era sufficiente per una successiva amplificazione.

Entrambi i consulenti della difesa hanno affermato che l'informazione circa la quantificazione negativa della traccia B cancella in radice **la possibilità di**

considerare valido il relativo accertamento genetico.

La dott. Gino ha lucidamente spiegato che

*<<la R too low cioè dire troppo bassa, troppo bassa cioè significa troppa poca sostanza per poterla studiare, per poterla esaminare. Il Professor Tagliabracci che in materia è sicuramente molto più esperto di quanto non sia io ci ha detto nella sua deposizione che quando il tecnico, lo scienziato di trova di fronte una R di questo tipo **non può e non deve andare avanti, procedere oltre nell'indagine** per un motivo semplicissimo perché quali che saranno le risposte che lui potrà ottenere procedendo nello studio delle indagini comunque sia saranno delle risposte contestabili, non saranno mai delle risposte certe con quel grado di certezza che l'indagine genetica ci ha abituato>>* (trascrizioni udienza 25 settembre 2009, pag. 100).

Il prof. Tagliabracci ha evidenziato quanto segue:

<<Too low è al di sotto di 10 picogrammi microlitro ma potrebbe essere anche zero, potrebbe non esserci DNA. Too low significa troppo basso, significa che non c'è stata una R, la macchina non mi ha dato un numero, la macchina non è stata in grado di rilevare presenza di DNA.

D - Ma quando io che sono un consulente, un esperto trovo come quantità una quantità così bassa che mi costringe a scrivere too low cosa devo fare?

*R - Io penso che **debbono arrestare le indagini**, l'analisi.... Perché se la quantità è troppo bassa in questo microlitro comunque potrebbe essere pari a zero, too low significa che al di sotto di 10 picogrammi potrebbe anche non esserci DNA>>* (trascrizioni udienza 14 settembre 2009, pag. 46).

Tale quadro relativo agli esami genetici che, si ribadisce, contrastava con quanto scritto nella relazione e quanto affermato dalla dott.ssa Stefanoni in più occasioni, rendeva obbligatorio e doveroso l'accertamento peritale.

4. Nondimeno, la Corte ha ritenuto che la quantificazione negativa della traccia B del reperto 36 espressa con la dizione “too low” non inficia in alcun modo il risultato dell’indagine genetica.

Di fronte alle fondate eccezioni rivolte dai consulenti della difesa è lecito Drsi di quali cognizioni tecnico-scientifiche -in assenza di una perizia- la Corte di Assise disponga per controdedurre a quanto scientificamente e tecnicamente illustrato dai consulenti tecnici.

Al riguardo, deve precisarsi come nessun richiamo può essere operato alla deposizione della dott.ssa Stefanoni, le cui osservazioni riguardo al reperto 36 riferivano, come più volte ricordato, ad una <<*quantificazione positiva ... nell’ordine di qualche centinaio di picogrammi*>>, cioè prendendo le mosse da un dato rivelatosi scorretto o comunque inesatto.

L’osservazione in parola è ancor più significativa se si considerano gli argomenti della Corte a sostegno del proprio giudizio di affidabilità dell’accertamento genetico.

Per tentare di giustificare l’attendibilità dell’indagine genetica, infatti, i Giudici di prime cure arrivano addirittura ad affermare che la traccia in commento sia <<*indicativa di un quantitativo di DNA pari alla soglia massima di too low, ovvero 9,99 picogrammi*>> (sent. pag. 311); valutazione tecnico scientifica che nessun consulente ha espresso o avrebbe potuto esprimere.

5. L’assoluta indispensabilità di un accertamento peritale emerge nelle valutazioni di affidabilità dell’indagine genetica in esame. Sostiene sul punto la Corte che <<*se il dato che emerge è leggibile ed interpretabile ed è stata eseguita la corretta pratica di laboratorio, il risultato è affidabile*>> (sent. pag. 310).

L’assunto in parola non appare condivisibile e si presta a numerose censure.

Nella valutazione di affidabilità dell’accertamento genetico in parola, la Corte di Assise recepisce acriticamente quanto sostenuto dalla dott. Stefanoni e considera quale unico requisito per l’affidabilità degli accertamenti genetici <<*la corretta pratica di laboratorio*>>. Se è stata osservata la corretta pratica di laboratorio, viene affermato, e vi è un risultato leggibile non possono essere mossi dubbi all’affidabilità del medesimo risultato.

Orbene, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato proprio il mancato rispetto delle norme che presiedono la corretta attuazione delle procedure di estrazione del Dna. Prima di analizzare specificamente le innumerevoli omissioni e pratiche erranee nella esecuzione degli accertamenti di tipo genetico, è opportuno specificare cosa debba intendersi per corretta pratica di laboratorio.

Dalle diverse deposizioni è possibile ricavare significativi riscontri per la individuazione dei criteri che sovrintendono la correttezza nell'attuazione delle procedure di laboratorio.

Vale riportare, anzitutto, quanto affermato dal Direttore della Polizia Scientifica di Roma, dott. Intini in proposito:

- *<<il personale della scientifica che opera in un campo tecnico scientifico non può non seguire dei protocolli, delle regole e delle tecniche. Le attività di laboratorio sono esclusivamente svolte seguendo gli standards scientifici internazionali, le attività di laboratorio dove si svolge il processo scientifico vero e proprio che deve seguire questi protocolli, questi standards internazionali>>* (trascrizioni 23 aprile, pag. 22).

Ed ancora:

- *<<per raggiungere il risultato si deve seguire un protocollo con degli standards internazionali>>* (trascrizioni 23 aprile, pag. 60).
- *<<Sono certo che (gli operatori della scientifica) usano gli standard internazionali nelle procedure e nelle interpretazioni dei dati>>* (trascrizioni 23 aprile, pag. 24).
- *<<Un riferimento per noi è l'ENFI, sarebbe il network europeo degli istituti di scienze forensi...quindi noi seguiamo queste regole internazionali anche nell'attività>>* (trascrizioni 23 aprile, pag. 24).

Analogamente la dott.ssa Torricelli, consulente di parte civile, la quale ha illustrato il significato di corretta pratica di laboratorio ed ha affermato che:

- *<<Per poter avere il consenso di lavorare in buona pratica di laboratorio e che non sia una propria opinione personale è quella di riconoscersi all'interno di una società scientifica, nazionale ed internazionale in modo che ci sia un consenso generale di come affrontare, di come... il tipo di*

lavoro che deve essere quindi eseguito, che tipo di metodologia, che tipo di approccio, che tipo di risposte, che tipo di analisi>> (trascrizioni udienza 5 giugno 2009, pag. 81).

Lo stesso concetto è stato espresso dalla dott.ssa Stefanoni:

➤ <<**D** - *Dottoressa, a proposito delle raccomandazioni della comunità scientifica di cui abbiamo abbondantemente parlato, lei ha precisato rispondendo al Pubblico Ministero “Non si tratta di leggi”, si può dire che sono delle regole della comunità scientifica?*

*R – Delle **raccomandazioni**, sì, se lei per regole intende...*

D – Da chi provengono?

*R – Da **organi ufficiali** tipo, ecco, ISFG, che è un organo **diciamo riconosciuto a livello internazionale**...*

D – Volevo sapere chi è la fonte, cioè non sono dei privati, sono...

R – No, fanno parte anche privati o istituzioni pubbliche, diciamo, ovviamente devono avere...

D – A cosa servono queste raccomandazioni?

*R – Diciamo a **dettare delle regole delle buone pratiche**, a suggerire più che dettare, a suggerire delle buone pratiche **affinché il risultato ottenuto possa essere non solo uniforme dal punto di vista delle diverse possibilità di analisi** che possono essere fatte, ma anche proprio per il contenuto che questi possono avere>> (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 127).*

Corretta pratica di laboratorio significa, dunque, rispetto delle linee guida dettate nei protocolli della comunità scientifica internazionale.

Preme in questa sede sottolineare l'inosservanza delle regole previste dai Protocolli Internazionali.

E' pacifico ed indiscusso che la dott.ssa Stefanoni non ha ottemperato alle linee guida previste dalla Comunità Scientifica Internazionale, ma ha adottato delle procedure che si pongono in contrasto con quanto sancito nei Protocolli internazionali sotto molteplici aspetti.

5.1 La quantificazione negativa

La dott.ssa Stefanoni, in presenza di una quantificazione negativa avrebbe dovuto interrompere l'esame della traccia B del reperto 36).

Tale scelta era l'unica percorribile e conforme ai Protocolli Internazionali e a quanto espresso dalla stessa genetista. Nella descrizione delle operazioni che sottintendono l'estrazione del DNA, la genetista ha descritto la quantificazione come una delle **fasi fondamentali** indicata **nei protocolli internazionali** per l'estrazione del DNA, in assenza della quale non si può operare:

- <<la procedura da protocollo..., le **procedure** che sono **indicate nella slide 10**, cioè se **non si attuano queste procedure non si può lavorare**, cioè non si può estrarre il DNA, quantificarlo >> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 13).
- <<...Il nostro DNA subisce la fase successiva di analisi che è la **quantificazione**, cioè noi determiniamo se c'è e che **quantità di DNA noi abbiamo nella nostra provetta**>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, idem).

Dalle dichiarazioni della genetista è, pertanto, possibile individuare due nozioni importanti:

- 1) La quantificazione è una fase **fondamentale** nella procedura di estrazione del DNA.
- 2) La quantificazione ci permette di stabilire <<**se c'è e che quantità di DNA**>> è presente in una provetta.

L'ulteriore dato confermato più volte dalla stessa dott.ssa Stefanoni è che solo in presenza di una **quantificazione positiva** si può procedere ad una **estrazione utile** di DNA.

Al riguardo, sono dirimenti le osservazioni con le quali la genetista ha spiegato i motivi per cui non ha riportato il dato della quantificazione nella Relazione di indagine genetica forense:

- <<perché c'è a monte la valutazione del biologo che dice: **la quantificazione è stata fatta, è positiva, significa che ho una quantità utile per l'estrazione del DNA**>> (trascrizioni udienza 4 ottobre 2008, pag.); ed ancora: <<**semplicemente per non riportare dei numeri che**

potrebbero dare adito ad errori... per cui se io metto quantificazione eseguita e metto il risultato positivo, perché in realtà eseguita si riferisce all'estrazione del DNA, quindi alla riga precedente, quindi estrazione traccia A eseguita, la riga diciamo sottostante rispetto alla quantificazione indica invece il risultato, quindi con questo quadratino con uno spunto io indico positivo, cioè la quantificazione è...

D – È stata fatta. R – È stata fatta ma è quantitativamente diciamo utile per eseguire un'amplificazione, questo è il concetto, altrimenti ci sarebbe un cerchietto con la X dove dice quantificazione negativa>> (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 136 e ss).

La quantificazione, dunque, quale fase fondamentale nella estrazione del Dna consente al genetista di sapere quando una traccia è <<quantitativamente utile>> per la successiva amplificazione.

Laddove la quantificazione è negativa non si può procedere oltre. Negli stessi termini si esprime la dott.ssa Stefanoni nella Relazione tecnica, laddove ha precisato che gli **estratti negativi** alla quantificazione **non** sono stati ritenuti **utili** per l'**estrazione** del Dna:

- <<tutti gli estratti delle tracce analizzate relativi ai reperti 67,68,69,70, 71,72,73, 74, 75, 76, 77,78,79,80 e 83 sono risultati **negativi** all'analisi di **quantificazione** e pertanto **non** sono stati ritenuti **utili per la successiva amplificazione del DNA**>> (Relazione Stefanoni, pag. 119 ess).
- <<tutti gli estratti derivanti dalle tracce A, B, C, D, E, F appartenenti al reperto 192 sono risultati **negativi** all'analisi di **quantificazione** e pertanto **non** sono stati ritenuti **idonei per la successiva fase di amplificazione ed elettroforesi**>> (Relazione Stefanoni, pag. 233).
- <<tutti gli estratti derivanti dalle tracce A, B, C, D appartenenti al reperto 193 sono risultati **negativi** all'analisi di **quantificazione** e pertanto **non** sono stati ritenuti **utili per la successiva amplificazione del DNA** >> (Relazione Stefanoni, pag. 234).

- <<l'estratto di DNA derivante dalla traccia A, essendo risultato **negativo alla quantificazione non è stato ritenuto idoneo alla successiva fase di amplificazione ed elettroforesi capillare. Le indagini pertanto non sono proseguite**>> (Relazione Stefanoni, pag. 236).

La stessa dicitura è indicata con riferimento ad innumerevoli altri reperti: 196, 197, 199, 201, 204, 205 e così via.

Emerge, dunque, in maniera incontestabile come, in assenza di una quantificazione positiva, non possa essere estratto utilmente ed affidabilmente il dna da una traccia. Proprio le osservazioni della genetista della Polizia Scientifica risultano dirimenti per stabilire che, in presenza di una quantità di Dna “too low”, l'esito è inattendibile.

La Corte, come evidenziato, elude la questione relativa alla **quantificazione negativa** e sostiene che non vi è alcun pregiudizio per l'affidabilità dell'analisi.

Laddove vi sia un risultato interpretabile, deduce la Corte, non assume alcun rilievo l'eventuale quantificazione negativa. In altri termini, il ragionamento seguito dalla Corte è che il criterio per stabilire se una quantità di Dna sia adatta per ottenere l'amplificato, è proprio che quell'amplificato sia stato ottenuto.

E' evidente che tale asserzione privi di rilievo e di significato la fase della quantificazione del Dna. Se, come ragiona la Corte, deve aversi riguardo solo al risultato, è legittimo chiedersi quale sia l'utilità e la funzione della fase di analisi concernente la determinazione della quantità di Dna presente in una traccia. Si potrebbe omettere la fase della quantificazione ed amplificare direttamente l'estratto.

E' di intuitiva comprensione che così non è, perché la quantificazione, come ricordato, ha un'autonoma importanza nella valutazione ed interpretazione di un profilo genetico.

5.2 Low Copy Number

Gli argomenti dianzi esposti escludono in radice la possibilità di una valida analisi su una traccia che sia indicata come insufficiente e troppo bassa.

Per completezza dell'esposizione, tuttavia, va precisato che fino al deposito della documentazione del 30 luglio 2009, le informazioni a disposizione della difesa indicavano la presenza di una bassa quantità di dna, denominato nella scienza genetica Low Copy Number.

Orbene, nei protocolli emanati dalla Comunità Scientifica Internazionale sono indicate le regole che occorre rigorosamente rispettare per valutare e correttamente interpretare i campioni biologici di quantità inferiore ai 100 (o anche 200) picogrammi. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in parola, l'esame di una traccia biologica esigua non può ritenersi affidabile.

Nella relazione tecnica a firma della dott.ssa Gino del settembre 2008 veniva già segnalato che <<la presenza di esigue quantità di DNA deve **mettere in guardia** l'operatore, in quanto è possibile che **compaiano** durante l'amplificazione degli **artefatti**, quali l'amplificazione stocastica di solo uno dei due alleli di un eterozigote (allele dropout), lo **sbilanciamento** di allelico (allele imbalance), la presenza di *stutter bands* che originano da un errore dell'enzima Taq polimerasi che crea artificialmente un'unità ripetuta inferiore rispetto all'allele associato. Perciò quando si operi su esigue quantità di materiale genetico – concludeva la genetista- è necessario essere **molto cauti nell'interpretazione dei risultati**, non fermandosi ad una sola caratterizzazione, ma **ripetendo più volte l'amplificazione** per valutare quanto il profilo ottenuto sia **affidabile e riproducibile**. Esiste, inoltre, per l'estrema sensibilità della metodica dell'amplificazione (in grado di caratterizzare anche una singola molecola di DNA), la possibilità di creare una falsa esclusione o una falsa compatibilità, dovute alla **possibile contaminazione** da parte di questa ipotetica singola molecola>> (Relazione settembre 2008, pag. 1).

La dott.ssa Gino nel corso del dibattito ha ulteriormente chiarito che:

<<al di sotto dei **100 picogrammi** cioè quando noi lavoriamo con **low copy number** è ancora possibile effettuare tutti quei processi che vanno dall'amplificazione e ottenere un profilo genetico ma nel momento in cui noi andiamo ad **interpretare** il risultato ci dobbiamo ricordare in che condizioni stiamo lavorando e quindi dobbiamo ricordarci **che esistono**

delle linee guida che ci dicono: “se vuoi interpretare quel risultato devi fare queste cose, devi comunque assicurare che due, tre quattro punti vengano effettuati”>> (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 92).

In particolare, i protocolli citati raccomandano le seguenti cautele per la corretta interpretazione dei profili genetici da esigue quantità di materiale genetico:

- l'amplificazione degli estratti deve in questi casi essere condotta almeno in duplicato;
- un determinato allele dovrebbe essere riportato nel profilo genetico finale unicamente se identificato in almeno due esperimenti differenti;
- è sconsigliabile la concentrazione del campione;
- l'altezza minima per l'interpretazione di un allele è 50 RFU.

Nessuna delle indicazioni riportate è stata rispettata dalla genetista della Polizia Scientifica.

Con riguardo alla ripetizione dell'amplificazione, la dott.ssa Stefanoni si esprime in modo conforme -in linea di principio- circa la necessità di ripetere l'amplificazione.

➤ <<D L'esame su un dato di traccia di questo genere dovrebbe essere ripetuto più volte per essere ritenuto affidabile? In teoria sì>>...un dato ovviamente **per essere ritenuto valido** deve essere **ripetibile**>> (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 21).

➤ <<In teoria è **buona norma** ove possibile **attuare questa procedura**>> (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 23).

Nella pratica, tuttavia, la genetista ha deciso di amplificare l'estratto in un'unica soluzione con il criterio, - poco scientifico- , di <<o la va o la spacca>> .

Il mancato rispetto dei protocolli internazionali viene spiegato dalla genetista con la affermazione davvero singolare che si tratti di <<**una raccomandazione, ma non è un obbligo**>> (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 25).

Diversamente, si è già evidenziato l'elevato valore ed incidenza dei Protocolli Internazionali nella corretta pratica di laboratorio e nella valutazione dei dati.

Vale rilevare, a tal punto, che la ripetizione dell'amplificazione, necessaria secondo le citate linee guida, non equivale alla ripetizione della corsa

elettroforetica, realizzata dalla dott.ssa Stefanoni. Tuttavia, va segnalato che la ripetizione della corsa elettroforetica conferma l'inaffidabilità in quanto il risultato della seconda è stato peggiore della prima per la perdita di informazioni. La dott.ssa Stefanoni ha precisato il dato in parole.

➤ <<È stata ripetuta la corsa elettroforetica aumentando la quantità di amplificato messo nella provetta per l'analisi elettroforetica, risultato che per alcuni aspetti è migliore **per altri è peggiore perché ho perso delle informazioni cioè ho perso degli alleli ma ne sono comparsi altri. E questo è un dato disponibile**>>. (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 181).

- La concentrazione dell'amplificato.

I Protocolli Internazionali più volte richiamati sconsigliano la concentrazione del Low Copy Number Dna.

Dalla esame della relazione tecnica a firma della dott.ssa Stefanoni è scritto che la traccia B del reperto 36 non è stata concentrata. Diversamente nel corso dell'udienza preliminare la dott.ssa Stefanoni affermava di aver proceduto alla concentrazione anche della traccia 36 B (trascrizioni udienza 4 ottobre 2008, pagg 177 e 178). Sulla base di tale dato il consulente tecnico aveva asserito che l'analisi genetica della traccia B del reperto 36 (coltello) non poteva essere ripetuta.

Anche in questo caso, quindi, le indagini genetiche non sono state svolte secondo le prescrizioni dei Protocolli internazionali.

- l'interpretazione degli alleli

I Protocolli Internazionali prescrivono nella interpretazione di profili genetici la considerazione cd picchi che hanno un'altezza superiore ai 50 RFU.

Ed, invero il criterio distintivo tra un allele ed una stutter (un artefatto che non va valutato nella interpretazione del profilo genetico) è l'altezza del picco. L'altezza minima di un picco non deve essere inferiore ai 50 RFU. Orbene, laddove tale altezza sia inferiore ai 50 RFU non è possibile distinguere un allele da un artefatto, con la conseguenza che non è consentito interpretare correttamente un profilo genetico.

La dott.ssa Gino ha spiegato che:

<<se c'è questo piccolo picco che procede un picco molto grande, se è meno del 15 per cento della sua altezza lo considero una stutter band, quando lavoro in condizioni di low copy number DNA queste stutter band possono arrivare a essere il **30, 40 per cento dell'allele principale**" ecco quindi che diventa **assai difficile distinguere** da un allele vero, quindi quando si lavora su quantità di materiale genetico è... piccole quantità di materiale genetico è **necessario essere molto cauti nell'interpretazione**>>.

La stessa dott.ssa Stefanoni ha rilevato al riguardo come esista un maggior rischio di inaffidabilità del risultato in ipotesi di RFU bassi.

Vale riportare quanto affermato in proposito:

➤ <<Esiste un **maggiore rischio di inaffidabilità** del risultato quando l'R.S.U. è basso?

Risponde la dott. Stefanoni **Esiste un maggiore rischio di inaffidabilità sicuramente** (pag. 12)

Quando il valore di R.S.U. è basso?

Al di sotto dei 50 R.F.U. inizio ad avere una maggiore attenzione nel valutare (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 21).

Ed ancora:

➤ <<Nello stesso punto genetico che ho definito prima **a cui osserviamo un 41 e 28**

Quindi per lei sarebbe già un pochettino a rischio

SI SI SI>> (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 21)

Orbene, l'elettroferogramma relativo al reperto 36 riporta nella maggior parte dei casi picchi di gran lunga inferiore alla soglia minima di 50 R.F.U.

Così delineate le lacune nell'indagine genetica è legittimo affermare come la stessa non possa essere ritenuta assolutamente affidabile.

La consulente della difesa Knox ha illustrato che il macchinario per l'amplificazione non è stato utilizzato in conformità alle indicazioni dei protocolli internazionali e delle case costruttrici.

Per poter “rilevare” i picchi al di sotto dei 50 R.F.U., il macchinario per l’amplificazione è stato <<forzato>> in quanto se si fossero seguiti gli standards, **non sarebbe stato possibile ottenere alcun elettroferogramma.**

La dott.ssa Gino ha affermato:

- <<*i picchi sono assolutamente più bassi di quelli che abbiamo nell’elettroferogramma normale ma sono più bassi nonostante siano stati parametrati non già alle condizioni normali di indagine genetica previste dal costruttore per garantire un’esattezza della R ma sono stati parametrati ben al di sotto dei famosi 50 RFU che la comunità internazionale chiede per ottenere un esame del low copy number DNA che abbia una adeguata attendibilità, quindi cosa è successo? Tornando a questa immagine è successo che la Dottoressa Stefanoni per poter vedere qualche cosa da quell’estratto che aveva fatto non ha potuto utilizzare la macchina con i factory default cioè con i parametri del costruttore, coi parametri oggettivamente utilizzabili ma ha dovuto... si usa un termine sciocco, **violentarla** utilizzandola con dei parametri di RFU ben al di sotto perché voi vedete che i picchi sono intorno ai 20, 30, qualche volta a mala pena ai 40, quindi è evidente che se avessi utilizzato la macchina con i parametri di default questo è ciò che avrebbe avuto assolutamente il nulla>> (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 102).*

6. Tutte le indicazioni dettate dalla Comunità Scientifica Internazionale sinora riportate sono finalizzate ad assicurare l’affidabilità delle indagini genetiche e a scongiurare il rischio di contaminazione.

Deve premettersi sul punto che il rischio contaminazione non è eliminabile malgrado il rispetto di tutte le cautele.

Sul punto si sono espressi in maniera unanime tutti i consulenti.

La dott.ssa Gino ha chiaramente spiegato:

- <<*la contaminazione è possibile, è possibile sempre in ogni momento delle indagini che noi andiamo a fare spesso e volentieri anche se noi adottiamo tutte le misure precauzionali che vuol dire come ha già detto la Dottoressa Stefanoni cambiare i guanti manipolando ogni reperto, quando*

*si aprono delle provette contenenti materiale differente anche cambiarsi i guanti, usare una mascherina, esistono però delle contaminazioni che non derivano dalla non attenzione dell'operatore ma sono delle contaminazioni che possono capitare proprio perché noi abbiamo questa grande fortuna di avere a disposizione l'amplificazione, questa PCR chiamatela come vole... che amplifica, amplificando che cosa capita che aumentano il numero delle molecole non dell'intero DNA perché non andiamo a copiare come fanno... come succede nel (inc.) tutto l'intero DNA ma solo delle piccole parti che ci interessano, **questa amplificazione può dare un'eventuale contaminazione in campioni successivi, questo può capitare e questo nonostante si lavori in condizioni ottimali e seguendo tutte le regole, è un problema che tutti i laboratori credo affrontino**>> (6 luglio 2009, p. 106).*

Per questo motivo la Comunità Scientifica Internazionale ha emanato le regole che sono state precedentemente sintetizzate.

Orbene, per escludere l'eventuale contaminazione la Corte ha posto due argomenti: il primo consiste nel mancato riscontro di anomalie; il secondo si fonda sul rilievo che non è stato rinvenuto il profilo genetico di un soggetto estraneo alla vicenda.

Con riguardo al primo argomento, vale immediatamente precisare come, chi intenda attribuire rilievo ad una indagine di tal genere, è tenuto a dimostrare l'assoluto rispetto di quanto prescritto e indicato per evitare il rischio di contaminazione.

E' evidente, infatti, che sarebbe impossibile e diabolico richiedere la prova positiva di qualcosa che non si può né vedere né percepire.

Anche il secondo argomento non si rivela convincente.

Come i consulenti hanno esaustivamente illustrato è proprio il profilo genetico della vittima che evidenzia il maggior rischio di risultare contaminante.

L'argomento in parola si fonda sull'ovvio rilievo che il profilo biologico di Meredith Kercher (e di nessun soggetto estraneo alla vicenda) è stato amplificato

nello stesso strumento per numerosissime volte. In questi termini costituisce il fattore con la maggiore potenzialità contaminante.

Esauriva il chiarimento della genetista, consulente della difesa Knox:

- <<D - *nella stessa macchina anche se ce n'era più di una presso il laboratorio della Polizia Scientifica di Roma sono stati estratti DNA della vittima in un arco temporale precedente alla valutazione della traccia B in varie e innumerevoli volte, è possibile che avendo amplificato il DNA della Meredith X volte e abbiamo il dato agli atti è possibile che questa amplificazione abbia potuto comportare una contaminazione della macchina che poi ha comportato una contaminazione della traccia B quando poi è stata analizzata?* R - *Questo è possibile non si può escludere assolutamente*>> (trascrizione udienza 6 luglio 2009, pag. 107)

La consulente ha esposto un ulteriore aspetto che evidenzia dubbi sull'affidabilità dell'indagine in parola e ha riportato quanto scritto da Ugo Ricci e Carlo Previdero, due genetisti forensi di chiara fama e competenza:

- <<*sull'uso del DNA in ambito forense loro dicono che tutte quelle volte in cui noi otteniamo un profilo genetico da un qualcosa che non vediamo, da un qualcosa dove non ci aspetteremmo assolutamente nulla dobbiamo sempre porci la D: ma è reale o è una contaminazione?*>>

Ed, invero, la riprova al rischio contaminazione deriva, altresì da due ulteriori circostanze:

- a) sulla lama non vi era alcun riscontro visivo alla presenza di tracce biologiche.
 - b) la sostanza esaminata non è sangue.
- a) Con riferimento al primo aspetto vale precisare che sul reperto 36 sono stati effettuati **sette** prelievi sia sulla lama sia sul manico (A, B, C, D, E, F e G), in due sessioni di lavoro separate.
- nel novembre 2007 sono state eseguite tre campionature, la A, la B e la C
 - A in corrispondenza del punto di contatto lama – manico,
 - B in corrispondenza di un punto della lama, quindi verso la punta ma non sulla punta
 - C il corrispettivo punto B dall'altra parte della lama

successivamente **in base ai risultati ottenuti**, sono stati effettuati altri campionamenti, **due sulla lama e due sul manico**.

Le uniche tracce che hanno dato un profilo genetico sono state le tracce **A e B**.

Con riguardo alla scelta dei punti da repertare, la dott.ssa Stefanoni ha riferito:

- <<*la scelta punti da campionare a caso tranne A nel senso che sulla lama come ho già detto non era visibile null'altro se non queste striature da un lato, campionatura random su alcune zone scelte del manico e della lama*>>
- <<*La traccia B è stata prelevata in questo punto in base a nessuna rilevante traccia dal punto di vista biologico che era visibile diciamo ad occhio, però ad occhio era visibile, sotto appunto illuminazione consistente, era visibile una serie di striature, di cui una particolarmente più profonda, tra virgolette, erano comunque delle striature, quindi abbastanza superficiali, però ben visibili, queste striature andavano... grossomodo decorrevano parallelamente alla parte superiore della lama, delle anomalie di questo metallo visibili ad occhio nudo sotto un'intensa illuminazione...>>. (trascrizioni udienza 4 ottobre 2009, pag. 162).*
- <<*Noi presumeavamo che c'era lì una traccia ma non la vedevamo*>> (trascrizioni udienza 4 ottobre 2009, pag. 25)

La repertazione è stata fatta random, a caso.

Il consulente genetista della difesa, dott.ssa Gino, ci ha indicato proprio i limiti di una indagine di questo tipo.

- <<*... se io parto da una cosa che non si vede ad occhio nudo che penso ci sia perché ci sono delle graffiature, io non potrò mai risalire a cosa c'era realmente lì se non ho fotografato e documentato attentamente questa parte*>> (Trascrizioni 6 luglio 2009, pag. 104)

La presenza di una traccia dovrebbe ottenere riscontro nella individuazione da parte della dott.ssa Stefanoni di alcune striature in corrispondenza del prelievo della traccia B.

Secondo la sentenza <<*tali striature avrebbero consentito (nonostante la pulizia ndr) di trattenere Dna nei piccolissimi solchi*>> (sent. pag. 312).

Numerose obiezioni sono state avanzate circa la mancata documentazione di queste striature.

Prima del prelievo, tuttavia, l'analisi visiva con strumenti scientifici avrebbe potuto costituire un elemento dirimente a favore della presenza o meno di tracce biologiche sulla lama del coltello. Bastava analizzare la stessa lama sotto un apparecchio denominato <<stereo microscopio>> per avere contezza dell'eventuale esistenza di materiale biologico e della sua natura.

Nel corso dell'audizione in udienza preliminare è stato chiesto alla genetista <<*In queste striature si vedeva qualcosa che poteva far pensare ad una traccia, non so, quindi una macchia gialla, rossastra, rosastra R: **NO Non è stato utilizzato stereo microscopio o immagine fotografica macrofotografia. Non penso no, che io ricordi no***>> (trascrizioni udienza del 4 ottobre 2008, pag. 174).

Tutti i consulenti ed il perito, prof. Cingolani, che hanno avuto la possibilità di visionare il coltello nel corso dell'udienza del 19 settembre hanno escluso la presenza di striature. Eppure, la dott.ssa Stefanoni ha riferito che erano visibili ad occhio nudo.

Se, dunque il criterio era quello delle <<striature>>, riesce di difficile comprensione il motivo per cui non si sia provato a campionare in corrispondenza della **marchiatura del coltello** dove ci sono delle incisioni evidentissime.

Al contrario, la assoluta casualità del prelievo risulta confermata, altresì, dal rilievo che le **due prime campionature sulla lama - B e C-** sono state fatte **nello stesso identico punto** ma nelle due **diverse facce** della lama.

Se le striature erano presenti su un solo lato del coltello, quale era la ragione che conduceva a campionare nello stesso punto ma sul lato diverso della lama dove non vi era alcuna incisura?

Ulteriore conferma dell'assenza di materiale biologico della vittima sul coltello sono i risultati negativi degli ulteriori campionamenti in corrispondenza delle striature in parola. La dott.ssa Stefanoni ha evidenziato:

- <<*Si, una mi pare di sì, sì la E, la E è stata fatta...stessa faccia lama e stesso punto, ci faccia caso a pagina 77 se lei gira il coltello con la lama all'insù e la punta a destra la lettera E è un poco, poco spostata verso il*

manico, ma la zona delle striature è la stessa, è un po' più spostata, insomma. Quindi, si è stata ripetuta ma non ha dato esito>> (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 184).

b. Sotto il secondo aspetto, l'esito dell'analisi della natura della traccia costituisce riprova e conferma che l'indagine genetica sulla traccia B non deve essere considerata.

La traccia B del reperto 36 **non è sangue**.

Secondo la Corte <<*l'esito negativo del test effettuato per stabilire la natura ematica del materiale della traccia B non è di per sé circostanza che possa escludere la natura ematica della traccia*>> (sent. pag. 309).

Al riguardo, vengono richiamate le dichiarazioni sul punto della genetista della Polizia Scientifica: <<*l'esito del test, negativo al sangue, non necessariamente doveva significare la natura non ematica della traccia, potendo derivare da un quantitativo di materiale troppo esiguo per consentire un risultato positivo anche se quella sostanza fosse stata sangue*>> (sent., idem).

Sul punto, continua la Corte <<*non sono state avanzate argomentazioni contrarie e significative*>> (sent. pag. 310).

Così non è.

E' stato, infatti, evidenziato alla Corte come la stessa dott.ssa Stefanoni, nel corso dell'audizione in sede di udienza preliminare (acquisita al fascicolo con il consenso alla utilizzabilità) abbia asserito circostanze diverse e contrastanti con quanto riferito nel corso del dibattimento.

Dalla lettura delle dichiarazioni della genetista del 4 ottobre 2008, infatti, risulta che -prima dell'estrazione del DNA- la stessa abbia provveduto ad effettuare **ben due prove**- circa la natura ematica della traccia:

TETRAMETILBENZIDINA_ test **generico** per la presenza di sangue.

OBT_ test **specifico** per il sangue

Entrambe le prove avevano dato esito **negativo**.

E' utile riportare quanto dichiarato dalla dott.ssa Stefanoni:

➤ << *D: Poi ha effettuato la diagnosi di natura per vedere che tipo di materiale ci fosse?*

R: Sì se fosse sangue o meno ...ho utilizzato un test che si chiama OBT...bastoncino che viene posto sulla lama- che è stato fatto prima della campionatura.

D: Quindi prima si è verificato che fosse sangue umano?

R: sì

D: E' specifico per sangue umano questo OBT

R: sì

D:Prima di fare questo ha fatto anche l'esame della tetrametilbenzidina?

R :No...Che io ricordi non però guardiamo perché potrei ricordare male, sono passati, insomma sette otto mesi...No è stata fatta, sì, è stata riportata.

D: Quindi una parte della striatura è stata utilizzata per fare il test alla tetrametilbenzidina?

R: sì

D:La stessa parte per fare diagnosi specifica quindi di sangue umano?

R: Sì

D: E poi un terzo prelievo è stato effettuato per il DNA

R:Si>>

Intervenire il Giudice per l'udienza preliminare, dott. Micheli:

➤ <<*D: Per capire un profano la diagnosi generica relativa alla tetrametilbenzidina, ecco per capirci questa serve a*

R: A evidenziare eventualmente sangue

D: E qui un margine di sensibilità c'è?

R: E' molto sensibile, ora io no glielo so dire però nella pratica comune

D: Vi cita anche dei falsi positivi della serie

R: Si nel senso che non distingue se è sangue umano o animale per esempio.

D: però laddove è negativo mi pare che lascia abbastanza convinti del fatto che non lo sia

R: Si che non e' sangue, che non lo sia si>> (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag 175).

Nel corso dell'udienza preliminare la dott. Stefanoni ha affermato, dunque, di avere effettuato non solo test generico ma anche specifico per la presenza di sangue, chiamato OBT.

La stessa, dunque, ha confermato di aver effettuato tre prelievi: uno dedicato all'esecuzione del test OBT; uno alla esecuzione del test alla tetrametilbenzidina; uno alla estrazione del DNA.

Ha specificato che il test alla tetrametilbenzidina è **molto sensibile** ed ha ribadito espressamente che sussiste il rischio solo di falsi positivi ma non falsi negativi, laddove l'esito sia negativo *lascia convinti del fatto che non si tratti di sangue*.

D'altro canto, quanto riferito in udienza preliminare trova riscontro nella relazione della genetista (Relazione Tecnica di Indagine genetica forense, pag. 77).

Diversamente, nel dibattimento la dott. Stefanoni ha affermato di aver provveduto alla sola esecuzione del test tetrametilbenzidina e che tale test era negativo. Contrariamente a quanto illustrato in udienza preliminare, tuttavia, ha affermato che il test in parola non sarebbe affidabile per escludere il sangue, a causa della esiguità del materiale biologico.

Le dichiarazioni della genetista sono ampiamente contraddittorie.

Orbene, la Corte di Assise avrebbe dovuto prendere in considerazione l'unico riscontro positivo, certo, ed affidabile, ovvero che i test di analisi della traccia 36 B non hanno evidenziato la presenza di sostanza ematica. L'unica informazione oggettiva e incontrovertibile emersa dalla prova scientifica, allo stato insuperabile, è che la traccia B rinvenuta sul reperto 36 **non è sangue**.

E', tuttavia, il caso di sottolineare come la stessa Corte consideri ragione plausibile di inattendibilità dell'analisi genetica della natura della traccia proprio l'esiguità del materiale biologico.

L'esito del test alla tetrametilbenzidina, sostengono i giudici di primo grado, potrebbe dipendere anche dalla insufficienza del quantitativo usato per il medesimo test.

L'inaffidabilità del test circa la natura della traccia (negativa al sangue umano) è collegato alla esiguità del materiale biologico.

La stessa esiguità, tuttavia, non inficia minimamente l'estrazione del DNA. La contraddizione è insanabile.

In conclusione, emerge in maniera chiara la prova della mancata osservanza delle regole scientifiche inficia la validità e l'affidabilità delle indagini genetiche.

Il mancato rispetto dei Protocolli dettati dalla Comunità Scientifica Internazionale e le ulteriori circostanze evidenziate (mancata documentazione della traccia, quantificazione *too low* e assenza di sostanza ematica), i pareri radicalmente difformi espressi dai consulenti avrebbero dovuto determinare la Corte di Assise a disporre un accertamento peritale per attribuire rilevanza all'indagine genetica in parola.

5. Da ultimo, occorre approfondire le argomentazioni della sentenza relative al profilo biologico di Amanda Knox rinvenuto in corrispondenza della traccia A del reperto 36.

Vale premettere che non ci prove né indizi che indichino Amanda Knox come l'autrice materiale dell'omicidio. Tale presunzione viene offerta dalla sola circostanza che ci sia il suo dna sul manico del coltello.

E' di tutta evidenza come tale circostanza non possa dimostrare alcunché.

Vale riportare quanto illustrato dalla dott.ssa Stefanoni a proposito degli obiettivi e dei limiti dell'indagine genetica:

- <<mettere soprattutto **questo in relazione qualunque individuo di cui si identifica il DNA con un oggetto, un luogo, una persona specifica** >>;
- <<La nostra analisi **non fornisce indicazioni temporali...** Non possiamo dire se quelle due tracce sono state lasciate contemporaneamente, l'una successiva all'altra, hanno origine distinte nel tempo anche **vari giorni vari mesi**. Questa analisi lega un individuo ad un luogo, ad un oggetto **ma non ad un tempo**>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 8).

Alla luce dei limiti dell'indagine genetica, ed in assenza di riscontri di altro tipo, l'unica informazione utile che è possibile ricavare dal rinvenimento del profilo biologico di Amanda Knox sul manico del coltello è la <<relazione>> dell'imputata con <<l'oggetto>> in parola. La circostanza che Amanda Knox aveva trascorso il periodo antecedente al sequestro del coltello proprio nell'abitazione di Raffaele Sollecito rende logico e plausibile il rinvenimento del suo dna a causa dell'uso di quel coltello per finalità proprie di cucina.

Per superare tale insormontabile argomento logico, la dott.ssa Stefanoni ha detto che la traccia A -riferibile ad Amanda Knox- è stata campionata in un punto ben preciso, incompatibile con l'utilizzo normale del coltello (tagliare il pane, il pesce, piuttosto che la carne). Secondo la genetista, pertanto, dalla esatta localizzazione del dna sul manico è possibile dedurre che quel coltello venne impugnato <<per nuocere ad una persona>>.

La dott.ssa Stefanoni ha, altresì, descritto la dinamica omicidiaria:

- <<Lo si impugna lo si usa anche piuttosto diciamo forte pigiando molto altrimenti il coltello non può essere utilizzato magari per, appunto, ferire una persona...se viene utilizzata ai fini, appunto, per nuocere una persona ovviamente il punto in cui la mano si ferma e diciamo fa anche maggior pressione rispetto **a tutto il resto del manico è proprio la parte terminale quella che non permette alla mano di chi lo impugna di ulteriormente scivolare e magari ferirsi**>> (udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 17)
- <<... il punto della A è stato campionato, in un punto particolare in cui c'è il **fine-corsa della mano**, cioè se io impugno il coltello e sferro un colpo la mia mano naturalmente tenderà ad andare avanti, in quel punto il coltello è fatto in modo tale da non permettere questa cosa, altrimenti io andrei con la mano sulla lama e quindi c'è una specie di codetta, insomma questa parte qui sporgente che si vede... >> (udienza dibattimentale pag. .).
- << La A invece è diverso, perché io in questo punto non ho nessuno motivo nel mio utilizzo normale del coltello di sfregare ed andare in maniera... anche perché io davanti non ho nessuna resistenza.....**Perché è**

il punto in cui mi finisce la corsa ed inevitabilmente mi finisce se io ho un ostacolo davanti alla punta>>.

- <<R – Diciamo arresta la sua corsa ed è anche quella dove sfrega di più perché... D – Appunto dove c'ha più attrito perché si deve necessariamente fermare. R – C'ha più attrito>> (trascrizioni).

L'assunto della genetista appare francamente una forzatura.

La Corte di Assise ha recepito tale collegamento tra la localizzazione della traccia in discorso e l'azione omicidiaria, ed ha scritto che <<la traccia fu rinvenuta nel punto in cui il coltello ha come un rialzo dopo il quale inizia la lama>>. E' assai probabile, continua la Corte che <<la mano che impugna il coltello subisca uno scivolamento per la **violenza** impressa nel colpire e, finendo con una certa **violenza** sul detto rialzo, possa ivi lasciare la propria traccia biologica>> (sent. pag. 404).

Orbene, vale immediatamente rilevare che l'osservazione della Corte si fonda su un presupposto erroneo, in quanto la traccia A del reperto 36 non è stata rinvenuta nel <<rialzo dopo il quale inizia la lama>>. La semplice visione della fotografia del coltello nel quale è indicato il punto di repertazione della traccia A, dimostra, l'inesattezza della circostanza riferita dalla Corte.

D'altro canto, nemmeno la Stefanoni aveva indicato il punto descritto nel brano della sentenza appena riportato.

La traccia biologica di Amanda è stata rinvenuta prima della cd codetta, in un punto assolutamente coerente con l'utilizzo normale di un coltello da cucina. Trattandosi di un coltello di notevoli dimensioni, poi, è inevitabile che serva a tagliare cibi di una certa consistenza e che, quindi, necessiti di un minimo di forza.

Sotto altro aspetto, occorre evidenziare le evidenti illogicità e contraddizioni con la dinamica del dell'utilizzo del coltello descritta con la ricostruzione dell'aggressione riportata in altre parti della sentenza.

Il punto è indicativo è che il dna sarebbe stato lasciato nel <<punto di fine corsa della mano>>. per la violenza nello sferrare un colpo, nell'utilizzo del coltello

come <<*un pugnale*>>, Se così è vi è in atti l'ulteriore riprova che il reperto 36 non è l'arma del delitto.

A tal fine vale considerare quanto segue.

Sono già state analizzati i brani della motivazione nei quali la Corte ha escluso che quel coltello sia stato usato con violenza, ma con mera finalità di minaccia. Tanto giustificerebbe, a parere dei Giudicanti, l'ingresso della lama del coltello in parola nella ferita a lato sinistro del collo della vittima per soli 8 cm, a fronte dei 17 disponibili.

Se, tuttavia, si afferma che la **violenza** del colpo ha portato la mano dell'assassino nel punto di fine corsa, non può più sostenersi la giustificazione della Corte secondo cui il coltello è entrato per soli 8 cm. La violenza impressa avrebbe, infatti, consentito al coltello di entrare completamente o, comunque, più in profondità rispetto ai tre tremiti di soli 8 cm), come illustrato dal prof. Torre.

Ma vi è di più.

Proprio il rinvenimento della traccia A della Knox dimostra, sulla base delle considerazioni di ordine logico di seguito indicate, che il reperto 36 non è l'arma che ha attinto la vittima.

Vale sottolineare, infatti, che sul manico del coltello è stata rinvenuta una abbondante quantità di DNA. La dott.ssa Stefanoni ha riferito che il dato quantitativo del DNA della traccia A era <<*parecchio*>> (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008 pag. 19).

E' necessario raccordare tale circostanza con l'ipotesi prospettata dalla Corte di <<*successiva pulitura*>> del coltello.

La quantità notevole di dna sul manico esclude sicuramente questa parte dall'opera di pulizia, soprattutto se la pulizia è avvenuta con la candeggina, come potrebbe ipotizzarsi dal consenso della deposizione dell'ispettore Finzi: <<*quando ho aperto il cassetto ho avuto una vampata di varichina*>>.

La candeggina, tuttavia <<**distrugge il DNA**>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009 pag. 102)

Analogamente aveva argomentato il prof. Torre: <<*La candeggina (soluzione di ipoclorito di sodio)... è il composto più idoneo a danneggiare irreparabilmente il*

Dna. Ed infatti è noto che essa viene impiegata appositamente nei laboratori di biologia molecolare per decontaminarli: su qualsiasi opuscolo d'uso e manutenzione degli apparecchi figura la raccomandazione all'uso di soluzioni di ipoclorito di sodio per assicurarsi d'aver eliminato tracce contaminanti (relazione tecnica Prof. Torre, Dott. Walter Patumi, 29 novembre 2007, pag. 3).

Se, dunque, la pulizia non ha interessato il manico del coltello, sarebbe stato logico trovare tracce biologiche della vittima anche su questa zona.

E' assai verosimile, infatti, che anche il manico del coltello utilizzato per uccidere Meredith Kercher si sia sporcato, raggiunto dagli schizzi di sangue provenienti dalla ferita.

Al riguardo, **1** dato incontrovertibile è che la ferita di Meredith ha avuto uno spandimento emorragico molto ampio.

La visione delle le foto e del video della scena del crimine evidenzia le seguenti circostanze:

- a) chi ha impugnato il coltello si è sporcato di sangue la mano tanto da lasciare una vistosa traccia ematica della vittima sull'impugnatura della porta.
- b) Gli schizzi di sangue hanno colpito il corpo di Meredith sino al reggiseno e sino all'armadio, rispetto al quale nel momento in cui venne ferita Meredith era a 30 cm di distanza.

In conclusione, la quantità notevole di dna di Amanda sul manico dimostra in maniera assolutamente logica che la pulizia di quel coltello era coerente con una normale pulizia della posateria trovandosi dna in un punto compatibile con lo sfregamento e con l'utilizzo normale del coltello.

Appare arbitrario che sia necessario uno "scivolamento" o "violenza" per lasciare le proprie tracce biologiche sul manico di un coltello di cucina di uso quotidiano! (<<Per la ricerca della verità il Giudice segua la via retta e comune e rifugga da contorte argomentazioni>> "Corpus Juris Civilis", Giustiniano).

La complessa artificiosa costruzione per sottolineare l'assunto elemento accusatorio è indice di mancanza di prova.

Richieste ex art. 603 c.p.p. Istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione agli articoli 523 e 507 c.p.p.

Il mancato accoglimento delle istanze della difesa ex art. 507 c.p.p. ha causato un grave errore giuridico, in mancanza di un accertamento peritale. Ci si riferisce, in particolare, alle risultanze dei giudizi sul DNA sul coltello (rep. 36) e sul gancetto (rep. 165) fortemente contestati da entrambi i consulenti di parte intervenuti, rispetto alle risultanze presentate dalla Pubblica Accusa con l'assistenza tecnica della Polizia Scientifica.

Tali due elementi asseritamene riferiti rispettivamente alla Knox ed al Sollecito **sarebbero gli unici riscontri che colleghe rebbero gli imputati al delitto. Non ve ne sono altri.** Ed hanno assunto un rilievo importante nella impugnata sentenza.

La Corte, davanti alla richiesta della difesa/difese ex 507 c.p.p. doveva utilizzare detta facoltà per approfondire in dibattimento l'ipotesi presentata dalla Pubblica Accusa, nel rispetto del "giusto processo" che prevede anche il controllo da parte della Corte delle versioni delle difese, con una propria indagine. Tale controllo è stato negato. La Corte ha sposato la tesi dell'accusa, circa le conclusioni sui reperti 36, e 165 senza una perizia di un proprio consulente che avrebbe garantito la la facoltà di indagare ipotesi diverse e alternative rispetto al fatto così come contestato, per degli indizi di rilievo nel processo e della sentenza .

La giurisprudenza conforta la posizione della difesa. La Suprema Corte ha sancito che << *nel processo penale, caratterizzato dal contraddittorio tra le parti alle quali il legislatore attribuisce posizione paritaria nel concorso alla formazione della prova (art. 468 c.p.p.) è scorretta la sentenza che attribuisca al parere del consulente della pubblica accusa la prevalenza rispetto al parere del consulente della difesa senza una adeguata motivazione, ed è doveroso che il giudice a fronte di vari tesi, alcune opposte, fra i vari consulenti delle parti, motivate con argomenti specialistici in relazione ai quali la scelta presenti difficoltà tecniche oggettive, deve disporre una perizia*>> (Cass. pen., I sez., 18 gennaio 1995 n. 3633).

Per tutti i motivi sin qui esposti, si chiede che codesta Ill.ma Corte di Assise di Appello voglia disporre la rinnovazione parziale del dibattimento di appello al fine di conferire incarico peritale sui seguenti quesiti:

- a) in base alle caratteristiche del Fluorimetro Qubit impiegato per la quantificazione della traccia 36 B, a che cosa equivale il risultato “too low/troppo basso/insufficiente”;
- b) se in tali condizioni e con tale risultato, è possibile procedere ad una corretta analisi del campione secondo le procedure e le regole della pratica dei laboratori;
- c) in caso di R affermativa, è corretto asserire che siamo in presenza di “Low Copy Number D.N.A.” (LCNDNA), e quali sono le procedure previste dai protocolli della Comunità Scientifica Internazionale sul punto;
- d) se nel caso di specie i citati protocolli siano stati rispettati;
- e) se è possibile escludere con riferimento al reperto 36 traccia B una ipotesi di contaminazione: i) del reperto nella conservazione, repertazione, custodia e trasporto; e/o ii) in laboratorio durante gli esami.
- f) se in caso di mancata concentrazione della traccia B del rep. 36 – secondo quanto riportato nella relazione depositata-, e di unica amplificazione della stessa traccia – secondo quanto sostenuto dalla Dott.ssa Stefanoni dinanzi al GUP-, è possibile che esista ancora estratto, considerato che il volume dello stesso riportato nei SAL è pari a 50 µl microlitri;
- g) se sussiste incongruenza tra quanto dichiarato o riportato nella relazione tecnica dalla Dott.ssa Stefanoni e quanto invece emerge dai documenti depositati in data 30 luglio 2009;

h) se le modalità di repertazione e conservazione del coltello -reperto
36- siano idonee a garantire la genuinità del reperto stesso.

VI) La presenza di Amanda Knox in via della Pergola

A. Simulazione

1. Vale premettere che nell'analisi –incidentale- della posizione di Rudy Guede la Corte afferma che <<**molteplici elementi raccolti e analizzati dalla polizia Scientifica danno inoltre sicura indicazione della presenza di Rudy nella casa di via della Pergola 7 e della stanza occupata da Meredith allorché Meredith fu uccisa**>> (sent. pag. 29).

Si spiega nella sentenza che <<**elementi e tracce che nella varietà e nella convergenza degli accertamenti ad essi relativi, non consentono –come si è detto- di avanzare dubbi circa la presenza di Rudy Guede nella casa e nella stanza di Meredith la notte dell'omicidio**>> (sent. pag. 29).

Ed invero sulla scena del crimine vi sono prove di ogni genere che riconducono alla presenza di Rudy Guede: tracce biologiche, impronte dattiloscopiche, impronte di scarpa, le feci nel water.

Considerata la premessa di principio con riguardo al Guede, è naturale attendersi una analogo elencazione degli elementi e tracce la cui varietà e convergenza possa consentire l'affermazione della sicura presenza di Amanda Knox e Raffaele Sollecito all'interno dell'abitazione di Via della Pergola la notte del delitto.

Ma così non è.

La Corte, nell'asserire la partecipazione dei due attuali imputati all'omicidio, prescinde da <<**tali molteplici elementi**>> che possano fornire la <<**sicura indicazione della presenza**>> degli stessi nella casa del delitto nella casa del delitto.

La presenza dei due imputati in Via della Pergola e la loro partecipazione al delitto non è, dunque, il frutto di una rigorosa deduzione logico-probatoria che, pure in ambito del tutto probabilistico, dal noto risalga all'ignoto, ma il risultato di una inconsueta e maldestra incursione nella più astratta delle metodologie del ragionamento, quella **ad excludendum**.

Il ragionamento è posto semplicisticamente in questi termini:

Siccome Rudy Guede era sicuramente presente nella stanza del delitto e siccome appare **improbabile** che si sia furtivamente introdotto attraverso la finestra o che sia stato fatto entrare in casa dalla stessa vittima, deve dedursi che erano presenti anche Amanda Knox e Raffaele Sollecito, i quali hanno consentito al primo l'ingresso nell'abitazione.

Orbene, il sillogismo in parola si rivela puramente congetturale in quanto le circostanze indicate dalla Corte per escludere l'introduzione furtiva ovvero l'ingresso del Guede il consenso della vittima non appaiono per nulla certe e univoche.

E' bene premettere che questa difesa non intende muovere accuse nei confronti del coimputato, né tali accuse sono mai state mosse nel corso del dibattimento. Non è la funzione svolta dalla difesa. Appare necessario, tuttavia, proprio in virtù del metodo di ragionamento "per esclusione" utilizzato dalla Corte affrontare ed analizzare gli elementi oggettivi e logici che riguardano il ruolo e la responsabilità di Rudy Guede e che escluderebbero, secondo la Corte, l'autonoma ed esclusiva partecipazione di quest'ultimo.

2. Secondo la Corte non sussisterebbe, anzitutto, l'ingresso del Guede attraverso l'effrazione della finestra della Romanelli.

La conoscenza degli abitanti della casa, infatti, argomenta la sentenza, porta ad escludere che il Guede possa aver <<*deciso di entrare in quella casa nel modo furtivo e violento che la rottura del vetro evidenzia*>> (sent. pag. 35); anche perché <<*alcuni dei suoi abitanti o, qualcuno di essi poteva in qualsiasi momento sopraggiungere e sorprendere Rudy Guede – che conoscevano nell'atto di commettere il furto o dopo averlo commesso*>> (sent. idem).

Orbene, il ragionamento operato non possa essere condiviso per molteplici ragioni.

E' appena il caso di ricordare che, nella stessa ricostruzione dell'omicidio, la sentenza afferma che il Guede tentò di approcciare con violenza Meredith nella propria stanza, mentre Raffaele e Amanda si trovavano nella camera di quest'ultima. Secondo la Corte, i due imputati dovettero addirittura essere

infastiditi dagli approcci violenti del Guede, mutando poi atteggiamento e decidendo di intervenire e partecipare al delitto.

Emerge in maniera chiara e lampante la contraddizione.

Si esclude che Rudy Guede possa aver deciso di entrare furtivamente in un'abitazione vuota perché conosceva gli occupanti, ma si afferma con certezza che lo stesso Guede abbia deciso di approcciare con violenza la vittima nella propria stanza, nonostante nella camera accanto vi fossero due amici di Meredith sul cui **concorso, partecipazione e connivenza non poteva in alcun modo contare.**

E' evidente, dunque, come l'equazione logica elaborata dalla Corte non possa escludere l'introduzione furtiva di Rudy Guede nell'abitazione di Via della Pergola.

Di contro tale possibilità risulta riscontrata da numerosi e molteplici elementi.

Nel dibattimento è stato provato che già in precedenza, in diverse occasioni, il Guede si sia introdotto furtivamente in abitazioni altrui.

Dalla testimonianza del Tramontano risulta che il Guede – armato di un coltello - era penetrato nottetempo nell'abitazione nonostante la presenza degli occupanti dando origine ad una colluttazione.

Analogamente è emerso che il Guede era entrato furtivamente in uno studio legale di Perugia e in un asilo di Milano pochi giorni prima del delitto.

Purtuttavia, la Corte nega qualsiasi rilievo agli eventi descritti in quanto <<*manifestano evidenti e notevoli differenze dall'episodio riguardante la rottura della finestra nella stanza della Romanelli*>> (sent. pag. 34).

In particolare, secondo la Corte di Assise, la differenza principale sarebbe rinvenibile nella circostanza che nell'abitazione di Via della Pergola <<*nulla è stato prelevato*>> (sent. pag. 34).

La degenerazione dal furto in omicidio non è ragione adeguata per desistere dal furto stesso?

Contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di prima istanza, invece, sono numerose le analogie con l'ingresso in Via Della Pergola. A mero titolo esemplificativo si possono citare le seguenti:

- a) la via di accesso prescelta e il sasso utilizzato per rompere il vetro;
- b) gli indumenti sparsi sul pavimento;
- c) l'uso del bagno;
- d) il consumo di bevande.

Non è, tuttavia, importante dimostrare il carattere di <<fotocopia>> delle azioni delittuose, quanto, piuttosto verificare che il Guede, dotato di un coltello, ha modificato la sua condotta criminale sino ad accettare il rischio di introdursi in abitazioni con all'interno gli occupanti.

3. Con riguardo alla possibilità di accesso attraverso la finestra della Romanelli, la sentenza argomenta che <<non vi è **un'impossibilità ontologica dell'accesso ma una macchinosità che lo renderebbe inverosimile**>>.

Nonostante la fattibilità materiale di tale via di accesso, secondo la Corte <<la situazione di disordine presente nella stanza della Romanelli e la rottura del vetro della finestra costituiscono una **rappresentazione artificiosamente** creata per orientare le indagini su chi, non avendo la disponibilità della chiave del portone di ingresso, doveva essersi introdotto nella casa attraverso la rottura del vetro>> (sent. pag. 44).

Il passo motivazionale successivo è che <<tale artificiosa messa in scena non può ricondursi all'azione di Rudy Guede>>, ma porta direttamente ad <<Amanda Knox, (la quale)...aveva la necessità di far allontanare da sé ogni sospetto e allora insieme a Raffaele Sollecito...organizzò la messa in scena del vetro rotto, del disordine nella stanza della Romanelli Filomena **al fine di sviare le indagini e orientarle verso chi, sprovvisto delle chiavi di casa, doveva cercare un altro modo per entrare: rompere un vetro e passare per la finestra**>> (sent. pag. 48).

La Corte di Assise, dunque, giunge ad affermare con certezza che vi fu simulazione e che autore della simulazione in parola non poteva che essere la Knox.

Il percorso argomentativo è illogico e inaccettabile.

Al riguardo vale sinteticamente osservare che il dibattimento ha dimostrato sia il lancio del sasso dall'esterno sia, come già ricordato, la concreta attuabilità del passaggio attraverso la finestra indicata.

Proprio le circostanze dinanzi prospettate escludono in radice la possibilità di ritenere **inverosimile** un accesso attraverso la finestra della Romanelli.

Detto della fragile certezza raggiunta dalla Corte circa la sussistenza di una simulazione della scena del crimine, occorre contestare l'ulteriore passaggio argomentativo secondo cui se simulazione vi è stata, l'unica che avrebbe potuto porla in essere sarebbe Amanda.

La dichiarazione in parola si presta a numerose censure per il tenore puramente congetturale e si scontra con indiscutibili risultanze emerse nel dibattimento.

Va rilevato, anzitutto, che è proprio la Knox la prima a rappresentare (sia nella telefonata al 112 effettuata dal Sollecito sia dichiarandolo alla Polizia Postale) che nulla era stato rubato.

Il comportamento descritto è davvero singolare ed incomprensibile, ma soprattutto **inconciliabile** con l'asserita volontà di sviare le indagini.

Di fronte ad un argomento logico insuperabile quale quello appena illustrato, la Corte anziché prenderne atto, stravolge il senso di quelle dichiarazioni e imputa un valore indiziario.

Si sostiene, così, che i due ragazzi non avrebbero potuto affermare che nulla era stato asportato, perché solo la Romanelli poteva certamente indicare se c'era stato un furto. Se hanno detto che nulla era stato rubato è perché erano gli unici a sapere che si trattava di una simulazione.

Quanto affermato desta numerose perplessità.

Si parte dal presupposto che il furto avrebbe dovuto riguardare solo la camera della Romanelli in quanto il ladro si era introdotto attraverso quella via. La Knox era inquilina di quell'appartamento ed aveva verificato all'interno della propria camera che non le mancava nulla. Allo stesso modo era a conoscenza degli oggetti di valore più evidenti (il computer, la macchina fotografica) che non risultavano sottratti. La stessa dunque era legittimata ad affermare che in realtà il ladro non aveva portato via niente.

Le considerazioni descritte, tuttavia, non superano la profonda contraddizione evidenziata in quanto non forniscono adeguata spiegazione del fatto che colei che ha la determinata intenzione di sviare le indagini su sconosciuti introdottisi

nell'appartamento è la stessa persona che **conduce** i poliziotti intervenuti all'interno della casa a far constatare che nulla è stato asportato.

5. I rilievi prospettati non sono sufficienti, a parere dei Giudici di prime cure, ad escludere la responsabilità della Knox nella simulazione e, dunque, la sua partecipazione all'omicidio.

Per confortare tale conclusione si argomenta, con la descritta logica *ad excludendum*, l'inverosimiglianza dell'ipotesi che Rudy Guede sia stato autore della simulazione.

I tentativi di motivare tale asserzione risultano del tutto fuorvianti.

Secondo i Giudici, anzitutto, Meredith Kercher non avrebbe mai aperto la porta a Rudy Guede.

L'argomento non è convincente solo se si consideri che Amanda e Meredith avevano lo stesso grado di conoscenza di Rudy.

Entrambe lo avevano incontrato solo in paio di occasioni. Le testimonianze sul punto sono assolutamente concordi.

A ciò si aggiunga il rilievo evidenziato dalla Corte che Amanda e Raffaele volevano stare in intimità.

Non si comprende il motivo per cui abbiano invitato Rudy nell'abitazione di Via della Pergola.

La prospettazione si rivela nuovamente solo una congettura disancorata da qualsiasi logica o verosimiglianza.

L'ulteriore argomento elaborato nella sentenza è che il Guede non avrebbe avuto interesse a simulare in quanto <<*non c'erano particolari ragioni perché i sospetti fossero potuti cadere su di lui*>> (sent. pag. 46). Proprio la simulazione di furto, invece, considerati i suoi precedenti, avrebbe condotto gli investigatori a lui.

L'affermazione non è accettabile.

Affermare che non vi erano ragioni perché i sospetti potevano indirizzarsi su di lui vista le innumerevoli tracce biologiche ed impronte digitali riconducibili al Guede segni della sua presenza, costituisce sicuramente affermazione ardata.

In ogni caso, contro tale assunto vi è il comportamento posto in essere dal Guede che è scappato in Germania.

A ciò va aggiunto un ulteriore dato circostanziale per cui è proprio il Guede che, nel corso della prima conversazione skype con l'amico Giacomo Benedetti, ha prospettato l'ipotesi ed ha tentato di convincere il suo interlocutore circa il movente di rapina all'omicidio di Meredith Kercher.

Numerose volte rappresenta all'amico l'ammanto di soldi sia della Kercher che della Knox:

➤ *Rudy: <<Allora prima di tutto lei ha controllato...nel suo cassetto e non trovava i soldi.....E' andata a controllare nella stanza di Amanda perché sapeva che Amanda teneva i soldi nel suo cassetto, è andata a controllare se l'avesse presi ...se fosse stata lei a prendere quei soldi. E ha detto:"no non era stata lei" capito?.....non è uscito fuori che ad Amanda mancavano i soldi perché lei ha visto che anche i soldi di Amanda non c'erano.....>>*

➤ *Rudy: però cioè se è stata una rapina, la D mia, se è stata una rapina, come mai Amanda e Raffaele non hanno detto che mancano i soldi? Non so se mi capisci.*

Giacomo: no, non ho capito.

Rudy: Se è stata una messinscia, no?

Giacomo:si.

Rudy: che è stata una rapina, come mai Amanda o Raffaele, dato che si conoscono, non hanno detto: guardate, c'è stata una rapina, qui hanno rubato dei soldi a ...come mai non hanno controllato nel cassetto di Meredith e come mai Amanda non ha detto: guardate mi mancano i soldi a me?

Giacomo: ah ho capito.

Rudy: perché la Meredith lo sapeva benissimo che lei teneva i soldi nel cassetto.

Giacomo: cioè tu quindi pensi che ci sia stata (rapina n.d.r.) o prima o dopo

Rudy: Sì....Lei si è accorta subito che nel suo cassetto mancavano i soldi e si è accorta che mancavano i soldi anche nel cassetto della ...di

Amanda, però questo non è venuto fuori, cioè è stato detto che è stata una messinscena di una rapina, però non è stato detto che mancavano i soldi.....Non dice (Amanda): guardate che mi hanno derubato trecento euro o hanno derubato trecento euro a Meredith, cioè invece cosa è successo perché ne abbiamo parlato proprio, perché la Meredith appena è arrivata cosa ha fatto? ...siccome sapeva che nel suo cassetto c'erano i soldi, è stato quello di mettere altri soldi che aveva, capito?

Giacomo: ah quindi tu sei sicuro comunque:

*Rudy: Cioè dove riponeva il suo portafoglio e ho visto che non c'erano più i suoi soldi, poi è andata nella camera di Amanda a controllare perché lo sapeva dove li teneva e ha visto che non c'erano i soldi di Amanda. **Però sui giornali questo non risulta fuori, eppure dicono: "è stata una messinscena"**>> (conversazione Skype Guede Benedetti 19 novembre 2007, pagg, 18 a 23).*

- *<<Sta storia dei soldi che Amanda nasconde ..nasconde questo, che fino a adesso non è risultato fuori ma mancano i soldi, sono spariti i soldi, sia i suoi di Amanda, che non ci sono, e quelli di Meredith>> (conversazione Skype Guede - Benedetti 19 novembre 2007, pag. 89).*

Dalla lettura della conversazione in discorso è evidente come proprio il Guede, a differenza di quanto argomentato in sentenza, abbia tentato di indirizzare le indagini sulla circostanza dell'ammancio dei soldi.

Nella logica della Corte, invece, il coimputato non avrebbe dovuto fare alcun riferimento alla sottrazione del denaro per evitare che la circostanza potesse aggravare la sua situazione.

A dimostrazione di come non è possibile razionalizzare e ricondurre ad una logica ferrea i comportamenti criminali, vale ricordare che lo stesso Guede, con un comportamento assai bizzarro, dopo essere stato trovato in possesso del computer dell'Avv. Brocchi, si recò presso lo studio di quest'ultimo, negando l'evidenza ma dimostrando di essere l'autore perché solo quest'ultimo avrebbe potuto in tal modo conoscere il proprietario della refurtiva.

Gli argomenti sin qui esposti evidenziano come non possa essere ritenuta la sussistenza dell'ipotesi delittuosa della simulazione né, di conseguenza, la prova della responsabilità di Amanda Knox.

B. La testimonianza di Nara Capezzali

1. La sentenza ha argomentato circa l'assoluta attendibilità della testimonianza della Sig.ra Nara Capezzali. Si legge, al riguardo: <<*Si ritiene che la deposizione della teste sia attendibile con riguardo all'urlo ed ai rumori poi sentiti sulla scaletta di ferro e sul piazzale antistante la casa di Via della Pergola 7*>> (sent. pag. 89).

L'attendibilità delle dichiarazioni della teste relative all'urlo viene precisata con il rilievo secondo cui <<*più volte la Capezzali ha parlato di un urlo **particolare, straziante** a tal punto che dopo averlo udito non riusciva a prendere sonno. Ove tale urlo non ci fosse stato e la Capezzali non l'avesse effettivamente percepito non si vede il motivo per il quale ne avrebbe parlato*>> (sent., idem).

Orbene, vorrà codesta Ill.ma Corte di Assise di Appello rilevare come il ragionamento seguito dai Giudici di prime cure ometta di valutare le numerosissime incongruenze e contraddizioni emerse nel racconto della Sig.ra Capezzali.

Sul punto, vale premettere che la teste, persona anziana e molto emotiva, come dalla stessa ammesso abbia emotivamente partecipato alla tragica vicenda in un luogo così vicino alla propria abitazione.

La stessa ha, infatti, dichiarato di conoscere e di aver visto più volte passare Meredith ed Amanda insieme davanti alla panchina dove trascorrevano le proprie giornate.

E, dunque, evidente la suggestione che la gravità ed il clamore del delitto abbiano avuto su di lei. La Capezzali ha dimostrato di non avere il bene della terzietà che è il bene più prezioso per il testimone.

Poche osservazioni per smentire l'affidabilità del racconto della teste Capezzali a proposito del "tipo" di urlo sentito.

Vale premettere che la Capezzali non ha rievocato immediatamente l'urlo asseritamente sentito la notte del primo novembre.

La stessa ha precisato di aver **rielaborato** la circostanza **successivamente**: <<Non ero sicura. Dopo ho collegato da me ... come se lì per lì lo avessi cancellato>> (sommarie informazioni testimoniali 27 novembre 2007, pag. 15).

Orbene, proprio la rielaborazione successiva del grido e delle sue caratteristiche è frutto, come sottolineato in precedenza della la forte suggestione che l'efferato delitto in parola ha avuto sulla teste in commento.

La teste si trovava, per diversi motivi, personali, ambientali e caratteriali in una situazione di fortissimo disagio e suggestionabilità che certamente non la poneva nelle condizioni ottimali di serenità e tranquillità per mettere a fuoco eventuali ricordi immuni da condizionamenti e sufficientemente genuini da poter avere una qualche utilizzazione positiva nelle indagini.

L'argomento in parola è comprovato dall'analisi della deposizione della Capezzali.

Quest'ultima, infatti, ha raccontato che, nonostante l'urlo agghiacciante udito, si è rimessa a letto e non ha svegliato la figlia che dormiva accanto a lei.

La giustificazione che la testimone rende di tale comportamento è emblematica.

Ed, invero la Capezzali ha riferito di non aver guardato l'ora <<perché non mi aspettavo...dato che fanno sempre questi **scherzi in quel modo**>> (sommarie informazioni testimoniali 27 novembre 2007, pag. 10)

Identica la spiegazione del perché non ha svegliato la figlia ed è ritornata a letto <<Si perché io pensavo, dato che facevano sempre gli **scherzi**>> (sommarie informazioni testimoniali 27 novembre 2007, pag. 11).

Pochi passi dopo del medesimo verbale la versione è differente <<**non sapevo se poteva venire da sotto, perché ci sono due piani ancora del parcheggio ancora sotto...se veniva da sotto che tante volte lì purtroppo o rubano le borsette oppure hanno cercato di violentà le ragazze**>> (sommarie informazioni 27 novembre 2007, pag. 11).

La teste ha dichiarato di non aver raccontato nulla il giorno successivo <<perché **non ne ero convinta** già io>> (sommarie informazioni testimoniali 27 novembre 2007, pag. 12).

In dibattimento la teste ha riferito un ulteriore e diverso motivo che l'avrebbe spinta a non svegliare nessuno: << io pensavo che era stato un **incidente**>> (trascrizioni udienza 27 marzo 2009, pag. 84).

Ed ancora: <<io pensavo che era successo **un incidente** perché lì sempre le sbarre sono tutte piegate, incidenti a non finire succedono>> (trascrizioni udienza 27 marzo 2009, idem).

Le due informazioni fornite dalla Capezzali sono tra loro inconciliabili, in quanto non può affermarsi che avrebbe sentito un urlo raccapricciante <<da film horror... da casa degli orrori>> e aver pensato che la causa era un banale sinistro stradale o uno scherzo.

Ma proprio il collegamento a grida già sentite in innumerevoli occasioni (gli scherzi o gli incidenti nel parcheggio) priva di rilievo l'assunto secondo cui la tipologia dell'urlo fornirebbe attendibilità al racconto della Capezzali.

Ugualmente indicativa della suggestione è la lettura del passo contenuto nelle sommarie informazioni nel quale la teste **senza alcuna esitazione** ha dichiarato al Pubblico Ministero che l'urlo proveniva dalla villetta:

- <<D – Lei è in grado di capire da dove veniva quest'urlo? R- **Dalla casetta**>> (sommarie informazioni testimoniali 27 novembre 2007, pag. 5).

Nell'esame dibattimentale la teste ha invece dichiarato di non aver capito da dove proveniva l'urlo.

Ed, invero, l'attendibilità delle dichiarazioni circa l'urlo devono necessariamente tenere conto dell'assoluta impossibilità della Capezzali di ancorare quell'urlo al giorno dell'omicidio.

Come già detto, la stessa si è presentata per rendere sommarie informazioni circa un mese dopo il delitto.

Le innumerevoli contraddizioni ed incongruenze evidenziate nel corso dell'esame della Capezzali non possono essere definite, come afferma la Corte <<alcune

inesattezze...>> relative <<all'epoca in cui le locandine dell'edicola pubblicavano notizie dell'omicidio>> (sent. pag. 89).

Ed, invero, la Capezzali ha dichiarato più volte di aver avuto notizia dell'omicidio nelle prime ore del mattino del giorno successivo all'urlo. Tale circostanza rende implausibile la cronologia degli eventi visto che il corpo di Meredith Kercher è stato rinvenuto dopo le 13,00.

2. Le osservazioni sinora svolte privano di fondamento l'ulteriore passo motivazionale nel quale è stato affermato che *<<L'urlo poco prima sentito e straziante, dovette creare un forte turbamento nella Capezzali la quale, quindi è da ritenere che abbia riferito dei rumori sulle scalette e sul vialetto perché effettivamente vi furono>> (sent. pag. 91).*

Vale, tuttavia, brevemente analizzare le dichiarazioni della Capezzali con riguardo ai rumori sentiti.

Nel corso delle prime sommarie informazioni rese dalla teste ha individuato in sequenza un rumore di scalpiccio e poi un rumore sulle scalette di ferro. Ha dichiarato: *<<Quel minuto che io mi stavo ritirando ho sentito uno scalpiccio di sassi, di foglie.... E poi ho sentito correre e scappare due secondi un minuto dopo>> (sommarie informazioni testimoniali 27 novembre 2007, pag. 5).*

La Capezzali, dunque, ha detto di aver udito prima lo scalpiccio di sassi e poi il rumore di passi di corsa sopra la scaletta a distanza di *<<due secondi un minuto dopo>>*. Una situazione assolutamente compatibile con una sola persona che scappa.

Ed, invero, la presenza di più persone viene imprudentemente suggerita dal Pubblico Ministero che è il primo che utilizza il plurale: *<<R: Una persona sola sentivo allora. D: E qualcun altro...invece qualcun altro R: Qualcun altro scappava dalla parte del vialetto>> (sommarie informazioni testimoniali 27 novembre 2007, pag. 7).*

Sotto altro profilo, non può negarsi che nella <<rielaborazione>> successiva del ricordo possa aver avuto rilievo la risonanza della vicenda, e, dunque, la presenza in carcere di ben quattro persone per il delitto Kercher.

La stessa Capezzali ha fatto più volte riferimento alle immagini dei giovani arrestati che vedeva davanti all'edicola dove passava quotidianamente.

In conclusione, è dirimente per escludere rilievo alla testimonianza della Capezzali l'inconciliabilità dei tempi da questa indicati rispetto agli eventi delineati dalla Corte. Ed, invero, come già precisato la teste ha riferito di aver sentito lo scalpiccio e i rumori sulla scaletta immediatamente dopo l'urlo e a brevissima distanza l'un dall'altro. In questa frazione di secondi indicata dalla teste, invece, secondo la Corte la Knox avrebbe provveduto a ripulire i piedi sporchi del sangue della vittima, a correre e girare per la casa e lasciare le orme con i residui di sangue, decidere la simulazione e metterla in pratica con la rottura del sasso.

3. Sulla base delle argomentazioni dianzi prospettate non si può affermare che *<<effettivamente, verso le 23,30 del 1° novembre ci fu un grido, lungo e di donna, che proveniva dalla Casa di via della Pergola>>* (sent. pag. 91)

A mero titolo informativo, si fa presente che il Giudice per l'udienza preliminare che ha condannato il Guede, ha individuato l'orario dell'urlo asseritamente percepito dalla Capezzali alle 22.30 -22.40.

Il rilievo in parola è dirimente per privare le dichiarazioni della Capezzali di qualsivoglia certezza con riferimento all'ora del delitto.

Non è possibile, infine, argomentare, come fa la corte di Assise che *<<l'urlo di cui ha parlato la Capezzali ha trovato riscontro nella deposizione della teste Monacchia Antonella...la quale ha parlato di un "urlo fortissimo" udito in quella notte>>*.

Ed invero le due deposizioni sono assolutamente divergenti e configgenti per molteplici ragioni.

La Monacchia, infatti, ha descritto un urlo **secco e forte** (non lungo, agghiacciante e prolungato), preceduto da un litigio tra un uomo ed una donna che discutevano animatamente, **in italiano**.

La Capezzali ha parlato, come già ricordato, di un urlo prolungato. La stessa teste ha escluso di sentire voci diverse *<<No io ho sentito solo quest'urlo>>* (sommarie informazioni testimoniali 27 novembre 2007).

Due tipologie di urlo differente ma nessun accenno della Capezzali al litigio tra un uomo ed una donna in italiano.

Se, tuttavia, si ritiene di conferire valore di riscontro alle dichiarazioni della Monacchia, occorrerebbe rispondere al quesito relativo a chi era la donna che discuteva animatamente in italiano?

Né Meredith, né Amanda era in grado di parlare la lingua italiana, figurarsi <<*discutere animatamente*>>.

Un ulteriore rilievo che rende discordanti le due dichiarazioni è relativo alla circostanza dichiarata dalla Monacchia di aver aperto la finestra ed essersi affacciata e di non aver visto né sentito nulla (i passi sul ghiaino né sulle scalette di ferro).

Va precisato che la Monacchia è stata sentita a sommarie informazioni dopo oltre un anno dal delitto, dietro forti condizionamenti di un giornalista.

Mina la sua attendibilità anche la circostanza di essere stata smentita dai suoi stessi genitori. La stessa ha riferito di aver parlato dell'urlo con questi ultimi i quali le avrebbero confermato la medesima percezione. In atti, invece, vi è la prova che i genitori della Monacchia nulla hanno sentito.

In conclusione, negare attendibilità alle dichiarazioni della Capezzali non vuol dire negare verosimiglianza alla circostanza che Meredith abbia urlato prima di morire, anche più volte.

Ma non è assolutamente certo che la teste Capezzali abbia ascoltato effettivamente l'urlo straziante della vittima, né i passi dei suoi presunti aggressori.

C. Il quadro lesivo della vittima

1. Vale rilevare preliminarmente che tutti i consulenti di parte ed anche i periti in sede di incidente probatorio hanno sostenuto che l'esame delle lesioni non consente di affermare la presenza di più persone, in quanto l'aggressione posta in essere è compatibile con l'azione di una sola persona.

La Corte di Assise prende atto nelle valutazioni in merito che: <<*i consulenti ed i periti medico legali hanno affermato che dal punto di vista della scienza medico –*

legale non potrebbe escludersi che autore delle lesioni sia stato un unico aggressore e questo perché le ecchimosi e ferite da arma da punto e taglio non sono di per sé incompatibili con l'azione di una sola persona>> (sent. pag. 394).

Il giudizio dei consulenti secondo i Giudicanti, si è basato, <<*sugli aspetti propri della medicina legale: ora della morte, causa della morte, elementi indicativi della violenza sessuale, lesioni presenti sul corpo della vittima e causa e natura e descrizione delle stesse>> (sent. idem).*

Motiva, ancora la Corte che <<*è necessario tener conto, oltre l'apporto fornito dalla scienza medico legale, anche di altri elementi eventualmente emersi e sul punto rilevanti>> (sent. idem).*

Conclude, pertanto, il suo giudizio affermando che <<*l'insieme degli elementi sopra menzionati fa ritenere che le lesioni e le violenze furono commesse col concorso di più persone>> (sent. pag. 395).*

Gli elementi “oltre l'apporto fornito dalla scienza medico-legale” indicati dalla Corte sono:

- a) La personalità di Meredith e la sua preparazione fisica;
- b) La circostanza che quando iniziò l'aggressione Meredith era sveglia e vestita;
- c) Il luogo in cui l'azione violenta appare essersi svolta.

E' scritto al riguardo: <<*un primo dato che va posto all'attenzione è la struttura fisica di Meredith...un fisico snello che avrebbe consentito a Meredith di muoversi con agilità>>.*

Continua, dunque, la Corte <<*è da ritenere che la stessa avrebbe opposto una fiera resistenza potendo avvalersi di un fisico forte... I segni di tale fiera resistenza consistono, invece, in un grido e in minime ferite da difesa>> (sent. pag. 395).*

E' scritto ancora che <<*A fronte di tali pressoché inesistenti ferite da difesa sta un quadro lesivo imponente per numero, diffusione e diversità, specie con riguardo alle lesioni (ecchimosi e ferite) inferte sul viso e sul collo di Meredith>> (sent. pag. 396).*

Specifica ancora tale concetto: <<anche la diversa morfologia delle lesioni ed il loro numero e diffusione inducono a ritenere che più furono i soggetti che parteciparono all'azione criminale. **Numerose lesioni** appaiono essere state causate da **un'attività di afferramento**; altre risultano inferte con un'arma da punta e taglio e si presentano tra loro come **diversissime per dimensione e lesività**; inoltre pur dirette contro la stessa regione del corporea risultano aver attinto la vittima ora a destra ora a sinistra>> (sent. pag. 397).

La conclusione cui si perviene sulla base degli elementi anzidetti è che: <<appare quindi **inevitabile ritenere** che l'azione delittuosa sia stata portata avanti **da più persone** che insieme agirono contro Meredith la quale, fortemente limitata nei movimenti, **non poté in alcun modo difendersi né farsi scudo con le mani** per evitare che parti vitali del proprio corpo (il collo) venissero ripetutamente colpite>>(sent. pag. 396).

La Corte esclude l'unicità dell'aggressore in quanto <<occorrerebbe ipotizzare che la stessa persona abbia modificato di continuo la propria condotta lesiva... Viceversa, a considerare le ferite al collo subite, deve ritenersi che **Meredith rimase nella medesima posizione e cioè in piedi**, mantenendo il collo continuamente esposto all'azione di chi la colpiva ora a destra ora a sinistra>> (sent. pag. 397 e 398).

A parere dei Giudici di Assise, dunque, il fisico "forte" di Meredith, il "limitato" numero di ferite da difesa a fronte di un quadro lesivo imponente, nonché la posizione della vittima sarebbero idonei a dimostrare, con certezza, la presenza di più persone allorché Meredith Kercher venne uccisa.

2. Orbene, si rileva come le deduzioni della Corte siano manifestamente contraddittorie ed illogiche, nonché in contrasto con le risultanze istruttorie.

Al riguardo, è opportuno, anzitutto, precisare l'incongruenza degli argomenti della Corte, la quale, dapprima prende atto dell'impossibilità dei rilievi biologico-scientifici di fornire una R al quesito circa la presenza di uno o più aggressori (laddove per rilievi biologico-scientifici devono intendersi, anche, come correttamente sottolineato dalla stessa Corte, le <<lesioni presenti sul corpo della vittima e causa e natura e descrizione delle stesse>>), e poi, giunge ad affermare

la “prova” della presenza di più persone, proprio in virtù del quadro lesivo che aveva consentito agli esperti di escludere tale possibilità.

E' evidente che il metodo di ragionamento sia viziato, anche perché la valutazione delle lesioni realizzata dalla Corte, apodittica e meramente assertiva, è disancorata da qualsiasi principio o legge scientifica, ed è, altresì, smentita dai riscontri oggettivi medico-legali e relativi all'analisi delle tracce di sangue.

Vale analizzare singolarmente gli aspetti presi in considerazione dalla Corte di Assise.

2.1 I rilievi medico-legali

Come già anticipato, il parere unanime dei consulenti tecnici è stato che il numero, la tipologia e la localizzazione delle lesioni non dimostra la presenza di più aggressori.

Il dott. Lalli, consulente medico-legale del pubblico Ministero, ha chiaramente dichiarato che:

- *<<Dunque, io posso dire che fondamentalmente il dato biologico di base non è in grado di dare, l'esame, l'analisi del dato biologico non è in grado di dare elementi sufficienti a dare una R adeguata a questo quesito. Quindi, dire se fu una persona, o se furono più d'uno che parteciparono alla attività, diciamo posta in essere, nei confronti della vittima, è molto difficile poterlo, poterlo indicare>>* (trascrizioni udienza, 3 aprile 2009, pag.43).

Lo stesso dott. Lalli aveva già espresso tale parere nella propria Relazione redatta in data 12 Febbraio 2008:

- *<<...Sulla base quindi dei predetti rilievi biologici, non è possibile indicare in una ipotetica ricostruzione se l'aggressione fu perpetrata da uno o più persone, né è possibile indicare con certezza la successione dei colpi nella rispettiva posizione di vittima e aggressore>>*.
- *<<Questo vuol dire che non c'è un elemento biologico o una difformità di elementi biologici tali da poter indicare con certezza, è stato uno, è stato più d'uno>>*.

La medesima domanda è stata posta nel corso del dibattimento anche al prof. Bacci, componente del collegio di consulenti di parte nominato dalla Procura in occasione dell'incidente probatorio:

- <<D - Senta secondo quella che è la natura di queste lesioni che lei ha descritto, sono riconducibili secondo voi all'azione ... più verosimilmente l'azione di una persona o di più persone? ...R - Io devo dire che il dato biologico non consente di fare questo tipo di esprimere un parere al riguardo ecco sulla tipologia delle lesioni per me è molto difficile dire se è stata fatta da una o più persone. Nel senso che questa diciamo c'è una compatibilità con tutte e due le cose, perché una stessa persona può avere agito e colpito in più momenti nell'ambito di una sorta di colluttazione, tra virgolette chiamiamola così, quindi può essere stata una sola persona, e questo sarebbe compatibile, o si potrebbero essere avvicendate più persone, sarebbe compatibile anche questo. Però che io dal dato biologico riesca, come dire, a dirimere questo dubbio, non ce la faccio (trascrizioni udienza, 18 aprile 2009, pag.23).
- <<PRESIDENTE: Tenuto conto dell'insieme, del complesso e delle lesioni e delle ferite. R - È una D che sugli elementi a disposizione che forniscono il dato biologico non riesco a delineare>>(trascrizioni udienza 18 aprile 2009, pag. 51).

Emergono, dunque, dalla valutazione del prof. Bacci due concetti importanti. Il primo è che vi fu colluttazione tra vittima e aggressore. Ancora più significativo l'apporto della competenza del consulente della Procura il quale ha esaustivamente spiegato che laddove si potesse ipotizzare la presenza di più persone (e tale possibilità non sussiste) lo scenario prospettabile dovrebbe considerare più persone che “*si sarebbero avvicendate*”. Il significato del termine avvicendarsi in italiano non lascia spazio a dubbi di sorta. Avvicendarsi significa alternarsi, darsi il cambio, sostituirsi l'uno all'altro in una successione temporale. Ed è la riprova che un solo aggressore può aver posto in essere l'intera condotta lesiva.

La risposta del prof. Bacci conferma che non vi è alcun dato biologico scientifico che consenta di apprezzare sotto il profilo medico legale l'azione contemporanea di più persone.

La dott.ssa Liviero, altro consulente tecnico del pubblico Ministero, ha ribadito l'assenza di dati biologici di segno inequivocabile:

- <<Allora (dati, ndr) **scientifici** le devo rispondere che **non ce ne sono**, perché le ecchimosi digitate possono essere prodotte dalla stessa mano, certamente anche se io ne conto circa una decina. **Quindi sicuramente sono due mani. Egualmente lo stesso può aver sospeso un soggetto, intendendo un soggetto, un unico aggressore. Può aver sospeso l'attività con le mani, quindi questa di strozzamento, aver preso il coltello e ferito la ragazza, prima ancora aver prodotto le lesioni a carico ecchimotica a carico di entrambi gli arti superiori e degli arti inferiori**>> (trascrizioni udienza 4 aprile 2009).
- <<...Se lei dichiara quali sono gli elementi scientifici, **gli elementi scientifici non ci sono**>> (idem).

Gli stessi periti nell'incidente probatorio:

- <<D:; Chiedo ai periti se hanno qualche elemento tecnico che suggerisca tecnicamente che le lesioni al volto, quelle minori abbiano preceduto quella maggiore o no? R. : Elementi di carattere tecnico abbiamo detto forse non ce ne sono neanche per dire se le lesioni al collo hanno preceduto l'asfissia oppure no quindi è evidente (trascrizione udienza 19 settembre 2009, pag. 26)
- <<se si chiedono delle **ricostruzioni possibili**, dovremmo rispondere sempre di **si a tutte quante queste cose** perché questo è possibile nel senso che è possibile che la vittima fosse già coricata, che fosse in ginocchio, che fosse in piedi, che fosse seduta che il soggetto agente è unico, gli stesse dietro o davanti, che i soggetti fossero due, l'abbiamo detto, **i dati non si confrontano né si scontrano con nessuna delle due ipotesi**>> (trascrizione udienza in data 18 aprile 2008 pag. 42).

Il medesimo rilievo è stato ribadito nel corso del dibattimento dal Prof. Cingolani il quale ha affermato che il quadro lesivo

- <<*è compatibile con una persona che agisce in maniera progressiva*>>
(trascrizioni udienza 19 settembre 2009, pag. 128)

Il Prof. Torre ha precisato che

- <<*Non c'è nulla che mi possa far pensare che ci fosse più di una persona, niente, da tutti i punti di vista lo si aggredisca*>>. **PUBBLICO MINISTERO DOTT. MIGNINI - Cioè dal punto di vista medico legale lei ritiene di doverlo escludere? CONSULENTE - Ma se c'era una persona lì che guardava, anche poteva esserci una persona che guardava e quello non mi lascia dei segni medico legali, quindi da un punto di vista tecnico medico legale...io non ho alcun elemento che mi suggerisca anche solo remotamente l'intervento di più di una persona ... Gliel'ho detto non vedo tracce di altre persone>>.**

2.2 Il quadro lesivo imponente per numero e diffusione

L'affermazione circa la presenza di un quadro lesivo <<*imponente*>> non trova alcun fondamento nelle valutazioni medico-legali. Al contrario, sia i consulenti tecnici che i periti concordano nel definire l'insieme delle lesioni sul corpo di Meredith di **scarsa apprezzabilità**.

Allo stesso modo, non vi è alcuna prova delle asserite <<*numerose lesioni da afferramento*>>. Ed, invero, il corpo della vittima presentava segni di afferramento soltanto al collo; più precisamente, si tratta di impronte digitate, riconducibili all'azione di due mani, che evidenziano l'attività di strozzamento posta in essere dall'aggressore. Tale afferramento al collo è significativamente definito violento.

Al volto, invece vi erano delle escoriazioni al naso e alla bocca, ecchimosi che sono state unanimemente considerate da compressione di una mano, come per tacitare la vittima.

In nessuna altra parte del corpo di Meredith Kercher sono stati rinvenuti segni che possano dimostrare uno status di trattenimento ovvero di immobilizzazione.

Ed, invero, vi sono ecchimosi al gomito sinistro, concordemente definite da caduta.

A riprova di quanto sinora affermato è utile riportare le osservazioni dei medici legali escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Il dott. Lalli ha precisato:

- <<A livello, a livello degli arti superiori, per quanto possibile apprezzare del torace, dell'addome e degli arti inferiori, **non erano visibili al momento, e in quella circostanza, lesioni significative e comunque apprezzabili**>> (trascrizioni udienza 3 aprile 2009, pag. 11).
- <<alla faccia anterolaterale della coscia sinistra, si rilevavano 3 piccole soffusioni, alcune piccole soffusioni di natura ecchimotica **molto molto tenui...** (trascrizioni udienza 3 aprile 2009, pag. 108).
- <<tre **tenuissime** soffusioni ecchimotiche ma estremamente, estremamente... **molto molto modeste e di scarsa apprezzabilità**, tanto che anche nella foto, e pur essendo state evidenziate, sono... Non sono particolarmente ben evidenti, mentre un pochino più evidente risulta invece una lesione, sempre di natura ecchimotica, localizzata alla faccia anteriore della gamba destra, al suo terzo medio come quella che si intenda quella fotografata a pagina 37 della relazione, dove **la area ecchimotica, modesta** peraltro, è però più facilmente apprezzabile>>. (trascrizioni udienza 3 aprile 2009, pag. 109).

Il prof. Bacci si è espresso in modo assolutamente analogo:

- <<D – Quindi non è in grado di dirmi se in questo caso ci sono plurime lesioni contusive molto violente?
R – No. No, quello che si può dire è che le plurime lesioni... Allora la, tra virgolette, violenza delle lesioni è la, la... Le **lesioni** più rilevanti, quindi di **apprezzabilità maggiore**, sono quelle localizzate alla regione superiore del cadavere, **quindi collo** e, diciamo, dandogli il peso, una certa rilevanza anche quella del gomito sinistro. **Per il resto la lesività è del tutto modesta**, tanto che, ho indicato e sottolineato anche l'apprezzamento di quelle tenue lesioni a livello della faccia antero laterale della coscia

sono estremamente modeste, di scarsissima apprezzabilità>>
(trascrizioni udienza 18 aprile 2009).

Il quadri lesivo si presenta di scarsissima apprezzabilità. Lo stesso consulente ha poi chiarito che:

➤ <<*le lesioni....al gomito secondo mese sono, potrebbero essere compatibili anche con una caduta, perché l'afferramento al gomito diciamo è improbabile, molto improbabile, quindi per la posizione in cui si trova l'afferramento in genere proprio del braccio, è genere proprio del braccio. L'immobilizzazione della vittima avviene facendo forza sulle braccia, il gomito è molto scomodo da afferrarsi. Quindi potrebbero essere compatibili con una caduta >>* (trascrizioni udienza 18 aprile 2009, pag. 23).

➤ <<*R – Ma guardi per quanto attiene il discorso del volto e del collo sicuramente c'era un'azione, 'sicuramente' danno un'idea, possono essere compatibili con un'azione di afferramento o, comunque, di costrizione per quanto attiene la regione del distretto superiore, compatibili ma con, anche con un trauma contusivo differenti, con traumi contusivi di natura differenti quello al livello dell'arto superiore, quella del gomito può essere compatibile anche con una caduta a terra>>*
(idem)

➤ <<*Lesività accessoria non era relevantissima devo dire.....però ripeto, sono lesioni molto lontane da quelli che si è abituati a vedere in una violenza in senso proprio. Quindi c'è qualche lesività accessoria, ma non è una lesività accessoria importantissima>>* (idem).

➤ D - <<*Le lesioni trovate sul cadavere di Meredith è corretto definirle "modeste".*

R - *Sì è corretto definirle modeste>>* (idem).

Ed, ancora, il pare chiaro ed incontrovertibile del consulente è nel senso di affermare che:

➤ <<*la violenza di gruppo è molto più eclatante di questa D - Ma il tipo di lesioni se si hanno esempio nel corpo incasso violenze di gruppo. R - Sono*

superiori, suo superiore certo>> (trascrizioni udienza 18 aprile 2009, pag. 29).

- *<<lesioni da afferramento, soprattutto per quelle che riguarda il volto, il volto e il collo ci sono, quindi sì, non è...>>* (trascrizioni udienza 3 aprile 2009, poag. 110).

Il medesimo concetto è ulteriormente specificato:

- *<<queste impronte ecchimotiche abbastanza tipiche, abbastanza caratteristiche di un **afferramento violento**, cioè mi sembra di apprezzare proprio le impronte dei polpastrelli ecco, la dottoressa lo sta indicando abbastanza bene. Peraltro che sia stata esercitata un'azione... come dire **compressiva sul collo** ed una compressiva **sulla cavo orale** a livello delle narici>>* (idem).

Come può, dunque, affermarsi che Meredith Kercher venne sicuramente trattenuta ed impedita nei suoi movimenti se non vi sono segni di tale violento afferramento?

Come è possibile sostenere il quadro lesivo imponente se la valutazione dei medici legali è stata nel senso di definirlo modesto e di scarsa apprezzabilità, con la precisazione che nelle violenze di gruppo le lesioni sono più eclatanti e superiori rispetto a quelle riscontrate sulla vittima?

E' evidente come la dinamica dell'omicidio non possa essere semplicisticamente ricondotta all'azione di più aggressori sulla base delle considerazioni esposte dalla Corte di Assise.

Dirimente quanto affermato dal prof. Torre: *<<non è che le mani siano ferme dove uno le mette, io posso mettere una mano sulla bocca di una persona per farla star zitta e scivolare in basso sul collo>>* (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 20).

Da ultimo vale considerare come il ragionamento della Corte circa il carattere forte e la preparazione atletica della vittima possa essere rovesciato: avremmo dovuto trovare in ogni caso i segni (quanto meno passivi) di tale resistenza. La ribellione della vittima avrebbe dovuto determinare un afferramento forte ed

intenso al fine di immobilizzarla. La mancanza di ecchimosi di questo genere deve, dunque, logicamente condurre all'esclusione di più aggressori.

Sotto altro aspetto, vale considerare, altresì che la Corte, nell'affermare la fiera resistenza che Meredith avrebbe opposto, la Corte non tiene in conto per nulla la circostanza che la vittima era minacciata con un coltello.

Perché quanto sostenuto dalla Corte a proposito della presenza di più persone risulta contraddetto dalla stessa ricostruzione degli eventi delineata nella parte motiva.

Si parla di una escalation di violenza tesa a vincere la <<fiera opposizione>> della vittima (sent. pag. 165).

Dapprima fu esercitata **l'azione di compressione al collo**. Azione che, però, afferma la Corte dovette cessare e <<*non riuscì a piegare la resistenza della giovane*>>.

E' proprio, dunque, la resistenza e la fiera opposizione della giovane a determinare <<*comportamenti di maggiore lesività*>>. In altri termini, proprio perché la vittima riusciva ad opporre una qualche resistenza alla aggressione perpetrata con le sole mani nude, l'aggressore dovette passare all'utilizzo del coltello.

Negli stessi termini, può tuttavia affermarsi anche che l'afferramento della vittima asseritamente posto in essere da tre persone era più che sufficiente a vincere la resistenza della vittima senza necessità di utilizzare ben due coltelli.

Proprio la necessità di mutare modalità lesiva (da mani nude a tagliente) può essere verosimilmente derivata dalla difficoltà di vincere la resistenza di Meredith.

Il prof. Cingolani ha esaurientemente spiegato che la sussistenza delle ferite da difesa non può essere indicativa dal punto di vista circostanziale <<*nel senso che può dipendere dall'atteggiamento della vittima o dall'atteggiamento di chi ha prodotto le lesioni, oppure dal contemporaneo intersecarsi dei due comportamenti*>> (trascrizioni udienza 19 settembre 2009, pag. 127).

Il prof. Cingolani, tuttavia, ha evidenziato un'ulteriore circostanza di intuitiva evidenza ovvero che il comportamento della vittima poteva essere obbligato:

- <<obbligato significa che la persona può non mettere in atto un meccanismo da difesa atto un meccanismo di difesa perché è minacciata in qualche modo, o perché è minacciata con un'arma, perché è minacciata qualche altro mezzo, però in una situazione del genere, l'unico dato è questo>> (trascrizioni udienza 19 settembre 2009, pag. 127).

In questi termini, la ricostruzione è logica e non si presta a censure.

Altrettanto apodittica è la supposta diversità delle ferite da punta e taglio. Oltre alla circostanza -già ampiamente illustrata della compatibilità delle tre lesioni da taglio con un solo strumento vulnerante- non è dato comprendere quale sia la cognizione tecnico scientifica che conduca la Corte a definire <<diversissime>> le lesioni sul collo della vittima.

Il Prof. Torre ha espressamente affermato che le ferite <<da strumento da punta e taglio, sono in numero di tre quelle maggiori A, B e C, è importante rilevare che i tramite di tutte queste ferite sono sostanzialmente omogenee come direzione>> (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 12).

2.3 Le ferite da difesa

La presenza di ferite da difesa risulta variabile e dipendente da troppi fattori per poterlo ritenere un elemento rilevante per dimostrare più aggressori.

Alla dott.ssa Liviero è stato chiesto se può tenersi conto dell'entità delle ferite da difesa per rispondere alla domanda sulla presenza di più persone.

La risposta della consulente non lascia spazio a dubbi:

- *R – No rimane analoga, perché le lesioni da difesa potrebbero essere state prodotte in seguito alla difesa ma verso uno o verso più persone no.*

PRESIDENTE - Però le chiedo se fosse stata una sola persona a portare in atto quella attività lesiva, le lesioni da difesa sarebbero state di più, di meno, le stesse oppure è un dato neutro.

R - Non le so rispondere...>> (trascrizioni udienza 4 aprile 2009).

La stessa domanda è stata posta al prof. Bacci. Il consulente della Procura ha chiarito che per dato biologico debbano intendersi sia le lesioni di offesa, sia di

difesa ed è caustico nell'escludere la possibilità di sicure indicazioni dal loro numero:

➤ <<PRESIDENTE - Lei scusi, quando dice dal dato biologico fa riferimento alle...

R - Alle **lesioni** Presidente, dalle lesioni io non posso dire se l'ha fatta...

PRESIDENTE - Di **offese** e anche di **difese**?

R - Certo se è stata una o più persone.

PRESIDENTE - Anche di difesa della vittima ecco?

R - Certo.

PRESIDENTE - Tiene conto di tutto il dato biologico?

R - Certo>> (trascrizioni udienza 18 aprile 2009, pag. 23).

Il dott. Lalli è concorde e precisa che le ferite da difesa non sono indicative in quanto <<**Bisogna vedere le posizioni...**>>

Alla domanda se <<la minima consistenza di queste lesioni sulle mani, può derivare anche dal fatto che in quel momento **fossero presenti più persone**? >>, il

dott. Lalli ha risposto nel seguente modo: <<Io, personalmente non sono in grado di rispondere su questo, perché è... Non c'è una, a mio giudizio, corrispondenza tra la lesione sul... tra la lesione sull'organismo cioè la lesione obiettivabile e il dato circostanziale non noto. Quindi, io non me la sento di rispondere in questi termini e sotto, diciamo, il profilo interpretativo>>.

Anche il Prof. Torre ha spiegato che le ferite da difesa sono di variabilissima entità. Il consulente della difesa Knox ha, inoltre, fornito una spiegazione più che esaustiva alla caratterizzazione delle lesioni da taglio presenti sulla mano di Meredith Kercher.

Il Prof. Torre ha fornito una spiegazione logica e plausibile:

➤ << in effetti spesso si trovano delle ferite molto importanti da afferramento di lama, **sono però di solito lame molto lunghe**. È intuitivo, se io mi trovo di fronte una lama di queste dimensioni, questo era un caso di una lama grosso modo di queste dimensioni facilmente la afferro e mi faccio quel tipo di lesioni lì, se io come in questo caso ho grosse lesioni, il coltello era un affare come questo e così pure questo in cui il coltello era

proprio lungo 17 centimetri con una punta, con un mono tagliente da 17 centimetri. Questo per dire io non ho dati della letteratura da presentare però per la mia esperienza ho notato che le grosse ferite da difesa si sono prevalentemente nelle ferite da grosso coltello. È chiaro se io ho un coltello piccolo che mi entra dentro ho poco da afferrare una lama... ci si rende conto che se io ho una cosa lunga da afferrare l'afferro più facilmente, se ho una cosa corta posso anche non vederla, posso afferrare un polso per tentare di difendermi mentre invece una lama di queste dimensioni è più facilmente afferrabile e allora è chiaro che con quelle ferite così piccole sono ben compatibili con un'impuntatura di un coltello piccolo o con il dorso seghettato di una lama di un piccolo coltello>> (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 23).

Il rilievo del Prof. Torre trova riscontro documentale nell'aspetto della mano della vittima e nella valutazione effettuata dagli esperti dell'Unità Anti Crimine Violento della Polizia Scientifica di Roma.

Gli esperti in parola, infatti, hanno affermato che proprio l'aspetto e la morfologia puntiforme dell'imbrattamento ematico sulla mano sinistra della vittima stia ad indicare che <<la donna abbia **portato la mano in prossimità della ferita nel momento in cui veniva inferto**>> (trascrizioni udienza 29 maggio 2009, pag. 97).

Il movimento di portare la mano al collo in prossimità della ferita presuppone necessariamente che quella stessa mano sinistra fosse libera, e, dunque, non trattenuta, al momento del colpo.

Sempre secondo gli esperti dell'UACV è naturale la reazione da difesa della vittima di fronte ad un'arma bianca e tale reazione spesso si manifesta con l'afferramento della lama stessa:

- <<la vittima quando viene aggredita con l'arma bianca cerca di difendersi **afferra addirittura il coltello** dalla parte della lama...>> (trascrizioni udienza 29 maggio 2009 pag. 92)

Analogamente il dott. Lalli ha descritto che:

- <<in una azione portata in essere con colpi magari reiterati, vengono descritte nel senso che si rilevano lesioni da difesa molto più importanti, a

livello delle mani, che cercano di bloccare lo strumento che porta l'offesa.. >> (trascrizioni udienza, 3 aprile 2009, pag. 105).

La vittima aveva, dunque, la mano sinistra libera ed è ragionevole ritenere che per difendersi avrebbe afferrato la lama stessa (la quale nella prospettazione della Corte fuoriusciva dal collo per circa 10 cm). L'unica spiegazione possibile è che la mano non abbia potuto afferrare la lama del coltello perché era interamente penetrata nel collo.

Se, poi, il DNA sul polsino della felpa riconducibile al Guede lo si intende interpretare come prova dell'afferramento violento, deve concludersi 1) che vi è prova di un afferramento solo da parte del Guede (lo stesso soggetto che ha lasciato le innumerevoli tracce ed il suo DNA nella vagina della vittima); 2) che il trattenimento descritto non era contestuale al momento in cui è stato inferto il colpo mortale, per l'ovvio rilievo che la mano sinistra era libera e venne portata in corrispondenza della ferita.

Con riguardo alle ferite alla **mano destra**, come correttamente ha affermato il prof. Torre, se ci sono vuol dire che un qualche contatto con la lama la mano lo ha avuto. Anche in questo caso la logica ci porta a concludere che in qualche momento dell'aggressione quella mano fosse libera e non immobilizzata.

L'ulteriore rilievo che va posto all'attenzione è che sotto le unghie di Meredith sono stati riscontrate << *formazioni pilifere* >>, come si evidenzia dalla lettura della Relazione genetica. Un esame approfondito delle formazioni pilifere in parola che, attraverso l'esame del DNA mitocondriale avrebbe consentito ulteriori informazioni utili circa la paternità di quei peli, non è stato condotto.

La circostanza dimostra tuttavia che probabilmente la vittima nel suo tentativo di divincolarsi afferrò i capelli del suo aggressore.

è un'unica azione volta a trattenere magari soffocare, tacitare, strozzare di uno che ha già un coltello, un coltello in tasca, un coltellino così che si apre e alla fine accoltella. Non vedo un crescendo vedo un'azione(trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 37).

Deve concludersi, pertanto, che le ferite da difesa non possono condurre all'affermazione di una pluralità di aggressori.

2.4 La posizione della vittima

I Giudice di prime cure assumono che prova dell'aggressione deve dedursi dalla "statica" posizione di Meredith, la quale sempre **in piedi** avrebbe offerto il collo ora a destra ora a sinistra.

Risulta immediatamente evidente come la ricostruzione della dinamica si presta a numerose censure. E' inverosimile, anzitutto prospettare una violenza sessuale compiuta con la vittima sempre in piedi.

Bisogna immediatamente escludere che la posizione della vittima così descritta possa condurre ad affermare la presenza di più aggressori.

L'osservazione svolta è ancor più pertinente se si consideri la dinamica dell'aggressione e della violenza sessuale descritta dalla Corte in altra parte della sentenza:

- <<La ragazza è denudata pressoché completamente **ed è stata ferita**; sul pavimento viene messo un cuscino probabilmente per **farci sdraiare la giovane e abusare sessualmente della stessa con maggiore facilità.....**>> (sent. pag. 166).

A questo punto per tacitare la vittima che aveva emesso un fortissimo grido venne inferto il secondo colpo.

Orbene, la posizione supina della vittima, come ha illustrato sin dai suoi primi elaborati il Prof. Torre, esclude la possibilità di affermare la presenza di più aggressori:

- <<L'insieme della lesività sul cadavere è del tutto armonica con un'aggressione condotta da una persona soltanto, che abbia immobilizzato la vittima afferrandola al collo (ragionevolmente con la mano sinistra) e l'abbia (quindi o contestualmente) colpita al collo con uno strumento potuto e tagliente impugnato con la mano destra, mentre nessun elemento suggerisce l'intervento di altre persone>> (Relazione Prof. Torre, 29 novembre 2007, pag. 8).

Il consulente della difesa Knox ha descritto una dinamica coerente con tutte le lesioni ed ha spiegato che le sue conclusioni derivano da molteplici elementi: 1)

l'esame delle ferite da taglio; 2) l'esame della ecchimosi riscontrata sulla nuca della vittima; 3) l'analisi delle macchioline di sangue sul petto.

Delle ferite da taglio si è già ampiamente discusso.

Con riguardo all'ecchimosi è stato affermato:

- << *l'ecchimosi alla nuca è un'ecchimosi da urto contro una superficie piana non da caduta da uno in piedi perché se cado da in piedi e batto la testa all'indietro facilmente mi faccio una ferita lacero contusa, invece se io sono già o seduto o un pochino all'indietro alla fine urto al suolo e mi faccio proprio quella bella ecchimosi alla regione della nuca e questo è l'altro elemento che mi indicava un'azione da davanti*>> (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 36).

Con riguardo alle macchio line di sangue ha chiarito:

- << *abbiamo in questo soggetto delle colature di sangue che vanno tutte gravitazionalmente cioè per gravità come di un soggetto in posizione che è rimasta supina e da quella posizione non si è mossa, abbiamo un imbrattamento della maglia, abbiamo nella mano che prospetta verso la bocca e verso questo fungo schiumoso dei bellissimi spruzzi da respirazione, da tosse, chiamiamoli come vogliono, cioè lei quando è morta aveva questo rapporto più o meno tra la mano sinistra e la sua bocca che non si è modificata così come non si è modificata la sua posizione supina*>> (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 25).

La stessa posizione è compatibile con tutti i riscontri anche tecnico scientifici.

Sotto un primo aspetto occorre considerare i rilievi scientifici della BPA (*Blood Pattern Analysis*), del tutto disattesi nella sentenza.

Tale indagine scientifica, come è noto, fornisce indicazioni circa l'origine delle gocce di sangue attraverso l'analisi della morfologia delle tracce e l'applicazione di leggi ampiamente collaudate da risalente esperienza, proprie d'altre scienze - matematica, geometria, fisica, biologia e chimica - quindi universali. (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 190).

Proprio il riferimento a tali leggi di tipo universale ha condotto la Suprema Corte a statuire l'affidabilità e la scientificità della Blood Pattern Analysis.

Orbene, la relazione tecnica redatta dal dott. Camana ha indicato <<il punto nel quale queste gocce che hanno dato la produzione delle tracce hanno avuto origine, quindi in sostanza l'altezza della ferita della vittima al momento del ferimento>> (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 190).

In particolare, la “convergence area” individuata dal consulente tecnico <<si trova a 40 centimetri di altezza dal pavimento, a 33 dall'armadio ed a 30 dal muro della stanza>> (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 190).

Il dott. Camana ha, altresì spiegato, che vanno **esclusi** <<**in maniera forte tutti i punti di origine al di sopra dei 60 centimetri da terra, mentre i punti a 0 centimetri da terra, quindi ferita della vittima patita a terra o a 20 centimetri danno una distribuzione della velocità molto ampia, quindi anche qui improbabile. Quindi la probabilità massima è intorno ai 40 centimetri, con un margine d'errore che è grossomodo lo stesso di quello per la convergence area, quindi sempre 7 centimetri grossomodo, o poco più**>> (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 190).

Il consulente ha ribadito tale concetto ed ha affermato che:

- <<**È da escludere superiore ai 60, la massima probabilità è intorno ai 40, sì. D – Quindi sicuramente sotto i 60. R – Sì** (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 208).

Il limite di 60 centimetri in altezza determina, secondo la prospettazione logica e indiscussa del fisico <<che la vittima non stava sdraiata a terra e nemmeno stava in ginocchio o in piedi>> (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 190).

Le osservazioni del dott. Camana trovano riscontro nelle indicazioni dei medici legali. In particolare gli stessi consulenti hanno escluso sia la posizione in piedi della vittima sia la staticità nelle posizioni tra vittima e aggressore.

Sul punto il prof. Bacci ha affermato che:

- <<**PRESIDENTE - In una certa fase, però in qualche fase doveva stare in piedi? R - Sì, in una certa fase credo che potessero essere posti sullo stesso piano. Poi dopo non so che cosa è successo. È verosimile che i piani siano cambiati**>> (trascrizioni udienza 18 aprile 2009, pag. 50).

Anche la dott. Liviero ha escluso che la vittima stesse in piedi ed ha, altresì, scartato l'ipotesi della medesima posizione tra vittima e aggressore:

- <<*Sembrerebbe più... anche per la distribuzione delle lesioni messa... posta in essere con la vittima **sdraiata, non in posizione retta** ma sdraiata la dinamica è difficile da ricostruire, anche perché né l'uno né l'altro... cioè **né vittima né aggressori sono stati fermi nella stessa posizione durante l'intera durata dell'atto lesivo**>> (trascrizioni udienza 4 aprile 2009, pag.59)*
- <<*Poi chiaramente durante l'evento lesivo la vittima, il corpo della vittima ha subito, ancora in vita, ha subito spostamenti, quindi insomma magari per qualche momento ha pure cambiato posizione...>> (trascrizioni udienza 4 aprile 2009, pag. 110).*

D. Le tracce luminol positive.

1. La valutazione delle tracce esaltate dal luminol ha condotto la Corte di Assise ad affermare che:

- <<*la sussistenza di elementi a carico di Amanda **facendo ritenere** che la stessa, essendo stata a piedi nudi nella camera nella quale Meredith fu uccisa ed essendosi sporcata i piedi abbia lasciato delle tracce esaltate dal luminol*>> (sent. pag. 409).

Circa il momento in cui Amanda Knox avrebbe lasciato le orme di piede nudo in parola nella sentenza non vi è chiarezza ma si forniscono due diverse e contraddittorie ricostruzioni.

In una parte della sentenza, è, infatti, scritto che :

- <<*è **da ritenere** (che Amanda ndr) con i **pie di nudi, lavati dal sangue di Meredith** ma sotto i quali dovevano ancora essere rimasti dei residui di sangue, si recò nella propria stanza, nella stanza della Romanelli e passò per il corridoio e su alcuni punti della stanza, interessati da tale suo passaggio, **lasciò le tracce che sono state rilevate***>> (sent. pag. 306).

Secondo tale descrizione, dunque, le impronte in commento vennero impresse **dopo che i piedi sporchi di sangue furono lavati nel bagnetto.**

Nella parte conclusiva della sentenza, tuttavia, la ricostruzione è totalmente difforme e si legge:

- <<le tracce esaltate dal luminolstiano ad indicare che Amanda (**con i piedi macchiati del sangue** di Meredith per essere stata presente nella sua stanza allorché veniva uccisa) sia andata nella stanza della Romanelli e nella propria lasciando tracce esaltate dal luminol>> (sent. pag. 408).

Amanda, dunque, **provvide a pulire i piedi dopo essersi recata nella stanza della Romanelli e nella propria.** Soltanto dopo aver riscontrato la “tranquillità” della situazione all’esterno della casa <<Amanda poteva a sua volta recarsi nel bagno per lavarsi mani e piedi>> (sent. pag. 409).

E’ sufficiente sin d’ora rilevare come l’evidente contraddizione nella verifica del momento in cui le impronte in parola furono apposte (da piedi puliti con residui di sangue ovvero da piedi intrisi di sostanza ematica) non è di poca importanza nella valutazione delle indagini genetiche in parola e dimostra l’assoluta incertezza delle conclusioni cui la Corte di Assise è pervenuta.

Orbene, già l’espressione più volte formulata <<è da ritenere>> desta numerose perplessità in quanto, come deve evidenziarsi, l’accertamento della prova scientifica, quale quella del luminol, deve essere condotto in maniera rigorosa e inoppugnabile.

Ed, invero, è apodittico e meramente congetturale l’assunto secondo cui Amanda Knox abbia camminato con i piedi nudi (sporchi? ripuliti?) del sangue di Meredith.

Nessuna delle due conclusioni è suffragata dai riscontri tecnico scientifici emersi nell’istruttoria dibattimentale.

2. Orbene, l’analisi approfondita e corretta dei reperti luminol positivi (descritti nella Relazione Tecnica a firma della dott.ssa Stefanoni dal numero 176 al numero 184) evidenzia numerosi dubbi circa la ammissibilità delle ricostruzioni della Corte di Assise.

E' opportuno, a tal punto, esaminare specificamente i singoli reperti esaltati con il luminol.

Nella camera di Filomena Romanelli dove, secondo le parole della dott.ssa Stefanoni vi era <<una luminosità diffusa e intensa, quindi non era evidenziabile una forma particolare luminescente>> - <<una luminosità piuttosto diffusa, quindi non era ben delineata in un punto>> sono state campionate solo due tracce:

1. Reperto 176 - profilo biologico di Meredith
2. Reperto 177 profilo misto in cui sono presenti almeno due contributori, tra cui Meredith – Amanda .

Nella camera di Amanda Knox sono state campionate tre tracce:

3. Reperto 178 - profilo biologico Amanda
4. Reperto 179 - profilo biologico Amanda
5. Reperto 180 - profilo biologico Amanda

Nel corridoio, i prelievi hanno riguardato 4 tracce:

6. Reperto 181 - nessun profilo biologico utile
7. Reperto 182 - nessun profilo biologico utile
8. Traccia 183 - profilo biologico misto Meredith – Amanda
9. Traccia 184 - nessun profilo biologico utile

Dopo aver descritto i singoli reperti, vale precisare i seguenti rilievi:

- a) Nessuna impronta di piede nudo è stata rinvenuta nella camera della vittima. Come si vedrà in seguito, poi, l'ipotesi di una pulizia della scena del crimine è difficilmente sostenibile sotto molteplici aspetti.
- b) Non vi è prova in atti che le tracce luminol positive siano derivate da sangue. Nessuno dei campioni in commento è, infatti, risultato positivo all'indagine tesa a verificare la presenza di sostanza ematica.
- c) Solo tre delle nove tracce luminol positive hanno fornito il profilo biologico di Meredith Kercher.

- d) Il profilo di Meredith Kercher non è mai stato riscontrato in coincidenza delle orme di piede nudo.
- e) Nessuna impronta di piede nudo è stata rilevata nella stanza di Filomena Romanelli, dove, al contrario, appariva una estesa ed intensa luminescenza.

3. La Corte di Assise cade in una non trascurabile lacuna motivazionale laddove non fornisce una risposta al quesito più importante nell'analisi delle tracce esaltate con il luminol. Dato per certo (ma come si vedrà la circostanza è tutt'altro che sicura) che la sostanza luminol positiva sia sangue di Meredith Kercher, **come mai, ad esclusione di tre reperti, non è stato rinvenuto il DNA della vittima?**

E, invero, assai inverosimile pensare che, se quelle tracce furono lasciate con il sangue della vittima, non sia stato rinvenuto il suo profilo biologico.

La risposta semplice e chiara è che la sostanza luminol positiva non è affatto sangue.

Non vi è prova in atti, anzitutto, che le tracce luminol positive siano derivate da sostanza ematica.

Nessuno dei campioni in commento è, infatti, risultato positivo all'indagine tesa a verificare la presenza di sostanza ematica.

Orbene solo un riscontro scientifico in tal senso avrebbe potuto costituire il giusto e corretto fondamento di ulteriori deduzioni logiche.

Al riguardo, è opportuno sottolineare come la dott.ssa Stefanoni abbia spiegato che il luminol test è solo una prova **orientativa** per individuare tracce ematiche latenti (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2009, pag. 59).

In dibattimento, la genetista ha precisato due circostanze di notevole rilievo nella valutazione delle tracce in parola:

- a) il luminol è una sostanza che **non reagisce solo al sangue** ma a **molte sostanze**
- b) per verificare l'esatta natura ematica è necessario svolgere precipue indagini di laboratorio.

La dott.ssa Stefanoni ha, infatti, affermato che

- << *la positività al test non indica con certezza la presenza di sangue umano, e non indica nemmeno con certezza la presenza di sangue,*

*quindi non posso capire se quello è un falso positivo o un vero positivo, devo comunque... come dire **prenderne atto, documentarlo** se posso dal punto di vista fotografico e tentare di analizzarlo>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009 pag. 52) ;*

- *<<falsi positivi, ecco **perché è facile avere dei falsi positivi**, perché anche la ruggine ha il ferro, anche la clorofilla non ha il ferro ma ha una molecola molto simile all'emoglobina che contiene il ferro e comunque c'ha un altro atomo che diciamo supplisce col ferro nel fare quel tipo di reazione, che è il **magnesio**...>>(trascrizioni udienza 22 maggio 2009 pag. 54).*
- *<<**non si può dire se è sangue con certezza**, naturalmente, perché è luminescente al luminol ma non... appunto **avendo il luminol altre possibilità di fluorescenza**>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 83).*
- *<<perché secondo me poteva essere **qualunque altra cosa ma non sangue**, ecco....>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009 pag. 56).*

L'impossibilità di stabilire che si tratti di sostanza ematica, dunque, emerge in maniera indiscutibile dalle affermazioni della genetista circa la facilità di riscontrare falsi positivi, ovvero sostanze diverse dal sangue che reagiscono positivamente al test.

La dott.ssa Stefanoni ha illustrato, altresì, che per poter comprovare la natura di una sostanza è necessaria una diagnosi specifica di sangue. Con riferimento alle gocce di sangue campionate nel bagnetto la genetista ha argomentato nei termini di seguito riportati:

- *<<alcune di queste tracce, che erano poste nel bagno, nel bagno piccolo, erano per colorito e quindi per eventualmente **natura biologica**, che appunto facevano pensare a sangue però fino a prova diciamo di laboratorio non si poteva dire, però, ecco, per colorito e quindi potendo **immaginare che fosse sangue**>> (idem).*

Orbene, sia nella Relazione di Indagine di Genetica Forense sia nel corso delle audizioni, la genetista aveva escluso l'effettuazione di indagini tese a stabilire la

natura delle tracce esaltate con il luminol. Nella relazione era riportata la sola **diagnosi generica** di sangue in virtù della **positiva luminescenza** (Relazione, pag. 14, 218 e ss). Analogamente nel rispondere alle domande delle parti la genetista ha ribadito la sola diagnosi generica in virtù della sola positiva luminescenza.

Nel corso del dibattimento, ed in particolare con il deposito della documentazione relativa ai SAL (Stati Avanzamenti Lavoro) della Polizia Scientifica nel luglio 2009, è emerso, per la prima volta, che i medesimi campioni (luminol positivi) sono stati analizzati anche con **il test alla tetrametilbenzidina** per rilevare la presenza di sangue.

Tale test è risultato **negativo per tutte le tracce**, come espressamente indicato nei SAL delle tracce da 176 a 183.

La negatività al test di tutte le tracce è dirimente sul piano tecnico scientifico per escludere la natura di sostanza ematica.

4. Eppure la Corte di Assise, per comprovare che di sangue si tratti ribadisce, sul piano meramente ipotetico, quanto già asserito a proposito del coltello, ovvero che la negatività del test tetrametilbenzidina circa la presenza di sangue potrebbe derivare dalla esiguità della medesima traccia.

L'argomento in parola non è condivisibile e vanno richiamati, al riguardo, gli argomenti svolti nell'analisi del reperto 36 e, con specifico riguardo alla sensibilità del test alla tetrametilbenzidina per rilevare la natura ematica di un campione.

Sul punto, vale riportare ancora una volta le dichiarazioni della dott.ssa Stefanoni che ha affermato la sensibilità e l'affidabilità del test alla tetrametilbenzidina per escludere la natura di sangue:

➤ <<***E' molto sensibile, ora io non glielo so dire però nella pratica comune***

D: Vi cita anche dei falsi positivi della serie

R: Sì nel senso che non distingue se è sangue umano o animale per esempio.

D: però laddove è negativo mi pare che lascia abbastanza convinti del fatto che non lo sia

R: *Si che non e' sangue, che non lo sia si*>> (trascrizioni verbale udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 175).

Il prof. Tagliabracci ha attestato in maniera incontrovertibile che:

- <<*l'analisi generica che è stata eseguita con la ... tetrametilbenzidina, è una diagnosi molto sensibile che riesce a evidenziare **fino a cinque globuli rossi***>> (trascrizioni udienza 18 luglio 2009, pag. 74).

Le dichiarazioni della dott.ssa Stefanoni e del prof. Tagliabracci sono confermate dalla dott.ssa Gino, la quale ha spiegato in maniera analoga che:

- <<*la tetrametilbenzidina è il test che normalmente impieghiamo in laboratorio per cercare di capire se una traccia possa essere o meno di sangue, è una metodica **molto sensibile** anche se però **non è specifica** perché abbiamo visto esistono dei **falsi positivi** con questa... con la tetrametilbenzidina **per cui qualcosa che risulta positivo poi in realtà non è sangue***>> (trascrizioni udienza 26 settembre 2009, pag. 74).

Il rischio, dunque, per la tetrametilbenzidina è ancora una volta che risultino falsi positivi, e non i falsi negativi a causa dell'esiguità del materiale come prospettato dalla Corte di Assise.

Il rilievo in parola è vieppiù significativo se si confronta il dato quantitativo dei campioni luminol positivi con il “peso” dei reperti prelevati nel bagnetto accanto alla stanza della vittima. In quest'ultimo caso, infatti, si rinvennero quantità di tracce biologiche anche significativamente inferiori alle quantità rilevate nei campioni luminol positivi. Eppure il test alla tetrametilbenzina è risultato positivo, a conferma della affidabilità e della sensibilità dell'indagine in parola.

Vale osservare, ad esempio, la traccia 180. La documentazione del reperto evidenzia la forma di un piede nella stanza di Amanda Knox, ed invece, pur essendo la quantità di Dna importante (240 picogrammi), non si rinviene la positività al sangue né il profilo genetico di Meredith Kercher.

Ed, è proprio tale ultimo rilievo, come già anticipato, il più significativo per escludere che in corrispondenza di quelle tracce vi fosse sangue. Soltanto in tre casi è stato riscontrato il profilo biologico di Meredith Kercher, mentre molte

tracce non hanno dato vita ad alcun risultato genetico, altre sono state risultate appartenere ad Amanda Knox.

E' più che legittimo domandarsi, dunque, come sia possibile affermare che si è in presenza di sostanza ematica, visto che le indagini genetiche hanno escluso tale natura, ma, soprattutto, in considerazione del rilievo che in corrispondenza dei campioni luminol positivi non è stato rinvenuto il profilo biologico di Meredith Kercher.

I consulenti della difesa Knox avevano argomentato che l'intensa luminescenza delle tracce fosse congrua con una consistente quantità di materiale reagente con il luminol. Concludevano, dunque, per la natura non ematica delle tracce in questione in considerazione dell'assenza del profilo biologico di Meredith Kercher (Relazione Tecnica a firma Prof. Torre, pag. 4).

Il prof. Torre ha ribadito in dibattimento che *<<con questa luminescenza è difficile pensare che non sarebbe stato tirato fuori del DNA, è una forte luminescenza, primo sarebbe stato opportuno forse fare una diagnosi specifica di sangue>>* (trascrizione udienza 6 luglio 2009, pag. 28).

E' appena il caso di ricordare come la stessa Corte abbia affermato -a proposito delle indagini genetiche sul coltello- la possibilità di ricavare il dna da una sola cellula.

Ebbene, il mancato rinvenimento del profilo biologico della vittima comprova che le tracce in esame non contenevano sangue della vittima.

5. In assenza di un riscontro scientifico - positivo alla presenza di sostanza ematica in corrispondenza delle tracce luminol positive, la Corte di Assise ricorre ad argomentazioni che possano escludere la verosimiglianza di ipotesi alternative.

La Corte afferma, anzitutto, che *<<Gli stessi operatori esperti in luminol, rendendosi conto della peculiarità del pavimento non avrebbero effettuato il test (sic)>>* (sent. pag. 304).

L'apoditticità dell'asserzione è evidente e non merita ulteriori commenti.

Sostiene ancora la sentenza che *<<Le altre eventualità formulate e riguardanti sostanze specifiche appaiono inverosimili. Occorrerebbe ritenere che una o più di*

tali sostanze fossero state presenti nei vari ambienti in cui il luminol ha dato positività>> (sent. pag. 305).

Con riguardo all'osservazione in parola è sufficiente richiamare quanto già argomentato a proposito della esistenza di numerosissime sostanze luminol positive. L'elencazione fornita sia dalla dott.ssa Stefanoni, sia dai genetisti delle difese dei due imputati non aveva lo scopo di essere esaustiva, ma semplicemente di dimostrare la facilità della positiva luminescenza.

In ogni caso, secondo i Giudici di prime Cure sarebbe *<<diverso il discorso per la candeggina>>*. Anche tale sostanza, tuttavia, sarebbe esclusa perché *<<in concreto non è dato sapere quando e da parte di chi una tale attività di pulizia, così diffusa ed estesa e che avrebbe riguardato le varie stanze sia stata posta in essere>>* (sent. pag. 305).

Su tale ultimo aspetto è necessario immediatamente precisare come non solo la candeggina, ma molti altri detergenti per la casa contengano sostanze luminol positive (Relazione tecnica del Prof. Torre del settembre 2008).

Va, poi, soggiunto come sia metodologicamente scorretta l'operazione ermeneutica della Corte di Assise, tesa a rinvenire la prova di una circostanza ignota da un'altra circostanza, a sua volta, ignota. L'incerto utilizzo di candeggina per la pulizia della casa dovrebbe condurre all'accertamento della natura ematica delle tracce luminescenti.

Sotto altro aspetto, il ragionamento in parola propone una inversione dell'onere probatorio circa l'individuazione delle sostanze luminol positive. Prova che, come può agevolmente rilevarsi, risulta di impossibile raggiungimento per la difesa.

A dirimere ogni dubbio circa la presenza di sangue motiva, infine, la Corte di Assise è *<<il dato costituito dalle macchie di sangue, queste sì abbondantemente presenti, nella stanza di Meredith dalla quale **facilmente, anzi inevitabilmente, venivano esportate negli altri ambienti della casa da chi uscendo dalla stanza di Meredith si portava in altri ambienti**>>* (sent. pag. 306).

La tautologia del commento in parola è evidente. Un argomento di tal genere presuppone necessariamente la certezza circa la presenza di Amanda Knox a piedi nudi nella stanza del delitto. I passaggi motivazionali sarebbero i seguenti:

a) La prova della presenza di Amanda Knox nella camera di Meredith nella notte dell'omicidio (in mancanza di un qualsivoglia elemento e men che meno il rinvenimento di orme di piede nudo apposte con il sangue nella stanza della vittima) deriverebbe dalla dimostrazione che le orme di piede nudo rinvenute nel corridoio e nella stanza della Knox siano state apposte con il sangue.

b) La prova, tuttavia, che effettivamente si trattava di sangue, deriverebbe proprio dal dato indimostrato che si tentava di provare indirettamente (ovvero la presenza di Amanda Knox nella camera del delitto ed il suo passaggio in altri ambienti della casa con i piedi sporchi di sangue).

Non può accogliersi una simile acrobazia argomentativa (il) logica per dimostrare la natura ematica delle tracce in parola.

6. E' evidente che tale il quadro delle tracce esaltate con il luminol non può condurre univocamente a dimostrare la presenza di Amanda Knox nella dinamica degli eventi rappresentati nel provvedimento impugnato.

Come giustamente ha rilevato il prof. Torre, il dna di un soggetto all'interno della propria abitazione (ed in particolare nella propria camera) costituisce una informazione assolutamente neutra e priva di rilievo indiziario. Il consulente ha precisato che *<<non ha assolutamente nessun significato nel senso di essere autorizzati a porre in relazione quella luminescenza del luminol con una presenza di DNA che nella casa in cui una persona abita è normalissimo che ci sia, non dico dappertutto ma quasi>>* (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag. 29).

Come si è accennato la difesa non può (e non deve) fornire certezze, ma può prospettare ipotesi.

Ed, invero, il consulente della difesa Knox ha fornito una spiegazione logica e plausibile alle orme di piede nudo con l'eventualità di una *<<una persona che esce da una doccia il cui pavimento sia stato lavato con del materiale, con del cloro>>* (trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pag.56).

Ebbene l'eventualità prospettata non è stata neppure presa in considerazione nella sentenza.

Differentemente per le tracce luminol positive evidenziate nella camera di Romanelli, dove, non vi erano orme di piede nudo ma, secondo quanto più volte

precisato dalla dott.ssa Stefanoni, il pavimento era caratterizzato da una estesa e diffusa luminescenza. Se a tali rilievi si aggiunge anche la differente luminescenza (rilevabile *ictu oculi* dal confronto tra le fotografie), non risulta davvero ipotesi peregrina che il pavimento della stanza della Romanelli sia stato interessato dalla pulizia con un detergente luminol positivo. Al riguardo, in dibattimento è emersa la particolare cura ed attenzione per l'igiene domestica da parte della coinquilina di Meredith ed Amanda.

E' importante rappresentare come la stessa dott.ssa Stefanoni abbia ipotizzato la possibile presenza di diverse sostanze luminol positive a causa della differente luminescenza.

In particolare, la genetista ha affermato:

- <<PUBBLICO MINISTERO – Dott. Mignini – **A destra, appunto ci sono delle aree più evidenziate, e quelle altre che sono...Quindi si può dire che appartengono a reagenti diversi? R – Eh! Bella D! Potrebbe essere sì ma potrebbe anche essere semplicemente un qualcosa di diluito... Supponiamo che questo sia del sangue, quindi queste impronte abbiamo proprio reagito con del sangue, se io qui c'ho delle tracce molto esigue di sangue, molto più dilavate, io potrei anche avere questa immagine, cioè non lo posso escludere, **però, appunto, se non è sangue potrebbe essere qualunque altra cosa diciamo che dà appunto la fluorescenza meno intensa**>> (trascrizione udienza del 22 maggio 2009).**

Né, ancora una volta, può assumere alcun valore indiziario la presenza di due profili biologici misti derivanti dal dna di Amanda e Meredith (reperti 177 e 183). Sul punto, occorre segnalare quanto segue.

Nel primo caso (rep. 177) il misto Meredith – Amanda è stato rinvenuto nella camera di Filomena Romanelli. Come ha specificato la dott.ssa Gino, l'esame dell'elettroferogramma relativo al reperto in parola ha rivelato la presenza di extrapicchi indicativi della presenza di ulteriori profili biologici (trascrizioni udienza 26 settembre 2009, pagg. 92-93).

Al riguardo, va precisato che nessuna attività investigativa è stata tesa ad accertare il profilo biologico delle altre due coinquiline (Mezzetti e Romanelli), al cui dna potevano appartenere proprio gli extra picchi evidenziati.

Nel secondo caso il misto Meredith- Amanda è stato trovato in corrispondenza del reperto **183** (non rep. 184 come erroneamente afferma la Corte di Assise, sent. pag. 183).

La descrizione del reperto in parola è la seguente:

- <<**impronta di scarpa** direz. uscita corridoio nei pressi del montante che separa le stanze **KNOX-VITTIMA**>> (Relazione Tecnica indagini di genetica forense pag. 224)
- <<il reperto 183, campionatura L8 nel corridoio che ha dato come risultato vittima più Knox; e vi pongo l'attenzione anche sulla forma che avevano queste campionature, queste luminescenze, questa era diciamo più simile, ricordava una **forma di scarpa**, un'impronta di scarpa>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009 pag. 84).

Il profilo genetico della vittima e della Knox è stato rinvenuto, quindi, in coincidenza di una delle impronte (rilievo L8), attribuita alla scarpa Nike Out Break 2 di Rudi Guede.

Deve, dunque, precisarsi come la mistura genetica appartenente ad Amanda e Meredith non è mai stata riscontrata in corrispondenza di orme di piede. A ciò si aggiunga un'ulteriore circostanza. I campioni luminol positivi sono stati prelevati nel corso del sopralluogo del 18 dicembre 2007.

Prima di questa data numerosi poliziotti, della Polizia Scientifica e della Questura di Perugia, erano già intervenuti a più riprese nei vari sopralluoghi.

Al riguardo la dott.ssa Stefanoni ha rilevato che i calzari non venivano cambiati mentre si girava per la casa: <<si usciva e si entrava nelle varie stanze senza cambio di calzari>> (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 88).

La genetista ha dissolto ogni dubbio circa la possibilità di trascinare dna da un luogo all'altro. Sul punto ha chiarito che <<Se le tracce erano presenti già prima che sopravvenisse ovviamente il primo sopralluogo e tanto più il secondo sopralluogo se le tracce erano già presenti sugli oggetti che sono stati spostati è

possibile una contaminazione nel senso che la traccia sta su A e un'altra sta su B magari me la trova o tutte e due su A o tutte e due su B ecco in questo senso si>> (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2008, pag. 91).

Ancor più completamente, il dott. Intini, dirigente della Polizia Scientifica di Roma. Al quesito se sia <<*possibile trascinare materiale biologico calpestandolo da una stanza all'altra?*>> il dirigente ha risposto: <<*E' possibile se c'è una non attenzione a dove si mettono i piedi. ...bisogna dimostrare che l'ha calpestata...*>> (trascrizioni udienza 2 23 aprile 2009, pag. 59). Se il dna è invisibile come è possibile evitare che venga calpestato?

Si tratta di un ulteriore elemento di riscontro circa l'impossibilità di attestare in maniera scientifica la contestualità dell'apposizione delle tracce biologiche miste riconducibili ad Amanda e Meredith. Di contro, è assai probabile che le sostanze biologiche, proprio perché repertate su un pavimento, siano state trasportate e commiste.

Deve concludersi, pertanto, come il resoconto degli avvenimenti descritto nella sentenza sia assolutamente incerto ed impreciso in quanto:

- a) non esiste alcuna prova che quella sostanza luminescente sia sangue;
- b) non è spiegabile perché, se di sangue si trattava, non ha fornito il profilo genetico della vittima;
- c) il riscontro di materiale biologico della Knox nell'abitazione in cui viveva è del tutto insignificante ai fini di una ricostruzione criminalistica.

7. Da ultimo, vale considerare la Corte sostiene che sicuramente la scena del crimine è stata interessata da un'attività di pulizia.

Si legge nella sentenza che <<*alcune tracce furono sicuramente cancellate, un'attività di pulizia fu sicuramente posta in essere*>> (sent. pag 413).

L'assunto in parola sarebbe comprovato, secondo la Corte, dal rilievo che l'orma di piede insanguinato sul tappetino celeste <<*non potè giungere su tale tappetino che attraverso dei passi che avrebbero dovuto lasciare sul pavimento altre orme di piedi....delle quali, invece, non c'è traccia*>> (sent. p. 413).

L'ovvia considerazione della Corte, tuttavia, non spiega perché tale attività di pulizia (scientemente programmata) non avrebbe riguardato proprio lo stesso

tappetino sul quale era impressa l'orma più evidente. A ciò si aggiunga come la circostanza dedotta può ricevere innumerevoli spiegazioni alternative (ad esempio la Knox che ha dichiarato di aver fatto la doccia e trascinato il tappetino del bagno nella propria camera perché era a piedi nudi).

La conclusione è smentita dalla stessa analisi della scena del crimine, che esclude la possibilità che vi fu un'attività di pulizia e di cancellazione di impronte e tracce.

La mancanza di pulizia è denotata da elementi oggettivi:

- a) l'innumerabile presenza di impronte digitali nella stanza di Meredith Kercher
- b) l'innumerabile presenza di tracce biologiche in tutto l'appartamento
- c) la stanza della vittima assolutamente <<caotica>>.

Nella camera della vittima sono state rilevate numerose impronte dattiloscopiche. I dattiloscopiisti hanno affermato che la camera della Kercher è l'ambiente della casa dove sono stati rintracciati più frammenti papillari: <<*Penso che sia il numero più alto*>> (trascrizioni udienza dibattimentale 23 aprile 2009, pag. 181).

Tra queste, l'impronta palmare impressa con il sangue sul cuscino che ha consentito di risalire a Rudy Guede ed una seconda palmare che i dattiloscopiisti definiscono simile alla prima, ma priva dei 17 punti caratteristici per procedere ad un giudizio di identità.

Numerosissime tracce biologiche sono state attribuite al Guede.

Orbene, i rilievi descritti escludono la verosimiglianza di qualsiasi attività di pulizia in quanto è impossibile ipotizzare un'attività di cancellazione selettiva di tracce biologiche o impronte digitali.

A ciò si aggiunga l'ulteriore rilievo che l'imputata nella propria azione programmata di cancellazione delle tracce avrebbe tralasciato proprio le tracce più evidenti:

- a) la maniglia della porta della vittima sporca di sangue (toccata da chi aveva colpito a morte la vittima)
- b) la presenza dell'orma sul tappetino

- c) la presenza delle tracce di sangue nel bagnetto (sul lavandino, sul bidet, sull'interruttore, sul bordo del water, in prossimità piatto doccia)
- d) le chiare e nitide impronte di scarpa Nike Out break 2 non solo nella stanza della Kercher ma in tutto il corridoio che andavano via via affievolendosi verso l'uscita.

L'aspetto di queste orme è assai significativo, sia perché erano talmente ben delineate che è stata possibile l'attribuzione con una tipologia di scarpa, e andavano via via affievolendosi man mano che la presenza di sangue sotto la scarpa diminuiva.

L'intero quadro delineato dimostra in maniera assolutamente chiara che l'assassino di Meredith Kercher sia scappato dopo il delitto <<senza pulire>>.

Nondimeno, a parere dei Giudici di prime cure, le circostanze dianzi riferite non sono significative per escludere un'attività di pulizia.

Secondo la Corte intervenne una decisione razionale di escludere dalla pulizia le macchie di sangue nel bagno, le impronte di scarpa nel corridoio, l'impronta sul tappetino:

- << tale omissione fu voluta nella consapevolezza che, essendosi trovati nella camera di Meredith, quando la stessa venne uccisa, con i piedi nudi secondo quanto si è avuto modo di osservare, le impronte insanguinate di scarpa avrebbero potuti costituire un elemento a loro discolpa>> (sent. pag. 416).

L'osservazione in parola si rivela ancor più paradossale ove si ricordi che il Sollecito è stato arrestato proprio in virtù di quelle stesse impronte di scarpa, poi attribuite al Guede.

Continua la Corte:

- <<Le piccole macchie di sangue nel bagno è da ritenere che **non furono considerate significative** e tali da richiedere un'apposita pulizia e così per le macchie sul **tappetino** che potevano essere spiegate o facendo riferimento a delle ferite che si era procurato il malvivente entrato in casa per rompendo i vetri o facendo riferimento a perdite di sangue riconducibili a mestruazioni>> (sent. idem).

C'è da chiedersi cos'altro rimaneva da pulire. L'osservazione in parola è ancor più pertinente laddove si rilevi che, secondo i giudici di primo grado, l'attività di pulizia non sarebbe stata posta immediatamente dopo il delitto, ma rinviata alle prime luci della mattina *successiva* <<per pulire in condizioni migliori e con più tempo a disposizione>> (sent. pag. 415).

Ed, invero, la Corte indica un'attività di pulizia che si sarebbe protratta dalle 7.45 del mattino (o anche prima) sino alle 12.00. Amanda Knox avrebbe trascorso oltre quattro ore nell'abitazione di Via della Pergola senza però porre in essere una pulitura che richiedeva pochi minuti.

La stessa imputata evidenziava quelle tracce come anomalie, sottoponendole all'attenzione dell'Ispettore Marsi ed affermando di avere paura.

Il resoconto delineato nella sentenza, dunque, non è assolutamente coerente con un verosimile sviluppo della vicenda.

Con riguardo alle tracce luminol positive la Corte afferma che <<*Quanto poi alle tracce esaltate con il luminol è possibile che **abbiano resistito** alla pulizia ed infatti non erano visibili e poterono apprezzarsi solo con l'aspersione del reagente chimico*>> (sent. pag. 416).

La ragionevolezza di tale assunto si scontra con dati logici.

Come è possibile che sul pavimento siano state rinvenute orme di piede nudo così ben definite se il pavimento è stato interessato da un'attività di pulizia?

Il rilievo è ancor più significativo nella prima ipotesi prospettata dalla Corte ovvero che Amanda Knox avrebbe lasciato le orme di piede nudo evidenziate dal luminol **dopo essersi lavata i piedi**.

In questo caso, infatti, nonostante l'orma sia stata impressa con pochissimo materiale (e non si comprende come poteva essere così delineata), non avrebbe perso i suoi precisi contorni nonostante lo strofinamento con un panno.

Con riguardo, poi, alle orme evidenziate nel corridoio, occorrerebbe sostenere che il passaggio di un eventuale panno da pulizia avrebbe riguardato pochissimi centimetri quadrati, vista la sussistenza delle impronte di scarpa attribuite al Guede (che si affievolivano verso l'uscita).

Relativamente alle orme luminol positive rinvenute nella camera di Amanda Knox vi è un'ulteriore considerazione.

Nella stanza della Knox, infatti, nel corso del primo sopralluogo è stata rinvenuta una impronta plantare proprio in corrispondenza delle impronte luminol positive, ovvero in prossimità della finestra sotto il termosifone. Tale impronta è stata esaltata dai dattiloscopisti, i quali hanno evidenziato che la stessa era munita di più di 16 punti caratteristici tali da consentirne l'attribuzione. L'impronta in parola, tra l'altro, è risultata non appartenere né ad Amanda Knox né a Raffaele Sollecito:

- <<avevamo trovato impronte sul termosifone, plantari, abbiamo fatto il confronto con tutti e tre ma non vengono attribuite, non trovano paternità>> (trascrizioni udienza dibattimentale 23 aprile 2009, pag. 214).
- <<Si abbiamo fatto dei confronti con delle **impronte plantari**. Bisogna avere un termine di confronto per fare i confronti. I confronti con la Knox e con il Sollecito e non erano loro. **Non appartenevano a loro questi piedi nudi**>> (idem, pag. 184).

E' da rilevare non solo che l'identità dell'impronta dattiloscopica con l'impronta luminol positiva escluderebbe l'attribuzione alla Knox, ma sotto altro aspetto indicherebbe in maniera incontrovertibile che non vi fu pulizia in corrispondenza delle orme rilevate nella camera della Knox. In caso contrario non sarebbe stata evidenziata una impronta dattiloscopica con i necessari 16 punti caratteristici per l'identificazione.

8. Con riferimento poi all'assunta attribuibilità ad Amanda delle impronte di piede rinvenute nella casa di Via della Pergola, è sufficiente evidenziare quanto rappresentato dal Prof. Torre nel corso dell'udienza in data 6 luglio 2009:

- <<vorrei far presente che esistono in commercio queste strisce metriche luminescenti che sono fatte proprio apposta da mettere vicino ai reperti di interesse da fotografare con il luminol per avere un riferimento metrico preciso e non poi lavorare su fotografie, è più lungo, è più corto ed è una foto fatta di sghembo per cui è difficile poi raggiungere un dato di un qualche interesse ma soprattutto io questo mi chiedo, questi signori hanno

*fatto un mare di calcoli, io mi sono letto adesso un po' di letteratura su queste cose ma qui non avevo... non è questione di leggere letteratura, è chiaro che questo piede di Amanda ha il secondo dito chiamiamolo indice del piede per rendersi più comprensibili più **lungo dell'alluce, nell'impronta il secondo dito è francamente più corto, nell'impronta col luminol, sia il piede di Amanda che la sua impronta inchiostata hanno un secondo dito lungo, quell'impronta lì col luminol ha il secondo dito corto, su questo direi che non ci piove.**">> (Trascrizione udienza in data 6 luglio 2009, pag. 28).*

E ancora:

➤ *<<Io credo che non sarebbe stato una sciocchezza prendere le impronte delle altre giovani che frequentavano quella casa e che potenzialmente avevano passeggiato con i piedi nudi magari venendo dalla doccia che magari era stata lavata con del cloro per pulizia e che possono aver lasciato delle impronte luminol positive ovunque. Non voglio dire ma purtroppo non ho nessuna immagine precisa, l'unico altro piede che ho potuto vedere è quello della vittima, ecco non c'è nessuna immagine in cui si veda bene però se devo dire il piede della vittima sembrerebbe invito chi ha delle immagini di piede di vittima a disposizione a studiarle, sembrerebbe che abbia il secondo dito più corto, non si può dire perché qui è lievemente flesso, questo per dire che la stessa vittima può benissimo un giorno prima, due giorni prima essersi fatta una doccia e aver pestato quel pavimento e aver lasciato un'impronta positiva con il luminol.>> (idem, pag. 29)*

9. I rilievi dianzi indicati impongono una valutazione differente delle tracce luminol positive.

Si chiede, pertanto, che codesta Ill.ma Corte d'Assise d'Appello voglia disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, conferendo incarico ad un collegio peritale per la valutazione genetica delle tracce luminoil positive con riferimento ai **seguenti quesiti:**

1. se la diagnosi generica di sangue dei campioni luminol positivi debba essere confermata da test specifici circa la natura ematica;
2. se sia possibile datare le orme evidenziate con il luminol;
3. se dalla lettura dei report relativi ai SAL risulti l'esecuzione del test alla tetrametilbenzidina sui campioni evidenziati con il luminol e se tale test abbia dato esito negativo;
con il luminol;
4. se i risultati di tali test siano stati riportati nella Relazione Tecnica Indagine di Genetica Forense, a firma della Dott.ssa Stefanoni, del 12 giugno 2008;
5. quale valutazione scientifica circa l'eventuale presenza di sangue può essere espressa in presenza di campioni positivi al luminol ma negativi al test alla tetrametilbenzidina.

E. Le tracce biologiche rilevate nel bagnetto

1. La sentenza evidenzia e ribadisce una legge scientifica incontestabile in materia genetica: <<*l'esame del DNA non fornisce indicazioni temporali: non consente di stabilire, rispetto ad una traccia o a due tracce ritrovate sulla scena del crimine quando siano state lasciate, né siano state lasciate contemporaneamente o siano l'una successiva all'altra*>> (sent. pag. 187).

Proprio tale regola, a parere della Corte, rendeva superflua l'analisi delle macchie (di presunta natura spermatica) evidenziate dal prof. Vinci sulla federa del cuscino sotto il corpo della vittima. Ed, invero, l'istanza di perizia avanzata dalla difesa per verificare la natura e l'appartenenza di quelle presunte tracce spermatiche rinvenute sulla scena di un delitto a sfondo sessuale è stata respinta sulla base dell'argomento secondo cui <<*la relativa indagine genetica non consentirebbe di stabilire che furono apposte nella notte in cui Meredith fu uccisa...per l'impossibilità di datazione (cfr. su tale aspetto quanto hanno illustrato gli esperti di genetica)*>> (sent. pag. 382).

L'ordinanza in parola è assai singolare nel ritenere non utile l'analisi delle tracce di sperma evidenziate sul cuscino ove era posizionata una vittima di omicidio e

violenza sessuale. Si tratta di una applicazione sicuramente estrema e distorta del principio della mancata databilità del DNA.

L'osservazione in commento, tuttavia, avrebbe dovuto condurre a ritenere assolutamente irrilevanti gli esiti genetici dei campioni rinvenuti nel bagnetto in uso ad Amanda Knox e a costei riconducibili.

Ed, invece, la Corte ritiene che la presenza delle tracce biologiche abbia <<**un'elevata importanza**>>.

Si legge nella motivazione della sentenza che:

- <<**Le tracce miste rilevate nel lavandino e nel bidet e sulla scatola di cotton fioc stanno a significare che Amanda Knox, sporca del sangue di Meredith, entrò nel bagno.....appoggiando la mano alla porta la macchiò...e macchiò pure –sempre col sangue di Meredith- l'interruttore della luce; toccò la scatola dei cotton fioc che stava sul lavandino e vi lasciò la traccia mista propria e di Meredith; per pulirsi le mani usò il lavandino...ed utilizzò il bidet**>> (Sent. pag. 402).

Vale immediatamente precisare che è stata rinvenuta una miscela di sostanze biologiche Kercher Knox solo in tre punti campionati, ed esattamente prelevati in corrispondenza del bidet, del lavandino e della scatola di cotton fioc.

Il sangue della vittima, invece, risultava presente in numerosi altri punti, e segnatamente:

- a) tappetino
- b) interruttore
- c) tavoletta copri-water
- d) lato esterno destro della porta.

Orbene, la ricostruzione del presunto lavaggio della mani e dei piedi di Amanda Knox, è argomento suggestivo, ma è riconducibile al normale utilizzo del bagno in comune con la vittima.

Non vi sono argomenti scientifici né di ordine logico per affermare il contrario.

2. Come già ricordato, i genetisti hanno spiegato che l'analisi genetica lega un individuo ad un luogo ma non ad un tempo.

La dott.ssa Stefanoni ha affermato al riguardo

- <<... noi **non possiamo dire** se quelle due tracce sono state lasciate **contemporaneamente**, sono l'una successiva all'altra, hanno **origine distinte nel tempo**, anche **vari giorni, vari mesi**, noi in **non possiamo confrontare temporalmente queste informazioni**, ed infine, quindi, non è possibile stabilire su una stessa scena del crimine, quindi in uno stesso contesto analitico, **non è scientificamente possibile stabilire un prima ed un dopo**, quindi questa analisi **lega un individuo ad un luogo**, quindi ad un oggetto, come dicevo prima ad un posto, ad una stanza, ad un una macchina **ma non ad un tempo**>>(trascrizioni udienza del 22 maggio 2010, pag. 8).

Analoghe osservazioni sono state svolte dalla dott.ssa Torricelli:

- << noi **non temporalizziamo mai il DNA** ma possiamo soltanto fare una valutazione di quali sono i profili presenti>> (trascrizioni udienza 5 giugno 2009, pag. 101).

Con specifico riferimento alle tracce biologiche miste prelevate nel bagnetto, la genetista della Polizia Scientifica ha affermato:

- <<No, non è possibile tecnicamente, perché essendo misti ed essendo contemporaneamente presenti nella traccia non è possibile avere un primo ed un dopo dei due DNA>> (trascrizioni udienza 23 maggio 2009, pag. 8).

La dott.ssa Stefanoni ha, altresì, chiarito che è ben possibile che nei sanitari di un bagno (quali il lavello ed il bidet) si posizionino elementi biologici e lì rimangano per moltissimo tempo, con la conseguente ovvia considerazione di una possibile **sovrapposizione delle stesse tracce biologiche**.

3. La Corte prende atto dell'impossibilità di utilizzare dati scientifici ma ritiene ugualmente coerente <<con i dati circostanziali>> che <<le tracce miste furono **apposte contemporaneamente** e furono apposte d Amanda>> (sent. pag. 301).

Con riguardo alle tracce sul lavandino e nel bidet, la spiegazione dell'assunto è la seguente:

- <<La goccia a monte e la goccia a valle formavano un **unicum**>>.

L'“unicità” della traccia dovrebbe, a parere della Corte, considerarsi risolutivo circa la contemporanea apposizione delle cellule biologiche.

Il riferimento all'aspetto delle tracce per stabilirne la contestualità è fuorviante.

La stessa Corte, infatti, ha affermato che tutta la sostanza di aspetto rosato era riconducibile a sangue della vittima, in quanto la Knox non era ferita. Le tracce dell'imputata derivavano, invero, secondo la sentenza, da cellule epiteliali, le quali non hanno alcun aspetto né colore ma sono assolutamente **invisibili**.

La dott.ssa Stefanoni ha precisato:

<< D – Lei la traccia di DNA se sono cellule epiteliali la vede?

R – No>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 151).

Tanto sin qui rilevato, deve concludersi che lo stesso ragionamento della Corte conduce ad affermare che il giudizio di coeva deposizione vale unicamente per il materiale biologico che si presentava rosato. Le (presunte) cellule di sfaldamento della Knox non erano visibili e, dunque, potevano già trovarsi sul bidet e sul lavandino in epoca precedente o essere state apposte la mattina successiva.

Il professor Torre ha esaurientemente chiarito che

- *<< sarebbe stato strano che non fosse coevo quel materiale di colore di sangue... però il fatto di trovare un D.N.A. misto sul bordo di un tappo di lavandino in un posto dove due ragazze vivono, si fanno il bidè, si lavano i denti è abbastanza normale... io credo che in tutti i lavandini se vado a cercare il segno di D.N.A. è quello di mia moglie a casa mia, è questo solo che volevo dire vorrei che non ci fosse una cattiva interpretazione cioè indubbiamente lì ci sarà del sangue dilavato appartenuto a Meredith Kercher però il fatto che ci sia del D.N.A. di Amanda non è assolutamente detto che sia coeva quella deposizione cioè il D.N.A. di Amanda avrebbe potuto esserci da una settimana, da un anno, solo questo volevo dire, cioè che quel giudizio di coeva deposizione vale per le caratteristiche organolettiche di quel materiale rosato, sangue dilavato>>* (trascrizione udienza 4 ottobre 2008).

Il Giudice per l'udienza preliminare è intervenuto chiedendo ulteriori spiegazioni:

- <<In ipotesi se ci fosse stato lì nel bidet, in prossimità dello scarico dove ha trovato lei una macchia di sangue di una delle due persone, non dilavato che stava **già lì**, poi in un **momento diverso proprio in corrispondenza di quel reperto**, chiamiamolo così, vi è la posizione di **sangue e acqua magari dilavato dell'altro soggetto, il risultato a questo avremmo certamente tempi diversi come esempio predisposto così, il risultato visivo, macroscopico di una macchia risultante sarebbe quello di sangue dilavato indifferentemente per tutte e due, è giusto?**>>
(idem)

La genetista della Polizia Scientifica ha risposto **affermativamente**.

Il prof. Torre ha ulteriormente chiarito

- <<**che non è necessario che il primo fosse sangue può essere un qualsiasi secreto vaginale per esempio, nel bidet la Signora Knox si fa il bidet e lascia sicuramente una grande quantità di D.N.A. che dura quasi indefinitamente tranne un lavaggio veramente imponente perché lì intorno al tappo del bidet c'è un interstizio dove queste cose rimangono, questo solo per dire che non è necessario che il primo fosse sangue può essere uno sputo, può essere secreto vaginale, può essere quello che vogliamo di materiali biologici che possono essere seduti, quello che sappiamo è che ragionevolmente era sangue della vittima, non lo so ma questo è un giudizio logico**>> (idem)

Dalla lettura dei passi in parola è evidente come sia perfettamente logico e plausibile che il DNA della Knox sia stato apposto in un momento diverso da quello nel quale l'aggressore ha lasciato tracce di sangue della vittima.

La riprova delle circostanze dedotte si rinviene nella erronea repertazione delle tracce di aspetto rosato.

L'obiezione non è peregrina ed è documentata dai video del sopralluogo.

Nel caso del bidet, infatti, la carta bibula per raccogliere la traccia veniva strisciata per quasi tutta la parte sinistra della vasca sino **allo scolo**. Una superficie assai ampia .

E' bene evidenziare che **in uno qualsiasi dei punti toccati dalla pezzetta, avrebbe potuto esserci anche una sola cellula di DNA della Knox** (saliva, cellule epiteliali, secrezione vaginale), ed in particolare nello scarico dove, per esperienza, si annida tutto il residuo.

Analoga repertazione nel caso del lavandino, nel quale con la stessa carta assorbente è stata campionata sia la vasca sia il bordo.

E' evidente come anche per questo caso la superficie "strusciata" con la carta bibula è talmente ampia da poter affermare che il DNA di Amanda poteva trovarsi in qualsiasi punto della vasca.

Ulteriore dimostrazione di quanto sin d'ora affermato è che laddove la repertazione è avvenuta in maniera corretta con riguardo al rubinetto del lavandino abbiamo trovato un solo profilo genetico e non una mistura.

Si è già fatto riferimento alle numerose altre tracce di sangue riconducibili alla vittima, dove non è stata riscontrata alcuna mistura.

Con riguardo, infine, al misto biologico di Amanda e Meredith rilevato sulla scatola del cotton fioc, vale svolgere le seguenti osservazioni.

La Corte ha spiegato che <<*la presenza di una macchia di sangue sul rubinetto del lavandino appartenente ad Amanda*>> non esclude che il sangue nel resto del bagno apparteneva alla vittima. Questo perché Amanda non era ferita.

Tale macchia, sempre secondo la Corte, era stata spiegata dalla stessa Amanda Knox la quale aveva dichiarato che i numerosi piercing effettuati all'orecchio erano spesso fonte di sanguinamento.

La Corte, dunque, attribuisce attendibilità e riscontro alle dichiarazioni di Amanda circa l'origine del sangue sul rubinetto. Non approfondisce, tuttavia, il momento in cui Amanda avrebbe lasciato le medesime tracce.

L'imputata ha, però, precisato anche di aver appoggiato i propri orecchini sanguinanti sulla scatola del cotton fioc. Sul medesimo contenitore era assai probabile che vi fosse profilo genetico di Meredith Kercher per il quotidiano uso della vittima proprio di quel bagnetto.

Se, dunque, il sangue di Amanda sul rubinetto è coerentemente riconducibile ai suoi piercing, deve affermarsi che anche il misto Kercher Knox sulla scatola dei

cotton fioc derivi coerentemente da quest'operazione di appoggio degli orecchini insanguinati.

4. Occorre, infine, riportare un ulteriore dato scientifico che contrasta con la motivazione della sentenza.

Dalla lettura degli elettroferogrammi relativi alle tracce miste Knox – Kercher sin qui analizzate non è possibile escludere la presenza di una ulteriore traccia biologica riconducibile ad un **terzo soggetto di sesso femminile**.

La dott.ssa Stefanoni ha dichiarato:

- <<**non poteva escludere una terza persona perché si trattava di profili molto bilanciati**>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 222).
- <<**In quel caso potrebbe essere presente anche una terza persona sempre di sesso femminile che però le stesse caratteristiche presenti in questo misto**>> (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 229).
- <<**E lei nei profili genetici misti che riguardano la Knox esclude che ci fosse una terza persona? R – È proprio questo che stavo tentando di dire. Io non lo posso escludere proprio**>> (trascrizioni udienza dibattimentale 22 maggio 2009, pag. 222).
- <<**Questi accoppiamenti diversi fanno sì che io posso includere altre persone rispetto a quelle già presenti. Questo è un po' il diciamo... ed in questo caso ovviamente si parla di compatibilità perché ci sono sicuramente gli alleli della vittima e della Knox ma, appunto, con questa combinazione possibile non si può escludere che ci siano altre...**>> (trascrizioni udienza dibattimentale 22 maggio 2009, pag. 225).

La presenza di una terza persona non individuabile veniva rappresentata anche dal consulente di parte civile, dott.ssa Torricelli.

- <<**in questo caso è una traccia mista con la presenza sicuramente di almeno due profili, ci sono dei piccoli picchi che possono fare ipotizzare eventualmente altre presenze**>> (trascrizioni udienza 6 giugno 2009, pag. 101).

La possibilità di una terza persona di sesso femminile avrebbe forse potuto condurre a Laura Mezzetti o Filomena Romanelli, le altre due inquiline dell'abitazione.

La Polizia Scientifica, tuttavia, non aveva a disposizione i profili genetici delle altre due giovani.

La Stefanoni ha confermato in dibattimento:

- << *Se avesse avuto anche il DNA delle altre ragazze che abitavano nella casa avrebbe potuto rilevare anche il DNA di una terza o di una quarta ragazza visto che abitavano tutte nella stessa casa e tutte utilizzavano lo stesso lavandino?* R – *Se potessi vedere i profili genetici li potrei confrontare, cioè io a priori non lo posso dire, non lo posso supporre*>>
(trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 226).

Le osservazioni sin qui svolte conducono ad affermare con assoluta certezza che le tracce di dna di Amanda rinvenute nel proprio bagno non possono essere considerate rilevanti nella descrizione della dinamica dell'omicidio.

VII) Il racconto di Amanda Knox

1. Vale premettere che Amanda Knox è stata sottoposta ad esame nel corso di ben due udienze, durante le quali ha ripercorso gli avvenimenti del 1 e 2 novembre 2007. Resoconto privo di contraddizioni e assolutamente corrispondente a quanto la stessa aveva immediatamente riferito agli inquirenti.

Orbene, la ricostruzione del comportamento della Knox durante giorni di cui ai fatti del processo sottolinea un comportamento normale ed ordinario per una giovane ragazza appena maggiorenne in un paese straniero.

Ed in particolare la Knox ha riferito che la mattina di giovedì 1 novembre 2007 a seguito della giornata festiva (Halloween) si trovava nella propria casa di Via della Pergola dove ha incontrato e parlato con la Kercher anch'ella reduce da una festa mascherata della sera precedente.

Le due ragazze si sono confidate <<come era andata la serata precedente e di quali erano i nostri programmi per la giornata, niente di diverso dal solito>> e la Kercher aveva ancora <<il sangue della maschera da vampiro>> che le gocciolava dal mento (e-mail Knox agli amici 4 novembre 2007).

La stessa ha aggiunto che dopo l'arrivo del Sollecito avevano cucinato un po' di pasta e mangiato insieme. Dopo il pasto la Kercher salutò gli amici e si allontanò.

La Knox ed il Sollecito rimasero in casa a suonare la chitarra e salutarono altresì la coinquilina Filomena che si era preparata per andare ad una festa di laurea.

Nel pomeriggio i due giovani innamorati ritornano nell'appartamento di Corso Garibaldi (dove avevano trascorso già alcuni giorni) e si intrattennero in un rapporto di intimità e di riposo.

Una serie di piccoli usuali frammenti si susseguono in quel pomeriggio: i due giovani preparano la cena a base di pesce ed il Sollecito si occupa di prepararlo;

successivamente lavano i piatti di cucina mentre la Knox faceva un massaggio alla schiena del Sollecito. Durante questa operazione ci si accorge che il lavandino aveva una perdita, il ragazzo si mostra parecchio contrariato in quanto il lavandino era nuovo e la Knox per aiutarlo gli disse che non si doveva preoccupare perché il giorno dopo avrebbe provveduto a portare dalla propria casa lo spazzolone asciuga pavimenti (mocio).

Questa circostanza è stata riscontrata nel processo, indicata per prima dalla Knox liberamente, ed è sintomatica smentita del comportamento di un assunto omicida. Successivamente i due ragazzi hanno incominciato a parlare tra loro e delle loro esperienze, il Sollecito ha raccontato della sua vita in Puglia e dei rapporti con la famiglia e così la Knox ha ripercorso la sua infanzia ed il trauma, del divorzio della madre sofferto negli Stati Uniti.

La Knox poi ha controllato la posta elettronica sul proprio computer.

Durante la serata la Knox ha ricevuto l'sms sul proprio telefonino dal suo datore di lavoro, che le ha detto che non sarebbe dovuta andare a lavorare, e così il Sollecito era stato liberato dall'impegno di accompagnare un'amica (Popovic Jovana) alla stazione dell'autobus per ritirare verso la mezzanotte una valigia che la madre le aveva inviato da Milano.

Ambedue quindi nell'intimità hanno fumato uno spinello e poi proseguito nell'intesa amorosa fino a cadere nel sonno.

2. Il racconto preciso e dettagliato della Knox della mattina successiva (2 novembre) smentisce radicalmente la assunta personalità di callida mentitrice.

Questa conferma circostanze precise e riscontrate che non potevano essere a conoscenza di altre persone e che fattualmente vengono ritorte contro la Knox stessa. Fin dalla prima deposizione del 2 novembre 2007 la Knox racconta del primo ritorno a casa in Via della Pergola nella mattina del 2 novembre.

Le indicazioni della Knox sono assolutamente comuni ed usuali (prelevare biancheria pulita e abiti freschi conservati nella propria camera da letto, fare una doccia rinfrescante, prelevare il mocio necessario ad asciugare l'acqua nella cucina dell'appartamento del Sollecito ecc.) confermano l'assoluta spontaneità e verità del comportamento.

Appare difficilmente ipotizzabile che un assassino - dopo poche ore da un efferato delitto - ritorni nello stesso luogo, con tutti i rischi connessi a tale visita nella visita, e facendo ciò riferisca dettagli non conosciuti da alcuno (porta aperta, tracce di sangue nel lavandino e nel bidet, feci nel bagno grande, porta chiusa della stanza di Meredith ecc.).

Tutta una sequela di elementi che il colpevole non aveva interesse a rivelare. L'unico istinto, in tale, assunta circostanza sarebbe stato quello di tacere, posticipando così al più tardi possibile la scoperta di questi elementi.

Amanda Knox non solo, come detto, elenca tutta una serie di anomalie che avrebbero potuto essere pericolose se lei fosse stata l'assassina, ma la stessa è la prima che le indica agli agenti della Polizia Postale nella tarda mattinata del 2 novembre portandoli sul posto affinché riscontrassero quanto aveva visto.

Questo snodo comportamentale è assoluta riprova dell'ordinaria e consueta condotta di una persona in assoluta buona fede.

La Knox quindi nella mattina del 2 novembre ritorna nel proprio appartamento di Via della Pergola e riscontra le anomalie già indicate e se ne dà quindi una prima immediata risposta:

- *<<la porta d'ingresso dell'appartamento era completamente spalancata>>; <<La cosa in effetti mi è sembrata strana proprio perché come già detto, è consuetudine di tutte noi chiudere sempre a chiave la porta d'ingresso poiché è l'unico modo possibile per chiuderla, per cui ho iniziato a chiamare le ragazze ad alta voce, ma senza ottenere R. In quel momento ho pensato che forse qualcuna delle ragazze era uscita fuori per buttare la spazzatura nei cassonetti, oppure per andare dai nostri vicini di casa, i ragazzi che occupano l'appartamento sotto al nostro e che noi frequentiamo>> (dichiarazione della Knox del 2 novembre 2007).*

Per la porta aperta la Knox si era data una semplice risposta per cui una coinquilina si sarebbe potuta allontanare temporaneamente *<<forse qualcuno viene, forse è andato a prendere le sigarette e chissà>>* (pag. 80).

La Knox ha anche dichiarato di avere notato gocce apparentemente di sangue per terra ed una macchia sempre di sangue sul tappetino fuori della doccia ed altra macchia sul lavandino.

Anche di questo si è data una immediata spiegazione supponendo che il sangue sul lavandino potesse essere il proprio in quanto aveva fatto dei “piercing” all’orecchio una settimana prima, mentre per quanto riguarda invece il sangue sul tappetino, ha pensato potesse trattarsi di sangue mestruale di una delle coinquiline, ed aggiunge: <<*poiché mi faceva schifo non provvedevo a ripulire*>>. Anche questa affermazione sottolinea l’assoluta verità e buona fede della Knox. La reazione è immediata, naturale, spontanea e condivisibile.

Subito dopo la Knox si recava nell’altro bagno <<*ove di solito mi asciugo i capelli*>> (anche questa circostanza è stata riscontrata perché il phon è stato rinvenuto in detto bagno) e aveva notato che <<*il water era sporco di feci, cioè qualcuno lo aveva usato per fare i bisogni ma non aveva tirato lo scarico dell’acqua. Anche questa cosa mi è sembrata strana per motivi che ho già esposto e comunque ho evitato di farlo io*>> (dichiarazione del 2 novembre 2007).

Ancora la Knox sottolinea la ordinarietà del comportamento e della reazione.

Non sarebbe stato ovviamente nell’interesse di un omicida prima omettere di raccontare poi certamente cancellare tracce così compromettenti?

E’ mai possibile supporre che l’assunto responsabile di così efferato delitto avrebbe volontariamente fornito all’Autorità inquirente degli elementi così fondamentali per risalire al responsabile?

La Knox era preoccupata per le anomalie riscontrate. Costei, peraltro, ragazza matura ed indipendente, rifugge da ingiustificati allarmismi.

I due ragazzi si sono consultati e, su suggerimento del Sollecito, la Knox chiama più volte i telefoni cellulari della Kercher e poi della Romanelli, come già indicato precedentemente. Si tratta di ben sette telefonate nel giro di breve tempo.

I due ragazzi quindi decidono di ritornare in Via della Pergola per un ulteriore e più approfondito controllo.

Ivi giunti, avendo altresì riscontrato la rottura del vetro e quindi la possibilità di un’effrazione con scasso La chiamano ad alta voce e poiché questa non

rispondeva, il Sollecito tenta di forzare la porta della camera da letto. Sulla porta, fattualmente, si sono riscontrati gli sforzi del Sollecito per aprirla forzosamente.

Appare di nessun pregio la sottolineatura della sentenza che il tentativo di apertura del Sollecito sarebbe stato molto blando.

La Knox ha cercato di vedere dentro la camera della Kercher, affacciandosi dal terrazzo del bagno, aveva guardato attraverso il buco della serratura e successivamente scendeva dagli studenti vicini di casa per parlare con Giacomo, sperando che questi avesse notizie della Meredith, non trovando nessuno.

A questo punto, i ragazzi decidono di chiamare la sorella del Sollecito che, al tempo era membro dell'Arma dei Carabinieri. Questa suggerisce di chiamare il pronto intervento dei Carabinieri ed il Sollecito opera due telefonate. Contestualmente la Knox chiama sua madre negli Stati Uniti per chiederle consiglio.

Poco dopo, gli agenti della Polizia Postale che intendevano individuare il proprietario di uno dei due cellulari rinvenuti nel giardino, arrivano in Via della Pergola ed i ragazzi immediatamente ritengono che siano i Carabinieri chiamati dal Sollecito.

Questa circostanza viene ora dalla sentenza accolta pienamente e sottolinea il normale graduale aumento di preoccupazione e l'ordinaria reazione di persone che si trovano coinvolte in simili fattispecie.

E' tipico della Knox cercare di contattare le proprie coinquiline e rivolgersi a sua madre; è tipico del Sollecito rivolgersi al familiare (sorella professionalmente adeguata) per un aiuto in detto frangente.

Tutto questo sottolinea la naturale e ordinaria reazione ad una situazione che fino a quel momento appariva oggettivamente come furto con scasso.

E' rilevante quindi che l'attenzione dei presenti era concentrata sulla restituzione dei cellulari ai proprietari e sulla valutazione della rottura del vetro e della intrusione di un estraneo nell'appartamento. E' particolarmente fuorviante valutare le emozioni e reazioni a quello stadio con la conoscenza della terribile realtà riscontrata successivamente. L'oggetto della ispezione era limitato a

violazioni molto contenute. Nessuno pensava alla terribile realtà successivamente scoperta.

A questo punto, uno dei ragazzi presenti, l'Altieri, si offre di aprire la porta chiusa a chiave e questa, già indebolita dai tentativi del Sollecito, viene aperta con il blocco immediato di ogni ulteriore attività.

La Knox è sconvolta e angosciata dall'avvenimento.

Come indicato dalla Polizia, la Knox si deve recare in Questura.

L'Altieri si offre di condurre la Knox con la propria automobile unitamente alla propria fidanzata. In ogni giorno successivo la Knox si reca in Questura, si rende disponibile e per lunghissime ore intende aiutare l'Autorità inquirente nella ricerca della verità.

Questa riafferma più di una volta che non intende lasciare Perugia <<*avendo molto lavorato per questa esperienza culturale italiana*>> e con la Romanelli si incontra domenica 4 novembre per esaminare e discutere l'affitto di un nuovo appartamento in quanto Via della Pergola era diventato indisponibile. La Knox non solo conferma la volontà di continuare gli studi a Perugia, ma nella mattina di lunedì 5 si reca all'Università e redige un compito indicatole dalla professoressa.

Parimenti, nella stessa domenica del 4 novembre dà una spiegazione esauriente e dettagliata di tutti gli avvenimenti occorsi e la invia a venticinque amici e conoscenti per informarli dei dettagli.

La Knox rimane a Perugia, mentre tutte le altre studentesse inglesi rientrano nel proprio paese d'origine.

E' mai plausibile un tale comportamento per un'omicida di tale efferato delitto?

3. Con riferimento al riportato resoconto della Knox, la sentenza ha espresso una motivazione del seguente tenore:

- <<*Per quanto riguarda il periodo temporale successivo alle 21,15 e che indicativamente può essere protratto fino a poco dopo la mezzanotte di quel 1° novembre, nessun elemento conferma la presenza di Amanda Knox e di Sollecito Raffaele nella casa di C.so Garibaldi; nessun elemento conferma che i due abbiano dormito fino alle ore 10,00 del 2 novembre*

nella casa di C.so Garibaldi, anzi varie emergenze smentiscono ciò>>
(sent. pag. 68).

La prospettiva della sentenza postula una premessa arbitraria.

La Corte ha infatti ritenuto di interpretare erroneamente l'”alibi” della Knox e del Sollecito per la notte del delitto.

Solo per completezza processuale, si deduce che l'imputato non è obbligato alla “controprova” e nessun onere grava quindi sullo stesso. Tuttavia, la situazione appare assolutamente limpida così come indicata dalla Knox nelle prime dichiarazioni del 2 novembre 2007, nella lettera agli amici del 4 novembre 2007, nelle ripetute risposte durante l'esame del 12 e del 13 giugno 2009.

La Knox ha trascorso la notte del 1 novembre 2007 in Corso Garibaldi con il suo fidanzato.

Si è dettagliatamente analizzata la scansione delle attività dei due giovani quella notte: preparazione della cena a base di pesce, consumo della stessa, attività tese a controllare la perdita dell'acqua nel lavandino della cucina, visione del film in lingua tedesca, racconti e ricordi della propria vita, uso di sigaretta di hashish, attività amatorie.

La Corte avrebbe richiesto prove specifiche della attività della Knox e del Sollecito la notte del delitto.

La spiegazione offerta è la più limpida, logica e plausibile (<<***Chi mai potrà pretendere limiti di tempo, di passione, di memoria all'amore?>>*** - **Publio Ovidio Nasone, *Ars Amatoria***).

La risposta della Knox in relazione alla notte del delitto è la più vera perché ovvia, naturale e nella comune esperienza.

Non solo, ma il sussumere che i due giovani siano usciti da Corso Garibaldi quella notte è contraria ai riscontri rinvenuti.

In particolare, la Knox avrebbe dovuto prestare servizio presso il pub Le Chic e il Sollecito aveva promesso di aiutare un'amica a ritirare un bagaglio dalla stazione degli autobus.

Ambedue quindi avevano impegni quella notte e tutti e due gli impegni sono stati cancellati a tarda ora.

La Knox ha dichiarato che ambedue programmavano di rimanere a casa da soli ed esternare le proprie emozioni.

E' altresì da aggiungere che la Knox e Sollecito erano reduci da una serie particolare di impegni sociali dovuti alle feste di Halloween ed erano pertanto stanchi (così come è stato ripetutamente rilevato per la povera vittima, ma mai riferito anche alla Knox e al Sollecito).

Non solo, ma avevano programmato per il giorno successivo (giorno festivo) una gita a Gubbio.

Dichiarano quindi tutti e due di voler passare una notte tranquilla tra di loro.

La **verità** è sempre da ricercarsi nella **semplicità** e nell'”*id quod plerumque accidit*”.

Che ulteriore “elemento di conferma” si sarebbe dovuto addurre se non il comportamento comune di normale logica? I piccoli gesti e gli avvenimenti ivi occorsi sono stati dichiarati e provati nella loro sequenzialità temporale.

E' invece pretesa forviante provare il normale sonno notturno.

4. Si ricorre, così, a vaghe, inconsistenti circostanze, forzatamente interpretate in chiave accusatoria: l'ora della cena del 1° novembre, le testimonianze del Curatolo e del Quintavalle che smentirebbero il quadro lineare e trasparente delle dichiarazioni della Knox.

E' necessario esaminare singolarmente i fatti che, secondo la Corte, smentiscono il racconto della Knox, e, segnatamente, l'ora della cena e le testimonianze del Curatolo e Quintavalle.

4.1. L' ora della cena

Secondo la sentenza:

- <<Le dichiarazioni di Amanda Knox con le quali l'ora della cena viene posticipata alle 22,00 e addirittura alle 23,00 costituiscono il tentativo di ridurre il più possibile il tempo privo di attività in qualche modo documentabili delle ultime ore di quel 1° novembre, creando così un alibi che fosse valso a porre e Raffaele fuori dalla casa di Via della Pergola dove, proprio in quelle ore sarebbe stato perpetrato l'omicidio di Meredith Kercher>> (sent. pag. 69).

E' opportuno precisare, al riguardo, che la Knox ha sempre ribadito di non ricordare esattamente a che ora avessero cenato.

L'indicazione dell'orario non compare in alcun verbale e la stessa ha scritto e ribadito più volte che nel corso dell'interrogatorio durante la notte del 6 novembre gli inquirenti le avevano contestato proprio la difficoltà di ricordare esattamente gli orari della cena piuttosto che della visione del film la sera del 1 novembre.

Anche nel corso del suo esame, l'imputata ha dichiarato che:

- *<<abbiamo parlato e abbiamo cenato, e non avevo lasciato l'appartamento in quel frangente, in quel momento, ma insistevano su, volevano mettere tutto sui dei segmenti orari, e dato che io non avevo guardato l'orologio non ero in grado di dire loro a che ora esattamente avevo fatto tutto>>. (trascrizioni udienza 12 giugno 2009, pag. 38)*

Ed ancora:

- *<<D: tanto per ricostruire un po' anche nella sua memoria in che fase siamo della giornata, della sera? R: non mi ricordo benissimo questo. P: voi che stavate facendo così, lei e Raffaele? R: penso che stavamo facendo la cena, ma non sono sicura. P: la cena quindi avevate già terminato la visione del film secondo il racconto che lei iniziando questo esame ha indicato perché film, cena e poi altre attività. R: penso di sì>> (trascrizioni udienza 12 giugno 2009, pag. 133).*

Costituisce, dunque, davvero un assunto arbitrario e davvero inspiegabile attribuire alla Knox il tentativo di posticipare l'ora della cena per crearsi un alibi.

E' invece verosimile che una tale, normale attività, ripetuta ogni giorno, non può essere inquadrata in schemi temporali fissi. E' di assoluta comune esperienza che due giovani ragazzi innamorati hanno protratto o intervallato il consumo del cibo (principalmente considerando l'educazione e l'esperienza della Knox), senza orari precisi.

Il rilievo dianzi prospettato è ancor più significativo laddove si consideri la testimonianza del teste Curatolo che, come si avrà modo di analizzare, avrebbe visto la Knox e Sollecito in Piazza Grimana, gremita di altri giovani, la sera del delitto dalle 21.30 fino a verso mezzanotte.

Orbene, proprio la permanenza in Piazza Grimana alla presenza di numerose persone avrebbe potuto costituire un alibi sicuramente più efficace e riscontrabile di una cena consumata in solitudine con Raffaele Sollecito.

Se, dunque, come propende la Corte, Amanda Knox e Raffaele Sollecito avevano trascorso l'intera serata in Piazza Grimana, alla presenza di numerose persone, quale motivo avrebbero avuto l'imputata di non riferire una circostanza "neutra" che non poteva in alcun modo collegarla al delitto ma, al più, fornirle un alibi?

4.2 La testimonianza di Antonio Curatolo

Per quanto riguarda il Curatolo, ascoltato nell'udienza del 28 marzo 2009, non si contesta il suo stile di vita ma la sua attendibilità.

➤ *<<Il Curatolo ha dichiarato di vivere per strada, nella zona di Piazza Grimana e di Corso Garibaldi: uno stile di vita diverso dall'usuale ma non per questo la sua deposizione può essere ritenuta inattendibile >>*
(pag. 70),.

Il Curatolo, come già detto, risulta essere un teste professionale, avendo già deposto in due altri precedenti processi di rilevanza mediatica.

La Suprema Corte ha costantemente dichiarato l'assoluta inattendibilità di testi che appaiono mossi da un morboso protagonismo.

Premesse tali osservazioni, è opportuno sottolineare come nella sentenza si rinviene uno stravolgimento delle dichiarazioni rese da Curatolo.

Ed, invero, si legge in sentenza, che *<<è da ritenere che il Curatolo lasciò la panchina di piazza Grimana tra le 23,00 e le 23,30 e quando lasciò la panchina i ragazzi non c'erano più. Pertanto verso le 23,00 Amanda Knox e Raffaele Sollecito non erano più in Piazza Grimana dove il Curatolo li aveva visti più volte>>* (sent. pag. 73)

Il Curatolo ha, tuttavia, ha più volte indicato quale orario di permanenza dei ragazzi *<<fino a prima di mezzanotte>>*.

La medesima indicazione si rinviene in numerosi altri punti della testimonianza (trascrizione udienza del 28 marzo 2009, pagg. 5 e segg.):

- <<*Fino a prima di mezzanotte che mi ero un po' stufato di leggere, mi ero acceso una sigaretta, guardo sempre la gente che passa, il movimento che ci sta a piazza Grimana e poi dopo non li ho più visti*>>.
- <<DOMANDA – Quindi lei li ha visti poco prima di mezzanotte e...
RISPOSTA – L'ultima volta sì.>>
- <<PUBBLICO MINISTERO – DOTT. MIGNINI – *Quindi lei li vede poco prima di mezzanotte. Poi che fa, si addormenta?*>><< RISPOSTA – *No, dopo mi fumo una sigaretta e poi vado via*>>.
- <<DOMANDA – *Quindi lei li ha visti sempre poco prima di mezzanotte ha detto?* RISPOSTA – *Sì*>>.
- <<*Poi verso le nove e mezza – le dieci li ho notati questi due ragazzi, fino a verso a mezzanotte*>>
- <<DOMANDA – *Tra le 23 e dopo mezzanotte, ma lei non ha indicato qui l'orario in cui vede i ragazzi, cioè lei indica...*RISPOSTA – *Tra le...*>>
- <<DOMANDA – *Esatto, quindi gli avrà dato un'occhiata quattro o cinque volte mi ha detto nel giro di un'ora o un'ora e mezza.*>>
<<RISPOSTA – *Quasi due ore*>>. <<RISPOSTA – *Sì, non c'era più tanta gente, poi stavo fumando una sigaretta e non c'erano più neanche loro.*>>
- << DOMANDA – *Si ricorda quando li ha visti lì l'ultima volta? A che ora?* RISPOSTA – *Prima delle undici, undici e mezza, l'ultima volta che li ho visti.*>>
- <<DOMANDA – *Quindi si è girato e non c'erano più?*>> <<RISPOSTA – *Sì, questo verso le undici e mezza, verso mezzanotte, dopo che mi sono alzato che sono partiti gli autobus*>>.

Il teste ha precisato di aver visto per l'ultima volta i ragazzi mentre si accendeva l'ultima sigaretta prima di andare via, specificando di essersi allontanato da piazza Grimana poco prima di mezzanotte.

A ciò si aggiunga che nel corso delle sommaria informazioni testimoniali – ritualmente contestate dal PM - il Curatolo aveva addirittura dichiarato di aver visto i ragazzi << fra le undici e mezza – dopo mezzanotte >>.

Alla luce delle dichiarazioni in parola, non è possibile interpretare arbitrariamente, come fa la Corte, che le dichiarazioni del testimone, indicando un orario diverso da quello più volte affermato da quest'ultimo, ovvero mezzanotte.

La Corte anticipa l'orario dell'ultimo <<avvistamento>> del Curatolo, in quanto la valutazione lineare e letterale della testimonianza in parola secondo la quale i due giovani avrebbero trascorso la serata in piazza Grimana sino a mezzanotte, dovrebbe condurre affermare che è proprio il medesimo teste a fornire un alibi ai due imputati.

Ed, invero, è emerso in maniera incontrovertibile che dieci minuti dopo la mezzanotte i telefonini di Meredith si trovavano già nel giardino di Via Sperandio.

In conclusione, dunque, l'eventuale giudizio di attendibilità della testimonianza del Curatolo deve riguardare anche l'orario da quest'ultimo specificato, senza alcuna forzatura.

4.3 La testimonianza di Quintavalle Marco

Secondo la sentenza le dichiarazioni del Quintavalle smentiscono recisamente il racconto di Amanda Knox a proposito della mattina del 2 novembre.

In particolare il Sig. Quintavalle, titolare dell'esercizio Conad Margherita di Corso Garibaldi, avrebbe attendibilmente riconosciuto Amanda Knox nella ragazza che, secondo il suo ricordo, si recò presso il suo negozio di generi vari la mattina del 2 novembre alle ore 7.45.

Il teste nel corso del dibattimento ha dichiarato di aver saputo dell'omicidio di Meredith nello stesso pomeriggio della scoperta del cadavere, in quanto era solito parcheggiare la propria autovettura al Sant'Antonio; e che la stessa notizia lo avrebbe spinto a riflettere sulle persone che aveva incontrato nel corso della mattinata onde fornire eventuali elementi utili alle indagini. In questo frangente gli sarebbe venuta in mente una ragazza che alle 7.45 del mattino aveva aspettato che aprisse il negozio (trascrizioni 21 marzo 2009, pagg 70 e 71).

Dopo l'arresto, continua il racconto del testimone, vide di sfuggita una immagine di Amanda Knox insieme a Raffaele Sollecito - che conosceva bene in quanto cliente del suo negozio- e acquistò un quotidiano per avere conferma del sospetto

che quelle rapide immagini pubblicate gli avevano insinuato, ovvero che la Knox era la ragazza vista dinanzi alla sua attività commerciale la mattina del 2 novembre 2007.

Vale, immediatamente, precisare che il ricordo del Quintavalle è stato esternato per la prima volta nell'ottobre 2008, dopo quasi un anno dal delitto e nonostante lo stesso, già nel novembre 2007, fosse stato interpellato dagli inquirenti ai quali non solo aveva taciuto l'episodio descritto in dibattimento, ma aveva espressamente negato di aver visto Amanda Knox e Raffaele Sollecito nel proprio negozio dopo il delitto di Meredith Kercher.

La Corte ritiene la deposizione del Quintavalle attendibile. In particolare, i giudici di prime cure affermano che *<<l'ispettore Volturro non risulta che chiese al Quintavalle se la mattina del 2 novembre vide Amanda Knox nel proprio negozio...Il Quintavalle non disse di aver visto Amanda Knox la mattina del 2 novembre sia perché non gli fu chiesto e sia perché, come dallo stesso Quintavalle affermato riteneva non significativa tale circostanza>>* (sent. pagg. 75 e ss).

Prima di affrontare la questione relativa all'erronea valutazione di attendibilità della testimonianza del Quintavalle, occorre interrogarsi circa il valore indiziario conferito nella sentenza.

Secondo il provvedimento impugnato, infatti, le cennate dichiarazioni del testimone dimostrerebbero che *<<alle 7.45 Amanda era già fuori manifestando una particolare urgenza di acquistare e fare qualcosa>>* (sent. pag. 77). Più precisamente, si legge in altra parte della sentenza *<<l'ingresso (di Amanda Knox) nel negozio dove venivano venduti anche articoli per la pulizia effettuata al momento dell'apertura del negozio stesso evidenzia un'urgenza di acquisti facilmente spiegato con la finalità indicata (di pulizia ndr)* (sent. pag. 415).

I Giudici di primo grado muovono, dunque, dall'assunto che Amanda Knox si sia recata presso il negozio di Quintavalle per acquistare detersivi destinati alla pulizia di Via della Pergola. Orbene, proprio l'argomento in parola è in contraddizione con gli esiti oggettivi e documentati dell'attività investigativa.

Nel novembre 2007, infatti, al Quintavalle venne sequestrato il rotolo degli scontrini emessi nella giornata del 2 novembre. Tale rotolo non è mai stato esibito in dibattimento a riprova che non esiste alcun riscontro di un eventuale acquisto di candeggina o di detersivi effettuato nella primissima mattina del 2 novembre 2007.

La circostanza è stata affermata dallo stesso Quintavalle:

- *<<Si hanno chiesto dell'Ace e hanno chiesto il rotolo fiscale, il libro giornaliero diciamo dove sono scritti tutti gli incassi, il rotolo dei scontrini fiscali, perché uno è emesso, l'altro resta nel libro diciamo. **Mi hanno preso quello per vedere se quel giorno ci fosse stato l'acquisto dell'Ace 1.09**>>* (trascrizioni udienza 21 marzo, pag. 92) .

D'altronde lo stesso testimone ha precisato che la ragazza non aveva acquistato nulla:

- ***io non l'ho vista uscire con nessuna cosa, perché lei quando è passata, è ripassata, quando lei è uscita che io con la coda dell'occhio l'ho intravista che usciva, io non ho visto che lei avesse una busta o un qualcosa nelle mani*** (trascrizioni udienza 21 marzo, pag. 85).

La ragazza vista dal Quintavalle non ha comprato alcunché. E' quanto emerge in maniera incontrovertibile dal sequestro degli scontrini e dalla deposizione del medesimo testimone.

A ciò si aggiunga come sia nella casa di via della Pergola, sia nell'abitazione del Sollecito di Corso Garibaldi vi fossero numerosi detersivi, tra cui anche la candeggina (deposizione Romanelli Filomena trascrizioni udienza 7 febbraio 2009, Mezzetti Laura trascrizioni udienza 14 febbraio 2009, Chiriboga Anna Maria, trascrizioni udienza 23 giugno 2009)

Nonostante la copiosa disponibilità di detersivi di ogni genere, dunque, la Knox si sarebbe recata nel negozio di Quintavalle, assai vicino alla abitazione di Raffaele, dove la stessa era conosciuta, per non acquistare nulla.

L'illogicità della ricostruzione è evidente.

Sebbene le argomentazioni dianzi esposte privino di qualsiasi rilievo il contenuto della testimonianza del Quintavalle, occorre evidenziare, altresì, come la

valutazione di attendibilità del testimone si profili erronea per plurime ragioni ed in aperto contrasto con le altre risultanze istruttorie.

La disamina attenta della testimonianza di Quintavalle, infatti, rivela innumerevoli incongruenze intrinseche, nonché il palese contrasto con la testimonianza dell'ispettore Oreste Volturno, inspiegabilmente ignorata dalla Corte.

a. Il contrasto con la deposizione dell'ispettore Volturno

Occorre rilevare, come già anticipato, che il Quintavalle è stato escusso in due occasioni. La prima volta, nei giorni immediatamente seguenti l'omicidio, allorché il teste ha risposto alle domande dell'ispettore Volturno che stava conducendo attività investigativa circa l'eventuale acquisto di candeggina da parte del Sollecito e della Knox; attività investigativa che è documentata in una annotazione di servizio, a firma dell'ispettore Volturno, del 19 novembre 2007. La seconda volta, dopo quasi un anno quando (ottobre 2008), spinto da un amico giornalista, si è presentato spontaneamente alla Polizia Giudiziaria per rendere sommarie informazioni.

Orbene, proprio il contenuto dell'annotazione di servizio e le dichiarazioni dell'ispettore Volturno smentiscono l'assunto secondo cui <<Quintavalle non disse di aver visto Amanda Knox la mattina del 2 novembre perché **non gli fu chiesto**>>.

Dalla lettura della cennata annotazione emerge, infatti, come pochi giorni dopo l'omicidio venne chiesto al Quintavalle se avesse mai visto Amanda Knox all'interno del proprio esercizio commerciale, sia se la stessa avesse effettuato acquisti nei giorni immediatamente antecedenti o successivi al delitto. Orbene, nell'occasione il testimone riferì una versione assai diversa rispetto alla deposizione resa in dibattimento.

Nella cennata annotazione di servizio -acquisita all'udienza del 21 marzo 2009-, si legge quanto segue:

- <<Nei giorni precedenti, unitamente al Sovrintendente della Polizia di Stato, Stefano Gubbiotti, lo scrivente si recava in corso Garibaldi dove effettuava una serie di accertamenti in ordine all'omicidio KERCHER. Detti accertamenti venivano esperiti nei vari esercizi commerciali ubicati

lungo il Corso Garibaldi e vie limitrofe. Nel corso dei predetti accertamenti, venivano esibite le fotografie riproducenti SOLLECITO Raffaele e KNOX Amanda Marie e veniva contestualmente chiesto ai negozianti se gli stessi erano stati notati all'interno dei vari esercizi commerciali. Gli accertamenti esperiti davano esito positivo in quanto presso il negozio ALIMENTARI QUINTAVALLE SNC ubicato in corso Garibaldi 6/8, all'insegna CONAD Margherita, i due giovani venivano riconosciuti sia dal titolare che dalle due commesse. In particolare il titolare identificato per QUINTAVALLE Marco, nato a Perugia il 22.08.1958, ivi residente in via Bonaventura Valentini 65, tel 075-5722568, riferiva che il SOLLECITO era suo cliente abituale mentre la Knox era entrata nel negozio soltanto in un paio di occasioni, unitamente al fidanzato>> (annotazione 19 novembre 2007).

Nel corso dell'audizione dibattimentale l'ispettore Volturno ha affermato che :

- *<<in merito a due flaconi di candeggina Ace che erano stati sequestrati a casa di Raffaele Sollecito in data 16 novembre del 2007. Subito dopo il sequestro mi recai in giro per i negozi limitrofi all'abitazione di Raffaele Sollecito cercando di capire da dove potessero essere stati acquistati e a tal proposito esibivo la fotografia di Raffaele Sollecito, la fotografia di Amanda Knox. Dopo alcuni giorni rintracciammo il negozio che era un negozio Conad – Margherita sito subito all'inizio di Corso Garibaldi, dove sia il titolare che le commesse riconobbero nelle fotografie che noi ponemmo in visione, Raffaele Sollecito ed Amanda Knox. Raffaele Sollecito era cliente abituale di questo negozio, mentre la ragazza era stata vista due o tre volte in sua compagnia DOMANDA – Insieme con Sollecito? RISPOSTA – Sì, sì, in sua compagnia>> (trascrizioni udienza 21 marzo 2009).*

L'ispettore Volturno aveva, quindi, sottoposto all'attenzione del titolare del negozio Conad le fotografie di Amanda Knox e Raffaele Sollecito al fine di verificare *<<se per caso avessero notato nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio o subito dopo se ricordavano che queste persone avessero*

acquistato questo prodotto, però non ricordavano>> (trascrizioni udienza 21 marzo 2009).

Ancor più compiutamente l'ispettore Volturmo ha ribadito trattarsi del <<*negozio dove lavoravano oltre al titolare, che mi sembra ricordare chiamarsi Quintavalle, due ragazze>>* (trascrizioni udienza 21 marzo 2009).

L'ispettore ha riferito espressamente di aver posto le domande sia al Quintavalle sia alle sue collaboratrici:

➤ <<*Chi ha sentito?* RISPOSTA – *Quintavalle, la (Kiriboga) perché è sua commessa ed un'altra ragazza della quale non ricordo il nome adesso>>* (trascrizioni udienza 13 marzo 2009).

➤ <<DOMANDA: *Lei ha prima detto che aveva delle fotografie di Amanda e Raffaele.* RISPOSTA – *Esatto.* DOMANDA – *E le ha fatte vedere alle persone che si trovavano all'interno dell'alimentari?* RISPOSTA – *Sì.* DOMANDA – *Quindi sia il titolare sia le commesse.* RISPOSTA – *Sì.* DOMANDA – *Lei ha detto che ha chiesto al gestore dell'attività commerciale se avesse mai visto i due imputati.* RISPOSTA – *Esatto.* DOMANDA – *Esattamente la risposta qual è stata?* RISPOSTA – *Disse che il Sollecito era cliente abituale mentre la Amanda Knox era stata vista in un paio di occasioni in compagnia del Sollecito>>* (trascrizioni udienza 13 marzo 2009, pag. 203).

L'ispettore Volturmo, chiese espressamente al Quintavalle se riconosceva le fotografie di Amanda Knox e Raffaele Sollecito e se li avesse visti acquistare candeggina in un periodo prossimo al delitto. Quintavalle si limitò a riconoscere in Amanda Knox la ragazza che aveva visto entrare nel suo negozio in **un paio di occasioni**, ma **sempre in compagnia di Raffaele Sollecito**. Nulla riferì agli inquirenti circa la presenza di Amanda Knox nel proprio negozio la mattina dopo l'omicidio.

Alla luce delle emergenze istruttorie in parola non può affermarsi, come fa la Corte, che <<*l'ispettore Volturmo non risulta che chiese al Quintavalle se la mattina del 2 novembre vide Amanda Knox nel proprio negozio>>*.

Le circostanze inequivocabili rappresentate dall'ispettore Volturino, dapprima nella propria annotazione di servizio del 19 novembre 2007, e poi nella sua deposizione del marzo 2009, smentiscono radicalmente i ricordi di Quintavalle. L'inattendibilità del racconto del Quintavalle scaturisce, dunque, dall'assoluto contrasto con quanto riferito in precedenza dal medesimo all'Ispettore Volturino. D'altro canto non può nemmeno giustificarsi il silenzio protratto per quasi un anno sulla base del rilievo che Quintavalle considerava l'episodio in parola << *circostanza non significativa*>>.

Lo stesso testimone, infatti, ha raccontato di aver operato immediatamente un collegamento tra la figura davanti al proprio negozio ad un orario così insolito, con la notizia dell'omicidio. Risulta, dunque, ancora più inspiegabile del perché non abbia riferito nulla agli inquirenti che gli avevano posto domande precise e sottoposto alla sua attenzione proprio la fotografia di Amanda Knox.

b. L'inattendibilità intrinseca del Quintavalle

Detto delle contraddizioni nei resoconti del Quintavalle, vale considerare, altresì, i profili di inattendibilità intrinseca del riconoscimento della Knox nella circostanza dianzi riportata.

Vale rilevare, anzitutto, che il testimone ha dichiarato di aver visto la Knox la prima volta nel suo negozio il 2 novembre 2007.

Il Pubblico Ministero ha domandato:

- <<*senta lei Amanda l'ha vista mai?...Ci dica quando l'ha vista **la prima volta**?*>> .

Il Quintavalle ha risposto:

- <<***il giorno che l'ho vista lì nel mio negozio praticamente....sono venuto cioè il pomeriggio del 2 novembre***>>.

E', invece, emerso in maniera indubitabile che lo stesso teste avesse visto la Knox nel suo negozio prima del 2 novembre.

Lo stesso ha dichiarato:

- <<DOMANDA- *È stata due volte nel suo locale Amanda Knox entro il 2 novembre?* RISPOSTA – *Entro il 2 novembre sì.* DOMANDA – *Almeno 2 volte?* RISPOSTA – *Almeno 2 volte sì.* DOMANDA – *Perché lei ne ha*

citata una prima, la seconda se la ricorda. RISPOSTA – No. DOMANDA – Lei ha citato quel fatto con Raffaele che era chiuso? RISPOSTA – Sì la seconda il giorno che l’ho vista. DOMANDA – Cioè la seconda è il 2 novembre? RISPOSTA – Il 2 novembre. DOMANDA – La seconda è il 2 novembre, io le ho detto prima del 2 novembre? RISPOSTA – Prima del 2 novembre io credo...DOMANDA – Io le chiedo se prima del 2 novembre Amanda Knox è venuta due volte nel suo Conad? RISPOSTA – Secondo me sì. DOMANDA – Secondo lei sì? RISPOSTA – Secondo me sì....>> (trascrizioni udienza 21 marzo 2009).

La Knox era stata vista in compagnia del Sollecito, e, dunque, considerata la recente frequentazione tra il due, non più di pochi giorni prima del due novembre. Nonostante il breve tempo trascorso, tuttavia, il Quintavalle non riconobbe nella ragazza davanti al suo negozio colei che aveva già visto in altre occasioni in compagnia del Sollecito.

Il teste ha dichiarato, al riguardo:

- *<<Io in quel momento per me la ragazza, io non l’ho riconosciuto, anche se poi dirò che in precedenza l’avevo vista, però **non l’ho riconosciuta, per me non la conoscevo questa ragazza io**>> (trascrizioni udienza 21 marzo 2009, pag. 72).*

Analogamente, ha ribadito:

- *<< Io il giorno che l’ho vista **non l’ho associato a qualcuno che avessi visto in precedenza, non l’ho associata**>>(trascrizioni udienza 21 marzo 2009, pag. 76).*

Né riconobbe, come ampiamente illustrato, la stessa ragazza nella fotografia della Knox che le venne mostrata dall’ispettore Volturno.

E’ singolare che il testimone non colleghi le due persone e non compia alcuna associazione tra la figura della ragazza del mattino del 2 novembre e la figura di Amanda Knox che conosceva in quanto recatasi con Sollecito nel suo negozio ad effettuare compere.

A ciò va aggiunto come lo stesso Quintavalle abbia riferito di aver visto solo il profilo sinistro del volto della ragazza, il quale era semi coperto da un berretto e da una sciarpa:

- <<*c'aveva un cappello, io dico cappello, non mi ricordo se fosse una cuffia o qualche cosa altro, comunque un copricapo ce l'aveva, jeans me li ricordo. Poi questo cappotto grigio, una **sciarpa**, io nel mio ricordo è un colore azzurrino, qualcosa di simile. Un pochino **abbondante qui davanti al viso**...*>>(trascrizioni udienza 21 marzo 2009, pag. 73).
- << *Allora pigiando il bottone **con la coda dell'occhio** ho visto la sagoma di una ragazza che aspettava che io aprissi*>> (trascrizioni udienza 21 marzo 2009, pag. 71).
- << *Si allora lei è entrata, **io l'ho vista diciamo così, 3 quarti sinistra, 3 quarti del lato sinistro. Non l'ho vista frontalmente***>> (trascrizioni udienza 21 marzo 2009, pag. 75).
- <<*e l'ho vista ripassare **con la coda dell'occhio** verso la piazza*>> (trascrizioni udienza 21 marzo 2009, pag. 75).

Il Quintavalle ha spiegato i motivi della sua tardiva presentazione alla Polizia: <<***Non avevo la certezza matematica assoluta, perché nella foto originale non si vedeva bene il colore dei occhi, però ho avuto dall'ovale, dal modo di guardare così lo sguardo, per me era lei***>>.

Il teste, però aveva appena riferito di non aver visto frontalmente la ragazza ma solo con la coda dell'occhio.

Altra circostanza che rende il racconto del Quintavalle inattendibile è la descrizione dell'abbigliamento di Amanda Knox. Il teste, infatti, ha riferito di un <<***cappotto grigio, una sciarpa, io nel mio ricordo è un colore azzurrino, qualcosa di simile***>>.

Nessun riscontro alla disponibilità di Amanda di un cappotto grigio. D'altronde la stessa Corte ha escluso la testimonianza di Fabio Gioffredi, in quanto <<... *il cappotto rosso che Amanda avrebbe indossato nell'occasione, cappotto del quale non si è avuto alcun riscontro, non consente di ritenere attendibile la circostanza riferita dal Gioffredi*>> (sent. pag. 387).

L'intero abbigliamento della Knox è stato sequestrato e non vi è traccia di alcun cappotto grigio. Il cappotto grigio, poi, è stato unanimemente escluso dall'abbigliamento che l'imputata aveva la mattina del 2 novembre. Tutti i testi hanno ricordato che Amanda Knox indossava una gonna ed era vestita in maniera molto leggera, motivo per cui, come si evidenzia nelle diffusissime fotografie di quel giorno, la Knox si era coperta con il giaccone di Raffaele Sollecito.

Orbene, l'insieme degli elementi descritti va inevitabilmente posto in correlazione con la tardività del riconoscimento e del ricordo del Quintavalle, che, dunque, risulta vieppiù fallace ed insicuro.

Sotto altro aspetto, non è consentito dotare di attendibilità il resoconto del testimone in parola per la considerazione, riportata in sentenza che << *la teste Chiriboga Ana Marina, all'epoca commessa nel negozio del Quintavalle, ha riferito che il Quintavalle le chiese se lei quella mattina aveva visto Amanda e la Chiriboga gli rispose di no*>> (sent. pag. 76).

Come emerge, infatti, dalla lettura della deposizione della Chiriboga, la domanda del Quintavalle alla propria collaboratrice venne posta in occasione di una intervista televisiva da costui rilasciata dopo le sommarie informazioni dell'ottobre 2008. Si legge nelle trascrizioni dell'esame della Chiriboga:

➤ <<**PRESIDENTE – E questo racconto quand'è che ve l'ha fatto? TESTE – La data precisa non mi ricordo, *ma quel giorno che sono andati a intervistarli***>> (trascrizioni udienza 26 giugno 2009, pag. 72).

Non risulta comprensibile, dunque, come la domanda del Quintavalle alla propria commessa, dopo le sommarie informazioni al pubblico Ministero, a quasi un anno dall'episodio raccontato, in occasione di un'intervista televisiva, possa costituire un riscontro di certezza e credibilità al racconto del testimone.

Anzi, proprio il mancato riscontro del ricordo del Quintavalle in quello delle sue due collaboratrici (entrambe -pur presenti nel negozio- hanno escluso di ricordare la presenza della Knox la mattina del 2 novembre) è elemento di riprova dell'ingannevole memoria del teste in commento.

5. Delineate le circostanze che secondo la Corte smentirebbero il racconto della Knox, occorre analizzare gli argomenti con i quali la Corte di Assise è pervenuta ad un giudizio di **incongruenza** di alcuni comportamenti di Amanda Knox.

In particolare, si legge nella sentenza: <<*Non appare credibile il motivo indicato da Amanda Knox e per il quale sarebbe tornata nella casa di Via della Pergola 7 la mattina del 2 novembre*>> (sent. pag. 77).

Secondo la Corte sarebbe incongruente che Amanda si sia recata presso la propria abitazione la mattina del 2 novembre per farsi la doccia, cambiarsi, e prendere il mocho per asciugare il pavimento.

Sul punto vale semplicemente osservare che Amanda Knox viveva in Via della Pergola. Il suo rientro a casa per qualsivoglia motivo non necessitava di particolari ed articolate spiegazioni.

Ma tant'è.

La stessa Corte, tuttavia, non ha spiegato perché quelle incongruenze dimostrerebbero la colpevolezza della Knox.

Ed, invero, non risultano conciliabili le affermazioni secondo cui la Knox intendeva mettere tra lei e casa di Via della Pergola <<la maggior distanza spazio temporale>>, la sua volontà di ritardare la scoperta del cadavere, ed, infine <<ideare>> una valida giustificazione per tornare a casa e allertare coinquiline e Forze dell'Ordine così anticipando la apertura della camera di Meredith Kercher.

E' bene precisare che la Corte non ha la prova della falsità dei motivi indicati dalla Knox per il suo rientro a casa la mattina del 2 novembre, ma ha espresso un giudizio di improbabilità ed inverosimiglianza. Le valutazioni in parola sono estremamente personalistiche e disancorate dai principi della logica e dell'esperienza.

5.1 La doccia ed il cambio

La contestazione della Corte è la seguente: <<*sapendo che il 2 novembre dovevano andare lei e Raffaele a Gubbio, ben poteva premunirsi di portare gli indumenti necessari per il giorno successivo e non sono state indicate circostanze che, sopravvenute e non previste possano aver fatto insorgere detta necessità*>>.

Vale, al riguardo, rilevare come nel dibattito è stato acclarato che i programmi sia della Knox sia del Sollecito subirono dei cambiamenti.

In particolare la Knox avrebbe dovuto recarsi al pub di Lumumba a lavorare, mentre il Sollecito avrebbe dovuto accompagnare l'amica Popovic a ritirare un bagaglio alla stazione degli autobus.

Proprio il mutare dei progetti per la serata costituisce logico e plausibile motivo della supposta incongruenza nel comportamento della Knox.

A ciò va aggiunto come fosse abitudine della Knox dormire a casa di Sollecito e recarsi presso la propria abitazione la mattina a lavarsi e vestirsi. La stessa cosa era avvenuta la mattina del 1 novembre e risulta confermata dalla testimonianza della Romanelli.

D'altronde, vale sottolineare come il medesimo comportamento <<incongruente>> sia stato posto in essere anche dalla coinquilina Romanelli il giorno 1 novembre. Anche la Romanelli la sera del 31 ottobre 2007 aveva dormito presso la abitazione del proprio fidanzato ed aveva un programma preciso ed organizzato. Il giorno successivo entrambi dovevano recarsi a casa dell' amico Luca Altieri per il pranzo di compleanno di quest'ultimo. Eppure la Romanelli la mattina successiva si è recata nella propria abitazione di Via della Pergola per cambiarsi. La testimone ha raccontato:

- <<L'1 è il compleanno di Luca Altieri quindi io e Marco dovevamo andare a pranzo a casa di Luca perché avrebbe festeggiato lì a casa con gli amici, io e Marco avevamo il regalo però io mi dovevo cambiare e comunque volevo fare un pacchetto per questo regalo, eravamo leggermente in ritardo rispetto all'ora che avevamo pattuito con gli altri amici, quindi io convinsi Marco a tornare a casa...a via della pergola, così che potessimo fare il pacchetto, io mi potessi cambiare e poi andare a pranzo a casa di Luca>> (trascrizioni udienza 7 febbraio 2009, pag. 29).

Anche nell'episodio appena descritto potrebbe essere mossa la contestazione alla Romanelli che <<ben poteva premunirsi del cambio>> secondo il ragionamento personalistico e soggettivo della Corte.

Come si vede, dunque, non vi è alcuna incongruenza nel comportamento e nelle abitudini della Knox.

5.2 La doccia

Si afferma al riguardo: <<la sera del 1° novembre aveva già fatto la doccia e lavato i capelli in casa di Raffaele e quindi appare poco credibile l'esigenza di ripetere le operazioni>> .

Deve affermarsi che sono davvero singolari le contestazioni circa l'igiene personale della Knox. Sul punto va, però, precisato che è sempre la Knox che ha riferito di aver fatto la doccia sia a casa Raffaele sia il giorno successivo a casa sua e **nessuno avrebbe potuto smentire tali circostanze.**

La Knox, tuttavia, ha spiegato in modo spontaneo e con un certo candore, che la ragione era che quella notte aveva fatto l'amore con Raffaele.

A ciò si aggiunga come proprio la mancanza di biancheria pulita rendeva utile e logico recarsi presso la propria abitazione opportuno per lavarsi.

5.3 Il "mocio".

Come la Corte ha affrontato il tema del mocho risulta di difficile comprensione.

La Corte, infatti, non ha smentito che l'episodio della perdita di acqua si sia effettivamente verificato (diversamente da quanto sostenuto dalla Procura). Sul punto, infatti, numerose testimonianze avevano confermato la rottura del tubo dell'acqua sotto il lavello della cucina. L'obiezione della Corte è la seguente: <<Nella casa di Sollecito andava qualcuno per le pulizie>>. Nella sentenza non è specificato che la collaboratrice domestica del Sollecito si sarebbe recata non prima del lunedì successivo (dopo 5 giorni).

5.4 Le abitudini di Amanda Knox

Siccome Amanda è stata descritta come ragazza mattiniera sarebbe improbabile, secondo il giudizio della Corte, il suo risveglio delle 10 anche per la circostanza che doveva recarsi insieme a Raffaele nella cittadina di Gubbio per una gita. Ancora una volta è opportuno sottolineare come l'informazione circa la gita a Gubbio è stata fornita dalla stessa imputata.

La motivazione della Corte non ha considerato due aspetti di rilievo: il fatto che si trattava di un giorno festivo, nel quale Amanda non doveva recarsi all'università

per seguire le lezioni, nonché la circostanza che la gita a Gubbio (distante soli 30 km da Perugia) non necessitava di una alzataccia e partenza nella prima mattinata. Nessuno degli argomenti evidenziati dalla Corte ha un significato univoco. Le asserite incongruenze sono del tutto generiche e assolutamente personalistiche.

6. Da ultimo, occorre analizzare le valutazioni della Corte sul comportamento di Amanda Knox la mattina del 2 novembre.

Vale preliminarmente rilevare che il dibattimento ha dissolto ogni dubbio circa la contestazione più importante che era stata mossa nel corso delle indagini alla Knox: aver dichiarato di aver fatto la doccia nonostante la stessa avesse riscontrato la porta di casa aperta e la presenza di macchie di sangue nel bagnetto utilizzato da lei e da Meredith.

Sotto il primo aspetto è stato chiarito dalle testimonianze come la porta dell'abitazione fosse difettosa, motivo per cui era necessario chiuderla a chiave.

Con riguardo al secondo aspetto, che aveva determinato i sospetti degli investigatori (ad esempio Chiacchiera: <<*L'analisi degli elementi investigativi ci ha comunicato a fare insospettare. Perché entrare in una casa, trovare una porta chiusa della stanza di Meredith, una porta aperta dell'appartamento, delle feci sul water mentre faccio la doccia, una serie di impronte di sangue.....se io faccio una doccia in un bagno dove trovo delle feci istintivamente tiro lo scarico, insomma Pubblico Ministero – Si ma le feci erano sull'altro bagno*>><<*Teste...Si si ho capito, però, insomma in qualche maniera viene istintivo, non di tirare lo scarico*>> (trascrizioni udienza 27 febbraio 2007, pag. 93) è rilevante la conferma della situazione di non preoccupazione né allarmismo rilevata dall'Ispettore Battistelli della Polizia Postale.

Questi, unitamente al collega Marzi, sotto la guida della Knox aveva ispezionato l'appartamento e pur avendo rilevato le anomalie descritte aveva affermato, come riferito dal teste Paola Grande, “*Vabbe', ma stai tranquilla, non c'è bisogno di chiamare nessuno mica c'è un morto sotto il divano*” (pag. 261 della trascrizione dell'udienza in data 6 febbraio 2009). Se quindi le anomalie riscontrate rilevate altresì da un professionista della sicurezza non lo hanno allarmato più di tanto, non è logico imputare alla Knox un comportamento alla stato non giustificato.

Analogamente, grazie all'istruttoria ed all'approfondimento della difesa è stato possibile dimostrare in maniera incontestabile che la Polizia Postale arrivò in Via della Pergola dopo la richiesta di intervento dei carabinieri attraverso la chiamata al 112 da parte di Amanda e Raffaele.

Nondimeno, la Corte ha ritenuto il comportamento della Knox e del Sollecito sintomatico di una volontà di ritardare la scoperta del cadavere. Tale affermazione è inconciliabile con il comportamento di Amanda Knox e Raffaele Sollecito di recarsi presso l'abitazione di Via della Pergola e chiamare i Carabinieri nonché provvedere ad allertare la Polizia circa le stranezze presenti nell'abitazione.

La spiegazione sul punto della Corte è <<*Tanto valeva, dunque, farsi trovare subito presso la casa*>> (sent. pag. 78).

La ricostruzione della sentenza è contraddittoria e lacunosa.

Se l'interesse della presunta omicida era quello di ritardare il ritrovamento del cadavere della povera vittima, perché chiamare ripetutamente i Carabinieri per farli intervenire e dare quindi immediato inizio alle indagini? Perché accompagnare gli agenti della Polizia Postale nei vari luoghi ove si erano riscontrate delle anomalie? Perché in particolare indicare la scomparsa delle feci nel bagno grande, rilevante elemento di indagine che altresì comportava per la Knox di dare indicazioni della sua precedente visita nella stessa mattinata in Via della Pergola? Perché non limitarsi a fornire le informazioni in relazione alla proprietà dei due cellulari, motivo per il quale gli agenti di Polizia Postale erano venuti quella mattina? Perché inoltre “negare che fosse avvenuto un furto” (rectius: che fossero stati asportati oggetti di valore), da parte del Sollecito quando nell'assunto accusatorio tale azione sarebbe opera dei simulatori? Ma soprattutto, ed in via inclusiva, perché la Knox ed il Sollecito tornano in Via della Pergola quella mattina, quando, se colpevoli, per prolungare la scoperta del cadavere avrebbero potuto recarsi a Gubbio, come preventivato?

VIII) La personalità di Amanda Knox. Il movente.

1. Nel corso del processo vari e diversi sono stati i tentativi dell'accusa di individuare un movente per questo orrendo ed apparentemente inspiegabile delitto. Non si può non constatare che, nonostante le oltre quattrocento pagine di sentenza, la Corte abbia dedicato solo poche ed insufficienti righe alla individuazione di tale fondamentale elemento. Nello specifico è stato affermato:

- <<Perché, poi, due giovani, fortemente interessati l'uno all'altra, con curiosità intellettuali e culturali, alla vigilia della laurea lui e piena di interessi lei, si determinano a partecipare a tale azione finalizzata a forzare la volontà di Meredith con la quale avevano, specie Amanda, rapporti di frequentazione e cordialità, fino a cagionarne la morte, rientra nell'esercizio continuo della possibilità di scelta e questa Corte non può che registrare la scelta di male estremo che fu operata>> (sentenza p. 392).

In realtà, tale domanda è altrettanto legittima, se non maggiormente giustificata, qualora mossa da parte di questa difesa.

La Knox è stata vittima di continui e spregiudicati attacchi aventi ad oggetto la sua personalità, o quanto si voleva far credere fosse la sua personalità. Ogni suo movimento, gesto, atteggiamento è stato utilizzato al fine di scrutare, investigare ed individuare nel più profondo della sua anima un elemento di male da cui far derivare il delitto.

Eppure non è emerso alcun riscontro oggettivo che potesse ricollegarsi a tale "scelta di male estremo".

Tra la Knox e la Kercher, entrambe ventenni, studentesse straniere a Perugia per lo stesso motivo, vi era un rapporto di amicizia e simpatia reciproca, di frequentazione assidua, vista la coabitazione, come confermato dallo stesso fidanzato di Meredith, (trascrizione udienza 14 febbraio 2009, p. 93, esame Silenzi) e non è stata addotta alcuna testimonianza in merito a litigi o scontri tra le stesse (anche trascrizione udienza 14 febbraio 2009, p. 131, esame Bonassi).

La Knox e Meredith sono andate insieme alla festa del cioccolato circa due settimane prima del delitto (trascrizione udienza 13 febbraio 2009, p. 45, esame Butterworth) ed erano insieme quando la Knox ha conosciuto il Sollecito ad un concerto di musica classica.

Una delle inquiline, nel riferire di aver visto il Sollecito solo dieci giorni prima del terribile delitto, nella cucina di Via della Pergola ha affermato:

- <<...ricordo che stava cucinando la pasta per Amanda e poi quel giorno si unì anche Meredith per pranzare con loro >> (trascrizione udienza 14 febbraio 2009, p. 7, esame Mezzetti).

E' evidente dunque che le uniche testimonianze che riconducono la Knox insieme a Meredith siano da inserire in un quadro di amicizia, condivisione e serenità.

Tali circostanze permangono fino ai giorni imminenti al delitto.

Si sono mandate bacini fino alla sera prima via sms. Le "xx" si traducono infatti, in gergo, con "kisses", "baci".

Meredith ha persino confidato alle amiche di sentirsi in colpa nei confronti di Amanda che l'aveva invitata ad uscire la sera del 31 ottobre:

- <<D - Tornando invece ai rapporti di Meredith e Amanda, lei ha raccontato che il 31 Amanda e Meredith avevano in programma di uscire insieme?

R -<< non che fossero d'accordo perché Meredith doveva venire a casa nostra per cena, ma mi sembra di ricordare che Meredith si sentiva in colpa perché Amanda le aveva chiesto di uscire con lei>> (trascrizione udienza 13 febbraio 2009, p. 45, esame Robyn Carmel Butterworth).

Abbandonato dunque il movente dei rapporti difficili tra le due ragazze, perché privo di alcun riscontro concreto ed inverosimile, si è voluta seguire la linea della demonizzazione della Knox.

La ragazza di Seattle, come è stata definita con una certa diffidenza, sarebbe stata una perfida calcolatrice, manovratrice di uomini e allo stesso tempo invidiosa della purezza della vittima.

Tale ricostruzione fantasiosa e priva di ogni fondamento è stata elaborata attraverso una lettura strumentale delle testimonianze e attraverso una libera interpretazione di circostanze comuni, in chiave patologica.

Così, ad esempio, si è più volte sottolineato che il Sollecito e la Knox fossero particolarmente vicini nei momenti successivi al delitto. Tale circostanza avrebbe (forse) potuto essere di qualche utilità qualora si fosse verificata esclusivamente in seguito al delitto. Tuttavia la vicinanza tra la Knox ed il Sollecito è stata confermata essere elemento costante del loro rapporto (L. Mezzetti trascrizione udienza 14 febbraio 2009, p.15) e non può fornire alcun elemento utile in merito al delitto.

Fallito, dunque, tale tentativo di leggere in chiave patologica il rapporto tra la Knox ed il Sollecito è stato necessario delineare ulteriori elementi, inserendo un'idea di perversione e depravazione che guidava la quotidianità della Knox.

Tuttavia le testimonianze della Procura hanno solo confermato l'immagine di una ragazza:

- 1) ***Puntuale*** (trascrizione udienza 14 marzo 2009, p. 5 esame A. Negri)
- 2) ***Una studentessa brava veramente*** (trascrizione udienza 14 marzo 2009, p. 5 esame A. Negri)
- 3) ***Diligente*** (trascrizione udienza 14 marzo 2009, pag. 5 esame A. Negri)
- 4) ***Partecipativa*** (trascrizione udienza 14 marzo 2009, pag. 5 esame A. Negri)
- 5) ***Tranquilla*** (trascrizione udienza 7 febbraio 2009, pag. 82, esame Romanelli)
- 6) ***Estroversa*** (trascrizione udienza 7 febbraio 2009, pag. 82, esame Romanelli)
- 7) ***Simpatica*** (trascrizione udienza 7 febbraio 2009, pag. 82, esame Romanelli)
- 8) ***amava la musica, sport, yoga, le lingue... quindi sicuramente una ragazza che aveva molti – molti interessi da coltivare.*** (trascrizione udienza 7 febbraio 2009, esame Romanelli)

- 9) *Lavoratrice* (trascrizione udienza 14 febbraio 2009, pag. 16, esame Mezzetti)
- 10) *Mattiniera* (trascrizione udienza 14 febbraio 2009, pag. 34, esame Mezzetti)
- 11) *Qualsiasi cosa dicevo rispondeva con il sorriso* (trascrizione udienza 21 marzo 2009, pag. 8, esame Popovic)
- 12) *Allegra* (trascrizione udienza 21 marzo 2009, pag. 8, esame Popovic)
- 13) *Sorridente* (trascrizione udienza 21 marzo 2009, pag. 8, esame Popovic)

Non lo dicono i testi della difesa, ma testimoni portati dalla Procura.

Persino Stephanie Kercher ha raccontato che in una delle ultime e-mail con la sorella hanno riso del fatto che Amanda aveva una caratteristica simile a Stephanie: cantava ad alta voce:

- <<Scambiavano queste risate e poi hanno riso anche tanto sul fatto che lei (Stephanie) cantava ad alta voce. L'unica cosa che ha raccontato di Amanda che viveva con lei e diceva che cantava sempre>> (trascrizione udienza 6 giugno 2009, pag. 18, esame Stephanie Kercher).

2. Smentita dalle testimonianze la ricostruzione fantasiosa della personalità della Knox come depravata, immorale e perfida, si è dovuto ricercare un elemento, esterno ed estraneo alla personalità della Knox, che abbia potuto incidere in qualche modo sulla volontà di intendere e di volere della stessa fino a spingerla a commettere un terribile omicidio. Ed ecco che si parla degli stupefacenti.

Uno “spinello” avrebbe creato il black out!

La spiegazione non convince neanche un po’ e ancor meno, convincono le modalità con le quali si è fatto emergere ed è stato analizzato tale aspetto.

In primo luogo, è bene sottolineare che è stata la stessa Knox (“la diabolica Amanda”) a confidare alla Polizia che aveva fatto uso di hashish.

Tale circostanza è stata confermata dai testi che hanno, tra l’altro, specificato di aver visto la Knox ed il Sollecito fare uso di hashish **solo un paio di volte** (trascrizione udienza 7 febbraio 2009, pag. 18, esame Romanelli).

Quanto invece alla Romanelli e alla Mezzetti, giovani laureate in giurisprudenza ed impegnate con la pratica legale, è emerso che anche esse facevano uso di

hashish e che uno “spinello” in compagnia era frequente nelle occasioni conviviali (trascrizione udienza 14 febbraio 2009, pag. 65, esame Mezzetti).

Inoltre dalle testimonianze emerge che i ragazzi dell'appartamento sottostante quello della Knox e di Meredith non solo facevano essi stessi uso di hashish ma avevano, tra l'altro, cinque piante di marijuana in una stanza adiacente il bagno dell'appartamento. Uno di questi ragazzi, Giacomo Silenzi, che aveva instaurato da poche settimane una frequentazione con la vittima, ammette di averle chiesto, quale favore da espletare durante la sua assenza, di annaffiare le piante di marijuana presenti nel suo appartamento (trascrizione udienza 14 febbraio 2009, p. 97, esame Silenzi). Meredith aveva accettato tale incombenza e, per tale ragione, le erano state consegnate le chiavi dell'appartamento.

Ella inoltre riceveva dalla sua amica Sophie Purton un sms dal testo alquanto esplicito: <<*Voglio la cannabis*>>.

Tali circostanze evidenziano dunque che la Knox fosse molto più estranea all'uso di sostanze stupefacenti di quanto non lo fossero i restanti soggetti implicati in questa vicenda.

Riprendendo una frase della Romanelli, una delle coinquiline della Knox e della vittima (trascrizione udienza 7 febbraio 2009, p. 18): <<*Erano ragazzi, giudicare è molto facile, bisogna vedere...>>.*

3. Occorre verificare realisticamente quali possano essere gli effetti derivanti dal consumo di una dose minima di hashish, quale quella contenuta in uno spinello, e come questi possibili effetti si possano ricondurre all'azione omicidiaria.

La Knox fin dalle prime dichiarazioni ha precisato che la sera del 1° novembre, dopo aver cenato, ha fumato uno spinello con il Sollecito, prima della intimità e di cadere nel sonno.

La sentenza individua tale consumo come incentivo alla assunta collaborazione della imputata e del Sollecito alla attività <<*di natura erotico sessuale violenta*>> (pag. 394).

Tale proposizione è errata ed è smentita dalla scienza e dai consulenti indotti nel processo.

La stessa sentenza (pag. 393) riferisce che: “*Gli amici di Raffaele Sollecito hanno inoltre riferito che tali sostanze avevano un effetto rilassante e di intontimento*”.

Per una ragazza atletica, positiva nello studio e nelle sue attività il fumo di uno spinello ha degli effetti di abbandono, stanchezza e svogliatezza.

Il consulente tecnico, prof. Tagliatela, ha indicato che il consumo dello spinello ha due effetti psicotropi sostanziali: una situazione di sereno **rilassamento e debolezza** ed una **perdita di memoria** e alterazione della realtà.

Secondo la testimonianza del Prof. Tagliatela:

<<I cannabinoidi hanno un effetto sulla memoria molto particolare che è stato repertato anche in esperimenti di laboratorio, sia su animali da esperimento, ma anche nei soggetti quando questi studi sono stati compiuti. In particolare il soggetto durante l'intossicazione acuta da cannabinoidi, quindi durante questo contingente temporale che ho indicato, quindi diciamo durante le 4 ore dall'inizio dell'assunzione dei cannabinoidi, ha difficoltà a ricordare quelle che sono le conoscenze apprese specificamente durante questo periodo>> (trascrizione udienza 17 luglio 2009 p. 199).

E più oltre sull'**effetto rilassante**:

<<D – Quindi il soggetto che assume cannabinoidi non è particolarmente aggressivo, violento?

R – Direi di no, direi che diciamo i cannabinoidi non sono delle sostanze che determinano tradizionalmente un aumento dell'aggressività>> (idem, pag. 202)..

Ed inoltre sul rapporto tra assunzione di cannabis e comportamento criminale

<<Anzi ci sono delle evidenze paradossalmente in cui il soggetto consumatore di cannabis è più frequentemente vittima invece di comportamenti criminali proprio per il momento particolare in cui si trova e in uno stato di rilassamento, in uno stato di abbassamento delle tensioni e quindi spesso diventa anche oggetto di comportamento criminale>> (idem pag. 204).

Quella notte del 1° novembre i ragazzi si addormentano seguendo i loro ricordi, fantasie ed affetti amorosi.

Appare contraddittoria e illogica la ricostruzione della sentenza che assume la Knox uscire dalla casa di Corso Garibaldi con il Sollecito in una notte fredda.

La testimonianza del Prof. Tagliatela conferma anche precisamente il vuoto di memoria, la confusione, l'angoscia espressi dalla Knox nei giorni successivi e nei rapporti con l'autorità inquirente.

La ricostruzione pertanto nella sentenza è in contrasto anche con le risultanze psicologiche di cui al dibattimento.

Senza contare che i ragazzi sarebbero stati visti dal Curatolo per oltre due ore in Piazza Grimana quella sera (trascrizione udienza 28 marzo 2009, p. 5). Pertanto, assumendo per vera tale circostanza, si dovrebbe ammettere che nell'arco della serata gli eventuali effetti psicotropi derivanti dall'uso di hashish sarebbero comunque venuti meno o sarebbero scemati fino a raggiungere la fase di rilassamento, al momento del delitto.

Sia infine consentito a questa difesa concludere con una valutazione dettata da quelle che sono le conoscenze della comune esperienza e di recenti ed autorevoli studi in materia di uso di sostanze stupefacenti.

Circa 74 milioni di europei (il 22% della popolazione europea totale) tra i 15 ed i 64 anni hanno fatto uso di cannabis e 25 milioni solo nell'ultimo anno, secondo un rapporto 2009 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze³.

Sia ben chiaro che si tratta di una pratica deprecabile, che va arginata e combattuta in primo luogo attraverso una corretta informazione ed educazione alla salute; ciononostante, non può in alcun modo essere letta nel senso che 74 milioni di cittadini europei, sereni e pieni di interessi, si possano trasformare in criminali efferati in seguito al consumo di hashish!

D'altronde, senza dover analizzare il fenomeno su larga scala, basta semplicemente ricordare che in nessuna delle occasioni in cui si è fatto uso di cannabis, descritte dai testi, si è paventata una reazione ed un effetto psicotico del tipo indicato nella sentenza.

Non resta dunque che trarre le fila di quanto è stato fino ad ora riportato.

³ Dati dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, Evoluzione del fenomeno della droga in Europa - Relazione annuale 2009, disponibile in italiano all'indirizzo internet: <http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009>.

Nel corso di questi due anni si sono succeduti con confusa e concitata sequenza una serie di moventi che avrebbero spinto la Knox ed il Sollecito <<privi di qualsiasi precedente penale>> i quali <<oltre ad impegnarsi con diligenza e profitto nello studio.....si manifestavano disponibili con gli altri.....e accettavano la fatica di un'attività lavorativa>> (sentenza pp. 420, 421) a commettere un terribile delitto nei confronti di Meredith <<con la quale avevano, specie Amanda, rapporti di frequentazione e cordialità>> (sentenza p. 392).

Tale movente non è stato individuato e, piuttosto, i tentativi di ricercare elementi che potessero avvalorare l'ipotesi della sussistenza di tensioni e di contrasti tra la Knox e Meredith, si sono ritorti contro come un boomerang facendo invece emergere una Knox dalla personalità positiva, seria e diligente che aveva un rapporto di serena amicizia con la vittima.

Data la mancanza assoluta di movente alcuno, si è voluto individuare un elemento viziante la volontà.

La Corte, pertanto, ricostruisce il delitto come segue:

- <<I fatti delittuosi risultano essere stati realizzati in forza di circostanze meramente casuali>> e << non estraneo il consumo di sostanze stupefacenti e gli effetti dello stesso, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, parteciparono attivamente all'azione delittuosa>> (sentenza p. 422 e p. 393).

Dalla lettura di tali passaggi della decisione emergono elementi di contraddizione ed illogicità che vorrebbero inquadrare il delitto come la risultante di una serie di casualità:

- 1) E' un caso che gli effetti dell'hashish abbiano comportato delle reazioni psicotrope aggressive, piuttosto che le reazioni rilassanti, documentate in via scientifica.
- 2) E' un caso che tali presunti effetti abbiano avuto un'efficacia per un periodo di tempo superiore alle 3 ore.
- 3) E' un caso che, senza alcun ulteriore elemento condizionante, tali effetti abbiano indotto ad un tale efferato omicidio soggetti estranei alla violenza.

Non si può che leggere tale ricostruzione come un disperato tentativo di individuare un movente senza il quale, altrimenti, cadrebbe tutta la già precaria struttura di un processo indiziario. <<*In ogni cosa è salutare, di tanto in tanto, mettere un punto interrogativo a ciò che a lungo si era dato per scontato*>> (B. Russel).

IX) Violazioni multiple in tema di valutazione delle prove.

Questa difesa intende sintetizzare singolarmente alcuni principi di indizi erroneamente valutati dalla Corte d'Assise nell'affermazione della penale responsabilità di Amanda Knox.

Come più volte precisato, il processo indiziario - di natura eccezionale sul piano probatorio - fa riferimento a prove indirette e cioè da fatti noti a pervenire con caratteri di certezza, di rilevanza e di compenetrazione logica e concordanza alla certezza di fatto ignoto.

Si dettagliano qui di seguito le inconsistenze probatorie di cui alla motivazione.

Tale processo logico appare inconsistente alla luce delle seguenti carenze e contraddizioni.

a. Inesistenza di prove biologiche, ematiche o di qualsivoglia altra natura della presenza di Amanda Knox nella camera della povera vittima la notte dell'omicidio.

In tutta la lunga e dettagliata sentenza non vi è indizio o elemento alcuno che provi la presenza della Knox nella camera della Meredith nella notte del delitto.

La sentenza (pagg. 29-30) dà atto che l'aggressore Rudy Guede ha lasciato "molteplici e convergenti" tracce ematiche o impronte nella camera della povera vittima nonché perlomeno quattro tracce derivanti dal cadavere della stessa. Come indicato in precedenza, nell'assunto reato concorsuale le prove ed evidenze fattuali debbono essere proporzionali all'attività ed alla partecipazione di ciascun concorrente.

L'assenza totale di tracce e indizi od elementi confermano la certezza della assenza di Amanda Knox nella camera della vittima la notte del delitto.

La ricostruzione ipotetica di cui alla sentenza obbliga come presupposto di tale sentenza di condanna al rinvenimento di riscontri obiettivi e fattuali a carico della Knox.

E' assolutamente illogica e contraddittoria la ricostruzione di una "orgia" delittuosa connotata dalle modalità supposte senza che nella camera, sui vestiti,

sui mobili non siano stati rinvenuti elementi alcuni di riscontro in riferimento alla Knox.

b. Ulteriore palese contraddizione e contrasto logico in relazione alla presenza della Knox nella casa di Via della Pergola la notte del delitto.

La sentenza (pag. 390) precisa:

➤ <<Amanda e Raffaele giunti nella casa poco dopo le 23,00 è da ritenere che si siano portati nella camera di Amanda con l'intenzione di stare insieme in intimità>>.

La Knox e Sollecito, come è pacifico, avevano un appartamento a loro disposizione (casa del Sollecito) con le opportune comodità (cibo, televisione, ecc.) ed hanno sempre confermato che, liberati dagli impegni presi, (lavoro della Knox al Pub e promessa cancellata della Sig.ra Popovic per il Sollecito) volevano trascorrere una notte insieme in tranquillità come facevano regolarmente da un certo numero di giorni. La Knox ha confermato in più occasioni che si era trasferita nell'appartamento di Corso Garibaldi proprio per godere più libertà ed autonomia.

E' palesemente contraddittorio ritenere che Knox e Sollecito si siano vestiti e trasferiti di notte in Via della Pergola con l'intenzione di "stare insieme", con la possibilità di trovare un'inquilina nell'appartamento quando già avevano tutto ciò a disposizione.

c. Presenza del coltello (reperito 36) nella casa del delitto. Illogica e contraddittoria motivazione.

In tutta la minuziosa istruttoria ed esame dibattimentale, la Corte non ha rinvenuto elemento alcuno di qualsivoglia valore o modalità che possa indicare la presenza del coltello da cucina conservato presso la casa del Sollecito e ritenuto essere stato usato nella casa di Via della Pergola il giorno del delitto.

Riconfermiamo in modo radicale le contestazioni in punto alla identificazione del reperito 36, come dedotto precedentemente, quale arma del delitto. La indagine genetica non ha portato elementi conclusivi alla individuazione del DNA della

povera vittima sull'arma stessa, anzi di contro si è precisato che il parametro individuato (*too low*) preclude, secondo gli standard internazionali, ogni identificazione.

Si intende, tuttavia, ora contestare la ipotetica ricostruzione operata dalla sentenza della presenza e quindi l'utilizzazione del detto coltello in Via della Pergola il giorno del delitto (Sent. pag. 403).

Amanda Knox è una giovane studentessa americana appena maggiorenne, impegnata in uno sviluppo fisico e culturale della sua personalità. Questa si è sempre impegnata a migliorare la propria educazione con l'inserimento nel programma di istruzione universitaria all'estero.

La Knox ha prescelto l'Italia con il perseguimento della conoscenza di paesi e di lingue stranieri, con il continuare a lavorare onde percepire un reddito così da non gravare economicamente sui propri genitori. La Knox era in Italia da poche settimane, di carattere aperto e positivo, valutata intellettualmente interessante dalla propria professoressa e facile ai rapporti sociali come vengono generalmente instaurati tra i giovani.

Ritenere che questa ragazza portasse con sé stabilmente un coltello da cucina della lunghezza di 31 centimetri e del peso di circa 400 grammi è palesemente illogico e fuorviante.

Peraltro, non vi è elemento alcuno, in relazione alla borsa della Knox, che indichi che il coltello veniva regolarmente trasportato nella borsa stessa, né tracce riconducibili alla povera vittima o altro elemento riconducibile alla presenza di tale arma nella borsa.

Le evidenze fattuali obiettive (tipo di borsa, mancanza di prove del contenuto del coltello nella borsa, ecc.) e soggettive (carattere aperto della Knox, facili rapporti sociali, straniera in un nuovo Paese, ecc.) tutte concorrono a provare in maniera certa che detto coltello non è mai uscito dalla casa del Sollecito.

Per quanto possa occorrere, la circostanza contestata nella motivazione è contrastante con il capo di imputazione che non prevede la premeditazione nelle accuse formulate alla Knox. La sentenza quindi contraddice anche le imputazioni a carico della Knox.

La Corte sul punto peraltro si è spinta altresì ad assumere che la Knox avrebbe riportato l'arma del delitto dalla casa di Via della Pergola alla casa di Corso Garibaldi in quanto sarebbe stata contenuta nell'inventario che l'inquilino Sollecito aveva concordato con la padrona di casa. Anche tale ulteriore deduzione è contraria al vero e assolutamente inconferente. I rapporti tra Sollecito e la padrona di casa dell'appartamento di Corso Garibaldi erano amichevoli e l'inventario della cucina ha indicato il numero degli attrezzi di cucina. Facilmente si sarebbe potuto confermare tale circostanza con un rimpiazzo in relazione ad un oggetto di obiettivo modico e comune valore.

d. Il trasporto del coltello nella borsa della Knox appare circostanza assolutamente non vera e non provata.

Si tratta di una ricostruzione assolutamente arbitraria solo che si consideri che nella casa di Via della Pergola vi erano numerosi coltelli

Come è mai possibile ritenere di trasportare la presunta arma del delitto (quest'ultimo non premeditato e quindi non pianificato) da una casa all'altra, distante non meno di quindici minuti, di notte?

e. Illogicità e contraddittorietà della motivazione della presenza di un secondo coltello nell'esecuzione del delitto.

La sentenza introduce nelle modalità del delitto la presenza del secondo coltello (pag. 402) e ciò ovviamente per avvalorare la presenza di un "secondo colpito".

Tale argomentazione è contraria alla logica indiziaria: si pretende da elemento ignoto, sconosciuto, non provato, inesistente per venire ad un fatto noto onde provare una pluralità di agenti.

Sul punto, nella sentenza impugnata, ci si dilunga sulle abitudini del Sollecito in relazione alla sua abitudine di portare coltellini da tasca: <<portare con se un coltellino collegato con un clip ai calzoni>> (sent. pag. 401).

Invece di sottolineare tale consuetudine, quale caratteristica comune a migliaia di "boy scout" la si interpreta niente meno come volontà omicidiaria.

La ricostruzione è smentita dalla circostanza che il Sollecito ha portato sempre con sé il coltellino anche durante le lunghe deposizioni in Questura.

E' assolutamente paradossale oltre che illogico che un presunto omicida porti con sé per giorni e durante i numerosi accessi l'assunta arma del delitto negli ambienti dell'Autorità Giudiziaria con il rischio di un immediato sequestro e riscontro.

f. Assoluta contraddittorietà di elemento essenziale nel rapporto indiziario in punto alla causale del delitto.

Come è notorio in dottrina e giurisprudenza, la ricerca della causale è presupposto ed elemento essenziale per l'ulteriore valutazione degli indizi.

La ricerca del giusto e prevalente rilievo della causale è indispensabile in quanto questa solamente può legare, come malta cementizia, tutti gli altri eventuali indizi.

La Corte, nella valutazione conclusiva, ha indicato specificamente che tra la Knox e la povera vittima intercorrevano rapporti cordiali.

A tale proposito, appare sufficiente precisare che le due ragazze avevano in comune la lingua, le tradizioni, attente allo studio ed alle lezioni impartite, tutte e due avevano iniziato un rapporto sentimentale con studenti del luogo, nel breve periodo di conoscenza avevano trascorso insieme ore di svago; in particolare, la Knox con il suo sms del 31 ottobre aveva invitato Meredith ad unirsi a sé nella giornata di festa di Halloween ed avevano quindi un rapporto normale di giovani studentesse.

Nel processo, la P.A., consapevole della fondamentale importanza del presupposto causale, ha prima argomentato che questo sarebbe risieduto in un furto e, in particolare, nella porzione del canone che la povera vittima aveva accantonato. Tale assunto non è stato coltivato dalla Corte, la quale peraltro, cade in palese contraddizione perché non vi è giustificazione alcuna per cui tra due amiche si possa trascendere a violenze ed eccessi quali quelli che hanno portato alla morte della povera Meredith.

La assunta deduzione residuale per cui vi sarebbe stato un piacere nella partecipazione ad una "orgia" è costruzione priva di fondamento.

Solo che ci si riferisca alle evidenze fattuali per cui la Knox aveva un rapporto soddisfacente e reciproco con il Sollecito, assolutamente estraneo a devianze per la giovane studentessa.

g. Carenza di ogni indizio in punto ai rapporti di conoscenza degli assunti concorrenti nel reato.

Altro presupposto fondamentale nella contestazione del reato collettivo è la conoscenza tra gli agenti.

Come viene accertato nella sentenza la Knox conosceva superficialmente il Rudy Guede, come peraltro aveva conosciuto altri studenti dell'università e come sempre indicato dalla stessa (sent. pag. 66).

Il Sollecito invece non aveva mai conosciuto né incontrato il Guede.

Una corretta deduzione logica e valutazione degli indizi per la commissione di così efferato delitto comporta assolutamente la preventiva conoscenza dei concorrenti.

Appare contraddittorio e illogico come si precisa in motivazione che i tre soggetti non conoscendosi tra di loro, né avendo familiarità delle reciproche personalità, indoli, temperamenti e reazioni, abbiano mai potuto concordare nel giro di pochissimo tempo (forse meno di mezz'ora) una azione così terrificante quale quella perpetrata sulla povera vittima senza un minimo retroterra comune di conoscenza e frequentazione.

E' sottoposto alla irrimediabile censura delle illogicità il ritenere la possibilità di interagire con uno sconosciuto senza conoscerne le reazioni, i limiti, le deficienze e le pretese.

E se uno dei concorrenti avesse reagito in modo smodato? E se Rudy fosse poi diventato pericoloso anche nei confronti della Knox?

La sentenza di condanna è carente di prova su di un punto essenziale in quanto non corrispondente alla realtà dei fatti

L'incontro casuale della Knox con il Guede, la notte del delitto appare circostanza assolutamente non vera.

h. Illogica e contraddittoria motivazione sui rapporti tra la Knox e la vittima.

La Corte riconosce questo snodo essenziale e si pone la domanda retorica:

- <<perché poi, due giovani, fortemente interessati l'uno all'altra, con curiosità intellettuali e culturali, alla vigilia della laurea lui e piena di interessi lei, si determinarono a partecipare a tale azione finalizzata a forzare la volontà la volontà di Meredith con la quale avevano, specie Amanda, rapporti di frequentazione e cordialità fino a cagionare la morte, rientra nell'esercizio continuo della possibilità di scelta e questa Corte non può che registrare la scelta di male estremo che fu operata>> (sent. pag. 392).

Secondo la scuola processualistica, l'indizio non "segue" la conclusione, che sarebbe dovuta essere radicalmente opposta.

Non solo, ma nella ricostruzione la Corte cade in palese contraddizione:

- <<Tuttavia, anche ritenere, e pare l'ipotesi più probabile, che Rudi decise da solo di entrare nella stanza di Meredith, la reazione ed il rifiuto della ragazza dovettero essere sentiti da Amanda e Raffaele (la stanza di Amanda si trovava vicinissima a quella di Meredith) i quali, anzi, ne dovettero essere disturbati ed intervennero...>> (pag. 392).

La Knox ed il Sollecito sarebbero stati "disturbati" dal Guede, e quindi, di fatto, contrari a d interrompere la loro intimità.

E' di tutta evidenza che la Corte inserisce un elemento assolutamente contrario che contrasta con gli esiti gravissimi derivati. E ciò a conferma che la Knox non aveva e intendeva arrecare alcun danno alla sua amica Meredith.

i. Oltre alla non conoscenza tra i compartecipanti, la Corte ha dovuto affrontare l'elemento fondamentale di giustificare l'assunto incontro tra Knox e Sollecito con Guede la notte del delitto.

Per tale necessità, la Corte ha indicato (pag. 386) che non è in grado di precisare se i tre assunti agenti si siano incontrati per caso fuori da Via della Pergola o successivamente nella casa stessa.

L'incontro causale con il Guede la notte del delitto rimane quale affermazione assolutamente apodittica.

Dalle risultanze dibattimentali, è risultato che il Guede non aveva avuto rapporti alcuni con la Knox nei giorni precedenti al delitto, né aveva mai incontrato il Sollecito.

L'indizio non può mai essere un ipotetico fatto che viene calato nella ricostruzione ai fini di riempire un elemento fondamentale accusatorio.

L'incontro casuale della Knox con il Guede appare circostanza assolutamente contraria al vero.

l. Illogicità, inconsistenza e contraddittorietà dell'assunto indizio per cui la Knox avrebbe provveduto alla cancellazione delle orme o tracce del delitto.

La Corte al fine di giustificare la assenza completa di prove della presenza della Knox nella camera della povera vittima ed in genere nell'appartamento la notte del delitto indica che tali tracce sarebbero state pulite dalla Knox stessa in concorso con il Sollecito (sent. pag. 415).

Anche questa ricostruzione – necessaria per assumere il concorso – è illogica e contraddittoria.

Come è mai possibile ipotizzare che si possa eseguire una pulitura selettiva che lascia in evidenza decine di elementi del Guede – come sopra indicato – e cancelli le tracce di uno degli assunti agenti? Quali sono le modalità di tale operazione?

A questo contrasta il comportamento sempre limpido e lineare della Knox, che fino dalle prime dichiarazioni (verbale del 2 novembre 2007) indica le tracce tutte di sangue rinvenute nel bagno piccolo e ne dà anche la spiegazione.

L'assoluta assenza della pulizia selettiva conferma che la Knox non era presente la notte del delitto.

m. Illogicità e contraddittorietà della modalità di ricostruzione del delitto.

La sentenza assume (sent. pag. 382 e seguenti) che il delitto sarebbe stato consumato alla presenza di quattro persone adulte (tre gli agenti e una la vittima) nella camera da letto della povera Meredith Kercher.

Dai riscontri obiettivi e dallo stesso sopralluogo compiuto dalla Corte in data 18 aprile 2009, è risultato che gli spazi fisici della piccola cameretta della vittima non consentono la presenza simultanea di quattro persone adulte.

Detta camera era ingombra in senso orario: dal letto, dal comodino, dal tavolo, della sedia sporgente e dell'armadio per i vestiti. Il battente della porta, peraltro, si apre all'interno riducendo quindi altresì l'area disponibile di utilizzo.

In via presuntiva, lo spazio libero nella cameretta della vittima non poteva superare un'area di mt 1,60 per mt 1,40.

E' fisicamente impossibile la presenza, l'attività ed i movimenti di quattro persone adulte in tale ristretta area.

Come ricostruito puntualmente, durante il dibattimento, dal Prof. Torre le azioni meccaniche sono solamente compatibili con la presenza di un solo agente di notevoli proporzioni fisiche, atleticamente valido, con possibilità di esercitare azioni violente con notevole forza.

n. Contraddittorietà e smentita "*per tabulas*" della ricostruzione nella sentenza in punto alle telefonate della Knox la sera del 1 novembre e la mattina del 2 novembre 2007.

In particolare, la sentenza indica che:

- << **h. 20:18:12**: *Amanda riceve l'SMS inviatole da Patrick Lumumba, che la esonerava dall'andare al lavoro presso il Pub "Le Chic" la sera del 1° novembre. Al momento della ricezione l'apparecchio agganciava la cella di Via dell'Aquila 5-Torre dell'Acquedotto sett. 3, il cui segnale non raggiunge l'abitazione di Raffaele Sollecito. La ragazza era dunque distante da Corso Garibaldi 30 allorquando l'SMS perveniva, essendo in cammino in zona che risulta servita dalla cella di Via dell'Aquila 5-Torre dell'Acquedotto sett. 3 >>> (sent. pag. 345).*
- la Knox, la mattina del 2 novembre 2007, avrebbe tentato di parlare con Meredith una sola volta e sulla utenza inglese e non avrebbe comunicato queste sue telefonate alla Romanelli.

Tutto ciò è smentito "*per tabulas*".

(i) Sull'sms ricevuto da Patrick Lumumba.

Di contro, la stessa sentenza (sent. pag. 340) ha precisato che l'appartamento di Corso Garibaldi del Sollecito ove la Knox dice di avere ricevuto l'sms di cui sopra è servito sì dalla cella primaria di Via Berardi sett. 7, ma altresì la cella di Via

dell'Aquila 5, Torre dell'Acquedotto sett. 3 ed altra cella raggiungono sussidiariamente l'abitazione di Raffaele Sollecito.

(ii) Sul contenuto delle conversazioni tra la Knox e la Romanelli.

La mattina del 2 novembre 2007, la Knox, come ricostruito dalla stessa sentenza (pagg. 344, 345 e segg.), nelle ore tra le ore 12.07 e le 13.34 e cioè in un intervallo di un'ora e ventiquattro minuti, ha eseguito sette telefonate e precisamente tre telefonate a Meredith:

<<**h. 12:07:12:** (durata di 16 secondi) l'utenza di Amanda chiama la utenza inglese numero 0447841131571 di Meredith Kercher>>.

<<**h. 12:11:02:** (3 secondi) è chiamata la utenza Vodafone 348-4673711 di Meredith (quella intestata a Romanelli Filomena)>>.

<<**h. 12:11:54:** (4 secondi) è ripetuta una chiamata verso la utenza inglese di Meredith>>.

E quattro telefonate alla Romanelli:

<<**h. 12:08:44:** (durata 68 secondi) Amanda chiama Romanelli Filomena alla utenza 347-1073006>>.

<<**h. 12:12:35:** (durata 36 secondi) Romanelli Filomena chiama Amanda Knox (nr. 348-4673590)>>.

<<**12:20:44:** (durata 65 secondi) Romanelli F. chiama Amanda>>.

<<**h. 12:34:56:** (48 secondi) Filomena chiama Amanda che riceve trovandosi nella villetta di Via della Pergola 7>>.

In sede di risposta all'interrogatorio, all'udienza del 12 giugno 2009, la Knox ha precisato:

<<Filomena era preoccupata, mi ha chiesto se io ho chiamato a Meredith e gli ho detto, si già ha chiamato lei e non mi sta rispondendo, e ho spiegato quello che ho visto e lei ha detto, "allora quando hai finito vai a casa e accertare quello che sta succedendo e richiamami" >>.

Conclusivamente contro la ricostruzione della Corte è risultato provato che la Knox, preoccupata della situazione, ha chiamato insistentemente le coinquiline, Romanelli e Meredith con ben sette telefonate in brevissimo tempo e, appena

contattata la Romanelli ha altresì indicato di aver cercato insistentemente Meredith.

o. Ulteriore contraddittoria ed inveritiera ricostruzione della telefonata della Knox ai due cellulari della Kercher nella mattina del 2 novembre.

La sentenza per sostanziare un principio di indizio di colpevolezza a carico dell'imputata ricostruisce il particolare poi smentito dai riscontri telefonici:

➤ <<(la Knox) si sincera che i telefoni di Meredith non siano finiti nelle mani di qualcuno che ne avesse denunciato il ritrovamento così consentendo l'inizio delle ricerche e a tal fine chiama l'utenza inglese di Meredith. Né contro tale interpretazione può argomentarsi richiamando la circostanza per la quale Amanda chiamò Meredith ad uno solo dei telefoni>> (sent. pag. 416).

Ora quella mattina come sopra documentato la Knox effettua tre telefonate alla Kercher, due sull'utenza inglese ed una su quella italiana.

La Knox ha chiarito di aver chiamato per due volte l'utenza inglese sapendo che la Kercher non si separava mai da quel cellulare, volendo rimanere in contatto con la madre malata.

Proprio l'insistenza della Knox in questa verifica sottolinea la sua buona fede. Una situazione pacifica di una reazione normale è stata forzatamente indicata come elemento di colpevolezza e ciò può condurre ad un pericoloso e forviante ragionamento.

p. Errata e contrastante valutazione degli elementi in relazione al comportamento della Knox relativo alla porta chiusa della camera da letto della Kercher.

La sentenza argomenta in maniera puramente ideologica colpevolista il crescendo delle reazioni della Knox nella mattina del 2 novembre (sent. pag. 417).

La valutazione degli elementi deve essere contestualizzata secondo gli sviluppi della situazione.

La Knox non ha mai sottaciuto il particolare della porta chiusa, che anzi è stato oggetto di differenti valutazioni tra i giovani abitanti di Via della Pergola.

(Peraltro la Knox ha sottolineato la ben radicata pudicizia delle giovani donne ed in particolare delle anglosassoni di chiudere la porta della propria camera da letto quando erano intente a vestirsi.)

I segni anomali rilevati durante la prima visita avevano preoccupato la Knox proporzionalmente agli stessi.

Ritornata nell'appartamento di Via della Pergola aveva indicato agli agenti postali le varie anomalie, e si stava allora esaminando l'ipotesi del furto con scasso.

La porta chiusa era stata forzata dal Sollecito senza ottenerne lo sfondamento.

A quello stadio gli stessi agenti della polizia postale avevano testualmente indicato che non vi era motivo di grande preoccupazione e che in ogni caso non era stato certamente ucciso nessuno.

La Knox risulta sempre collaborativa e partecipante.

Successivamente al momento dell'abbattimento della porta la sentenza espone un ulteriore elemento di colpevolezza nel fatto che la Knox non fosse avanti alla porta della Kercher.

Tale prospettazione è assolutamente illogica.

In quel momento di confusione e di preoccupazione nello stretto corridoio e soggiorno dell'appartamento di Via della Pergola vi erano più di dodici persone e la Knox si trovava come affermato dallo stesso vicino l'agente postale Marsi.

Questi forzati elementi di indizi, che non sono certamente gravi vengono dedotti per creare il cosiddetto "retroscena di colpevolezza". Frammenti assolutamente normali cui viene insinuato un virus negativo.

q. Ulteriore e palese contraddizione delle argomentazioni della sentenza in relazione all'elemento materiale del delitto.

Come sopra evidenziato la Corte ha ritenuto una faccia dell'elemento dei delitti contestati alla Knox il portare con sé l'arma del delitto; per l'altra faccia ha assunto la commissione del delitto nello stato d'impeto, in maniera imprevedibile e non programmata.

Queste due situazioni sono inconciliabili.

L'impeto connota una imprevedibilità, una immediatezza, una sventatezza e una gravissima sconsideratezza tutte attitudini assolutamente inconciliabili con il portare il coltello dalla propria abitazione al luogo del delitto.

r. Palese contraddizione della motivazione in relazione alla testimonianza della Capezzali e di altri testimoni nella notte del delitto.

La sentenza impugnata nella ricostruzione del comportamento della Knox dopo il delitto descrive in dettaglio quale sarebbe stata l'azione della stessa e del Sollecito ed in particolare (pag. 409) –avrebbe ispezionato la situazione all'esterno della casa; avrebbe concorso nella rottura del vetro; avrebbe messo in disordine la camera della Romanelli; si sarebbe lavata le mani ed i piedi nel bagno piccolo; avrebbe pulito il bagno; avrebbe coperto il corpo della vittima con un piumone; e successivamente lasciata la casa di Via della Pergola.

Tutto ciò secondo la Corte sarebbe confortato dalla deposizione della Nara Capezzali.

Di contro, questa ha deposto (pag. 20 della trascrizione dell'udienza in data 27 marzo 2009) di aver sentito il rumore sulla scala di ferro e subito dopo lo scalpiccio di chi cammina su foglie e ghiaia.

Se il primo passaggio è attribuito al Guede, la ricostruzione è contraddittoria sul secondo passaggio.

La Knox si sarebbe attardata un bel lasso di tempo per eseguire quanto in sentenza e quindi il secondo calpestio, se esistente, non può essere riconducibile all'appellante.

La ricostruzione della Corte è assolutamente contraddetta proprio dalla testimonianza della Capezzali, la quale avrebbe sentito un rumore modesto come scarpe che calpestano foglie e ghiaia ma non avrebbe sentito il rumore della rottura della finestra.

La Capezzali, pur non sapendo precisare l'ora ha riferito che dopo breve tempo dalla percezione dell'urlo sentì dei passi di persone che correvano contemporaneamente chi verso la scaletta di accesso a Via del Melo ed a Via del Pinturicchio e chi verso Via del Bulagaio senza più sentire rumore nei successivi momenti in cui rimase sveglia.

A ciò si aggiunga, per completezza, che i Sig.ri Coletta Pasqualino, sua moglie Salsiccioli Lucia e la loro amica Occhipinti Carmela (testi sentiti all'udienza del 23 giugno 2009) proprietari dell'auto in panne e poi il Sig. Gianpaolo Lombardi (teste sentito all'udienza del 27 marzo 2009, pag. 121 della trascrizione) responsabile del carro attrezzi, non hanno visto nessuna persona entrare o uscire da Via della Pergola fino alle 23.35- 23.40 del 1° novembre, e ciò perché la Knox non era nella casa del delitto quella notte.

La ricostruzione degli eventi illustrata nella sentenza, infatti, non ha tenuto conto in alcun modo delle risultanze istruttorie emerse in maniera precisa e concordante dalle escussioni dei testimoni Formica Alessandra, Lombardi Giampaolo, Salsiccioli, Coletta ed Occhipinti.

In particolare, le testimonianze in parola smentiscono le ipotesi e le asserzioni della Corte circa l'orario del delitto e i movimenti dei due imputati.

Ed, invero, vale premettere che la sera del 1 novembre 2007, due famiglie di turisti romani subirono un guasto ad una delle autovetture per il quale furono costretti a chiamare il soccorso stradale. Per tale motivo sostarono per lungo tempo proprio di fronte all'ingresso dell'abitazione di Via Della Pergola.

Orbene, dalle concordanti dichiarazioni rese dai testimoni in parola è possibile affermare con certezza che dalle **22.30 fino alle 23.35-23.40** nessuno si portò presso la villetta, teatro dell'omicidio.

E' opportuno, al riguardo, analizzare tale conclusione sulla base della ricostruzione degli orari operata dai testimoni, che consente di stabilire l'orario di chiamata del carro attrezzi, l'orario di arrivo del mezzo di soccorso, ed, infine l'orario in cui i turisti romani si allontanarono da Via della Pergola.

(i) orario di chiamata del carro attrezzi

Il teste Lombardi, l'autista del carro attrezzi che intervenne per soccorrere gli automobilisti rimasti in panne, ha dichiarato di aver ricevuto la telefonata dal call center che lo avvisava dell'intervento verso le **ore 22.40** del 1 novembre 2007. Tale dato viene affermato dal Lombardi in sede di sommarie informazioni testimoniali del 28 marzo 2008 e ribadito in dibattimento in sede di contestazione del Pubblico Ministero (trascrizioni udienza 27 marzo 2009, pag. 119).

L'indicazione dell'orario risulta assai importante.

La telefonata **alle 22.40** più o meno trova un elemento di riscontro nel racconto della teste Formica Alessandra, sentita nell'immediatezza dei fatti.

La Formica si era recata a cena in centro con il proprio fidanzato Minciotti Lucio e si stava riportando verso la macchina quando, sulle scalette di ferro, il suo ragazzo venne scontrato da un ragazzo di colore.

La teste ha dichiarato di aver assistito alla telefonata di uno degli occupanti la macchina in panne per chiedere soccorso stradale. La stessa fornisce in maniera estremamente chiara sia gli orari sia altre circostanze che ci consentono di affermare con sicurezza l'orario in cui intercettò la richiesta di soccorso.

La Formica ha ricordato, infatti, che

- 1) alle ore 23.00 era già a casa;
- 2) per coprire il tragitto di ritorno per la propria abitazione, all'orario in parola, impiega non più di 15 minuti dal centro;
- 3) ha visto la macchina in panne ed **ha ascoltato la telefonata** di soccorso di Coletta poco prima di riprendere la propria autovettura per tornare a casa.

La Formica ha riferito, dunque, con estrema chiarezza di aver ascoltato la richiesta di soccorso stradale non più di 15 minuti prima del suo rientro a casa alle ore 23.00, e, dunque alle **22.45**:

- <<D – C'era un carro-attrezzi quella sera per il signore con la macchina in panne, lei era presente? R – Ho sentito che lo chiamava, ma non ho visto nessun carro- attrezzi. D – Quindi il conducente della macchina in panne ha chiamato un assistenza? R – **Chiedeva assistenza, probabilmente poteva chiamare un carro attrezzi, non ho visto nessun carro attrezzi**>> (udienza 21 marzo 2009, pag. 42).

Il dato in parola concorda, altresì, con l'indicazione dell'orario del guasto dell'auto resa da Coletta Pasqualino, Salsiccioli e Occhipinti.

Costoro hanno indicato che l'automobile si fermò in un *range* tra le 22.30 e le 23.00. Prima di chiamare il carro attrezzi, tuttavia, impiegarono qualche minuto per tentare di far ripartire il mezzo.

Tutte le testimonianze concordano, dunque, nell'affermazione dell'orario della **telefonata al call center alle 22.40 – 22.45.**

Il dato di partenza è significativo per ricostruire gli ulteriori sviluppi.

Il primo orario corrispondente alla richiesta di soccorso stradale può cristallizzarsi alle ore **2240 – 2245.**

(ii) L'orario di arrivo del carro attrezzi

E' significativo riportare quanto affermato dai testimoni a proposito del tempo di attesa tra la chiamata al call center di Milano e l'arrivo del carro attrezzi da Bastia?

Il Coletta ha dichiarato:

- << *Credo una **mezzora**. Credo una mezz'oretta, credo, però forse **qualcosina in più** anche, non lo so*>>. Il Sig. Coletta ha, altresì, confermato quanto già rappresentato in sede di sommarie informazioni testimoniali, ovvero quanto segue: <<*Sono arrivato intorno alle **22.30** circa e me ne sono andato intorno alle **23.30** circa, minuto più, minuto meno*>>.

La Sig.ra Salsiccioli ha testimoniato un tempo di attesa vicino ai tre quarti d'ora:

- <<*Avremmo aspettato forse **un tre quarti d'ora**, abbiamo aspettato un po', non è arrivato proprio subito. Sicuramente almeno mezzora abbiamo aspettato, io non mi ricordo adesso precisamente, **però credo tra la mezzora e l'ora abbiamo aspettato***>>.

Ulteriore riscontro è rinvenibile nella testimonianza della Sig.ra Occhipinti:

- <<*Una **mezz'oretta, quaranta minuti, il tempo che ha impiegato il carroattrezzi ad arrivare, quindi una mezz'oretta, una quarantina di minuti***>>.

I quaranta minuti tra la chiamata al call center e l'arrivo del carro attrezzi guidato dal Sig. lombardi sono stati comprovati anche dal resoconto di quest'ultimo, il quale ha precisato che:

- <<*R - Dal tempo che io ho ricevuto la chiamata e sono arrivato lì sono passati circa venti minuti, da che loro hanno chiamato e il call center di Milano e tutto quanto, e hanno contattato il signor Ciabatta saranno passati*

altri venti minuti, **quindi un quaranta minuti sicuro**. D – **Quaranta minuti prima del suo arrivo?** R – Sì.>> (trascrizioni udienza 23 giugno 2009, pag. 128)

Tutti le testimonianze appena riprodotte sono concordanti nell'indicazione di un tempo di attesa del carro attrezzi dinanzi alla abitazione di Via della Pergola n. 7 pari a **quaranta minuti**.

Se la telefonata, dunque, è stata fatta verso le 22.40-22.45, il carro attrezzi non è arrivato prima delle 23.20 – 23.25.

Il II orario relativo all'arrivo del carro attrezzi è ragionevolmente determinato alle ore **23.20 – 23.25**.

(iii) L'orario di ripartenza del carro attrezzi

Va rappresentato che i testimoni hanno concordemente indicato un tempo pari a 15 minuti circa per completare la macchina ed allontanarsi dal luogo del guasto.

Il teste Lombardi ha dichiarato:

- <<Io c'avrò messo un dieci – quindici minuti massimo tra caricare la macchina ed effettuare il verbale di consegna, di presa in carico del veicolo>> (trascrizioni udienza 27 marzo 2009, pag. 120).

Il teste Occhipinti ha precisato:

- <<Forse dieci minuti, un quarto d'ora, però non è che ho tenuto il tempo. Credo non ci sia voluto tantissimo>> (trascrizioni udienza 23 giugno 2009, pag. 83).

Tutte le testimonianze sono convergenti nella determinazione dell'orario di allontanamento da Via della Pergola in un orario tra le 23.35 e le 23.40.

Risulta, dunque, in maniera precisa ed incontestabile le due coppie romane con l'autovettura guasta siano rimaste **almeno fino alle 23.35/ 23.40**.

Né loro né il Lombardi, pur essendo in prossimità della casa non hanno visto né sentito alcunché. Soprattutto, pur essendo in grado di vedere l'ingresso della villetta data la posizione della automobile e non hanno visto nessuno entrare attraverso il cancello di Via della Pergola.

Dalla testimonianza del lombardi emerge un ulteriore circostanza che va considerata di rilevante interesse per la ricostruzione degli eventi.

Lombardi ha dichiarato di aver notato la casa e di aver osservato il cancello della stessa che risultava parzialmente aperto.

➤ <<D – *Che cosa... c'era gente lì? Ha guardato in direzione della casa?* R – *Io non ho visto nessuno, ho notato, prima di mettermi dietro alla macchina che ostruivo il passaggio del cancello e notavo che c'era il cancello semi aperto che poteva entrare una persona, e basta insomma Io non ho visto né luci, né cose... ho visto questo cancello aperto però non vedendo nessuna luce, nessuna cosa ho dedotto subito che non davo fastidio* (trascrizioni udienza 27 marzo 2009, pag. 121).

La circostanza del cancello aperto è abbastanza significativa in quanto non vi è alcuna ragione per ipotizzare che Meredith nel suo rientro a casa abbia lasciato aperto il cancello. Deve considerarsi come almeno in tre occasioni precedenti il delitto era stato avvistato qualcuno all'interno del giardino.

s. Contraddizione sulla spiegazione sulle tracce rinvenute nel bagno vicino alla camera della vittima e della Knox e generalmente usato dall'una e dall'altra ragazza, nonché saltuariamente anche dalle altre due coinquiline.

Per la precisione temporale si sottolinea che è la Knox che per prima ha dichiarato di aver rinvenuto tali tracce nel lavandino e nel bidet e ne ha dato altresì una possibile spiegazione.

La stessa Knox ha indicato tali tracce agli agenti di Polizia Postale nella mattina del 2 novembre 2007 e questi non vi hanno conferito grande importanza.

I riscontri hanno poi confermato la non databilità di dette tracce.

La sentenza, di contro, offre un'interpretazione complessa e non provata che contraddice la normale esperienza dell'uso di un ambiente usato giornalmente per l'igiene di giovani individui.

Le dichiarazioni tempestive della Knox e la spiegazione logica non permettono ulteriori congetture e costruzioni.

t. Assoluta illogicità e contraddittorietà della sentenza sulla ricostruzione dell'omicidio.

A pag. 422 si legge: <<Va poi osservato che i fatti delittuosi risultano essere stati realizzati in forza di contingenze meramente casuali che andarono a saldarsi, le une con le altre, creando una situazione che, nella combinazione dei vari fattori, resero possibile i delitti in danno di Meredith: Amanda e Raffaele che improvvisamente si trovano senza alcun impegno; incontrano casualmente (non c'è traccia di alcun appuntamento preso) Rudi Guede e si trovano insieme a questo nella casa di Via della Pergola dove proprio quella sera Meredith è sola. Un delitto che viene posto in essere, quindi, senza alcuna programmazione, senza alcuna animosità o sentimento rancoroso contro la vittima che in qualche modo possano esser visti quale preparazione-predisposizione al crimine>>.

Mentre per tutta la sentenza si descrive una Amanda Knox furba, scaltra, tale da portare con sé un coltellaccio da cucina ed inscenare il presunto comportamento simulatorio e deviante *post delictum*, viene poi descritta come una vittima della casualità.

Un delitto di tale gravità nei confronti di una giovane studentessa viene descritto come una decisione estemporanea, per preventivi impegni casualmente cancellati con decisione senza motivo e giustificazione.

Con suddette motivazioni i giovani avrebbero potuto decidere una normale attività di svago, ma non certo un efferato omicidio.

La Corte stessa nega tutti i rapporti di casualità che avrebbero sostanziato il grave accaduto.

X) La “calunnia” nei confronti di Patrick Diya Lumumba

La Knox è stata altresì condannata per il reato di calunnia ex art. 368 c.p.p. a carico di Patrick Lumumba.

Questa difesa ha eccepito l'insussistenza della fattispecie di reato per la carenza sia dell'elemento materiale sia dell'elemento psicologico.

L'elemento materiale del reato di calunnia sarebbe consistito nel memorandum del 6 novembre 2007 redatto dalla Knox subito dopo il fermo.

Con il presente atto di appello si impugnano formalmente le ordinanze della Corte del 6 febbraio 2009 che ha rigettato la D di espungere dal processo detto documento.

Come precisato precedentemente, detto memorandum è stato acquisito con violazione delle norme di cui all'art. 188 c.p.p.

Una documentazione assunta irritalmente non può spiegare effetto alcuno in relazione alla proponibilità di un reato di differente specie e natura. Come è stato dimostrato lo scritto del 6 novembre è normale atto di disperazione di una ragazza angosciata che non conosceva i propri diritti costituzionali di questo Paese.

Il documento preliminare essenziale per il reato in questione non può essere se non una libera decisione del denunciante o querelante.

Questa difesa pur contestando l'utilizzabilità del memorandum del 6 novembre è costretta a far riferimento a questo documento perché lo stesso è stato posto a base del reato di calunnia.

E' del tutto palese che la Knox non ha assolutamente inteso di incolpare del reato una persona che sa innocente ma di fatto ha cercato di aiutare l'A.G. nella ricerca della verità.

La lettura completa del documento indica l'assoluta incertezza ed improbabilità dei fatti indicati precedentemente dalla Knox. Più volte questa dichiara di non sapere se si tratta di realtà o di sogni. Le perplessità, le titubanze, l'ansia sono palesi in tutto il documento.

Ciò quindi dimostra che anche l'elemento psicologico del dolo di attribuzione ad un terzo di un reato specifico è assolutamente carente. Gli estremi specifici della

incolpazione di una violazione di carattere penale sono indispensabili per la sussistenza della calunnia.

In particolare, questo documento appare quale una elaborazione fantastica di una esperienza vissuta e ripudiata ed un ritorno alla realtà dei fatti.

La carenza di dolo è esplicita nello stesso documento:

- <<Per quanto riguarda questa “confessione” che io ho reso la scorsa notte, voglio chiarire che ho seri dubbi sulla verità delle mie dichiarazioni perché sono state rese sotto la pressione di **stress**, **shock**, e perché ero **esausta**. Non solo mi era stato detto che sarei stata arrestata e messa in prigione per 30 anni, ma sono stata anche colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto>> (pag. 2).

Ed inoltre:

- <<Ho le idee più chiare rispetto a prima, ma mi mancano ancora delle parti, e so che questo non mi aiuta. Ma questa è la verità e questo è ciò che penso in questo momento. Vi prego, non prendetevela con me, perché ciò mi rende soltanto più confusa e non giova a nessuno. Capisco quanto sia grave questa situazione, e proprio per questo, voglio che queste informazioni siano più chiare possibili.
Se ci sono ancora parti che non hanno senso, per favore chiedetemele. Sto facendo del mio meglio, proprio come voi. Vi prego, credetemi almeno in questo, sebbene vi capisco se non lo fate.
Tutto quello che so è che non ho ucciso Meredith, e quindi devo temere soltanto le bugie>> (pag. 4).

Sia in questo documento che immediatamente dopo nelle intercettazioni in carcere con la madre, la Knox avanza la sua ritrattazione avendo avuto modo di riflettere sul proprio comportamento.

La S.C. ha insistito più volte sulla assoluta consapevolezza di accusare un innocente: <<Non è sufficiente ad integrare il dolo della calunnia che il prevenuto sia scarsamente convinto della colpevolezza del soggetto da lui accusato, ma è necessario che egli abbia la certezza, la piena conoscenza della innocenza di quest'ultimo, in difetto delle quali viene meno in toto il dolo>>

(Cass. Sez. VI, 5 dicembre 1980 – 21 aprile 1981, n. 3683, CP 82, 714; Cass., 31 gennaio 1984, p.g., CED 104967; Cass., 3 maggio 1985, Baggiani, GP 86, II, 352).

Questa difesa pertanto in via conclusiva insiste nella inammissibilità della contestazione fondata su un documento che non può avere ingresso nel presente processo.

In via gradata pur ritenendo il memorandum del 6 novembre inutilizzabile si evince dallo stesso la palese inattendibilità della volontà calugnosa in capo alla Knox.

Come risultato provato le motivazioni per tale dichiarazioni trovano la loro radice su una assunta collaborazione della imputata nelle investigazioni.

Si riscontra quindi un'opposta volontà non quella di calunniare ma quella di operare una collaborazione.

In una situazione di tale incertezza si sarebbero dovuti esperire ulteriori attività di indagine per confermare o smentire ipotesi investigative.

In ogni caso ed in via conclusiva la Knox ha immediatamente espresso la sua ritrattazione per il danno che ha cagionato ad un terzo innocente. La giurisprudenza di merito ha chiarito di recente che <<le affermazioni del dichiarante antecedenti l'interruzione dell'esame ex art. 63 c.p.p., proprio perché provenienti da soggetto nei cui confronti sono emersi elementi indiziari per effetto di quelle stesse allegazioni, non possono certo assumere il connotato di dichiarazioni fondanti gli specifici delitti di falsa testimonianza, favoreggiamento personale, calunnia e simili>> (Trib, Brescia ord, 14,12,2009 W.A. + altri).

La sentenza impugnata con dovizia di impedimenti ha offerto un quadro probatorio assolutamente carente, sia per indizi irrilevanti ed a maggior ragione per una condanna come quella comminata. L'abbondanza di dettagli che appaiono forzatamente interpretati in chiave colpevolista quando viene pretermessa la prima, chiara e logica spiegazione.

Il sistema di valutazione delle prove è legato, in maniera ferrea alle disposizioni che l'art. 533 c.p.p. ha imposto. Gli indizi tutti sopra esaminati sono non precisi e non concordanti e per alcuni versi chiaramente contraddittori.

Se la sentenza di condanna presuppone che l'imputato sia colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio", tale previsione appare chiaramente frustrata.

XI) Impugnazione delle ordinanze dibattimentali

1. Ordinanza dibattimentale del 14 settembre 2009 nelle parti relative a: (i) al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità avanzata dalle difese Sollecito e Knox, per lesione del diritto di difesa; ed (ii) alla rigetto dell'eccezione circa inutilizzabilità dell'intera attività d'indagine per omesso deposito.

L'ordinanza impugnata viola il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) che prevede il contraddittorio tra le parti in condizione di parità innanzi a un giudice terzo e imparziale”.

Nonostante le reiterate richieste della difesa tese ad ottenere alcuni dati necessari, come meglio riferito nella parte relativa all'analisi del coltello reperto 36 sub motivo V, i medesimi dati venivano depositati tardivamente successivamente all'escussione della dott.ssa Stefanoni.

Dal punto di vista scientifico: alla luce di tali osservazioni è di tutta evidenza l'inutilizzabilità dei risultati ottenuti con le indagini genetiche con particolare riguardo al reperto 36 B). Il consulente della difesa, dott.ssa Sarah Gino, ha ampiamente chiarito **l'inaffidabilità del risultato genetico** considerato il mancato rispetto dei protocolli e le gravissime e numerose incongruenze documentali.

Dal punto di vista processuale: l'ordinanza impugnata motiva la legittimità del deposito tardivo con il fatto che detti accertamenti avrebbero avuto *“la natura di accertamento tecnico preventivo ex art. 360 con la possibilità per le parti di parteciparvi e formulare osservazioni, sotto tale profilo non risulta che ci sia stata alcuna lesione del diritto di difesa”* e che *“potrebbe parlarsi ma solo di apprezzabilità e condivisibilità di risultati”* (trascrizione 14 settembre 2009 pag. 23 e 33).

La mancata trasmissione della documentazione in possesso è una violazione del diritto di difesa e la valutazione di **apprezzabilità e condivisibilità** non giustifica l'utilizzo dell'attività di indagine nel processo, con ogni vizio conseguente anche in punto alla nullità del processo.

L'opposizione verteva essenzialmente sulla richiesta di **“inutilizzabilità”**, **dell'attività di indagine e della prova testimoniale dott.ssa Stefanoni**, con ogni

conseguente pronuncia anche in merito alla nullità del processo; tuttavia, nulla si trova a motivazione sul punto, e pertanto l'ordinanza è carente di motivazione ai sensi dell'articolo 125 comma 3 c.p.p.

L'ordinanza in oggetto deve pertanto essere dichiarata nulla perché carente di motivazione, e la Corte di conseguenza deve considerare ogni opportuna decisione circa (i) l'utilizzabilità degli atti tardivamente depositati, (ii) l'utilizzabilità della prova testimoniale della dott.ssa Patrizia Stefanoni e (iii) la possibile nullità del decreto che dispone il processo.

2. Ordinanza dibattimentale del 16 gennaio 2009 relativa al rigetto dell'istanza della difesa Knox circa l'esclusione dal fascicolo per il dibattimento del provvedimento di fermo e dell'intero fascicolo relativo alla misura cautelare in atto.

Questa difesa intende impugnare l'accennata ordinanza per i seguenti motivi.

Le esigenze cautelari devono sussistere al momento dell'applicazione della misura, ma se variano nel corso della vita della misura adottata, tali variazioni incideranno anche sulla permanenza o gravità della misura cautelare applicata.

La legittimazione ad adottare i provvedimenti incidenti sulla preesistente misura cautelare spetta indubbiamente al Giudice che ha sempre il potere di intervenire *pro reo essendo* egli il primo garante dei diritti dell'imputato e della sua libertà.

La previsione che il fascicolo del dibattimento sia formato nel contraddittorio fra le parti anziché mediante operazioni di cancelleria non ha, infatti, modificato il disposto dell'art. 432 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. I, 02-12-2005, n. 46147).

L'unico atto che poteva legittimamente essere trasmesso era l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere e i successivi provvedimenti di conferma. L'inserimento di ogni altro atto, non formato nel contraddittorio delle parti, e che non può avere alcun rilievo ai fini della decisione della Corte può avere l'effetto di minare la terzerà e l'imparzialità del giudice, rendendolo edotto di circostanze non più rilevanti ai fini degli eventuali di sostituzione, revoca o modificazione della misura cautelare che potevano avere a riferimento solo le eventuali mutazioni attuali.

3. Ordinanza dibattimentale del 12 giugno 2009 nella parte relativa al rigetto dell'opposizione della difesa Knox riguardante la non utilizzabilità ai fini dell'esame della stessa Knox da parte della parte civile Lumumba Patrick delle dichiarazioni spontanee rese da Amanda Knox in data 6.11.2007 ore 5,45.

Questa difesa intende impugnare ogni capo della sopramenzionata ordinanza per le ragioni di fatto e diritto già evidenziate nel primo motivo del presente appello, cui si fa riferimento.

4. Ordinanza dibattimentale del 6 febbraio 2009 relativa alla rigetto della richiesta di questa difesa di espungere dal fascicolo del dibattimento i memoriali del 6 e del 7 novembre 2007 redatto dalla Knox.

Questa difesa intende impugnare ogni capo della sopramenzionata ordinanza per le ragioni di fatto e diritto già evidenziate nel secondo motivo del presente appello, cui si fa riferimento.

5. Ordinanza dibattimentale del 9 ottobre 2009 nella parte relativa al mancato accoglimento delle istanze ex art. 507 c.p.p., di accertamento peritale della prova genetica, per le ragioni già evidenziate nel quinto motivo del presente appello.

6. Ordinanza dibattimentale del 9 ottobre 2009 nella parte relativa al mancato accoglimento dell'istanza di escussione del teste Aviello Luciano.

In data 31 marzo 2010 questa difesa ha espletato attività di indagine difensiva presso la Casa Circondariale di Ivrea (TO) in via Vercelli 165, ove è comparso il sig. AVIELLO Luciano, nato a Napoli il 28 aprile 1969 e detenuto presso codesta Casa Circondariale, come da verbale con videoregistrazione allegato (all.to 1).

Si chiede, pertanto, che codesta Corte voglia disporre l'esame del sig. Aviello Luciano in considerazione della novità e del sopravvenuto verbale allegato (all.to 1) ex art. 603 c.p.p.

CONCLUSIONI FINALI

Si chiede pertanto che l'Ill.ma Corte di Assise di Appello Voglia, in riforma della sentenza impugnata, assolvere Amanda Marie Knox ai sensi dell'art. 530, 1 e 2 comma c.p.p. da tutte le imputazioni contestate, per i motivi fin qui esposti.

Si chiede altresì, che codesta Ill.ma Corte Voglia:

- a) previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di accertare (a) il tipo genetico circa le tracce biologiche del reperto 36 (coltello); (b) il tipo genetico delle orme di piede nudo evidenziate con il Luminol;
- b) dichiarare la nullità delle ordinanze dibattimentali del 16 gennaio, 6 febbraio, 12 giugno, 14 settembre e 9 ottobre 2009, con ogni conseguente pronuncia;
- c) sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata in punto al pagamento delle somme a titolo di provvisoria ex Art. 600 comma 3 c.p.p.;
- d) in via del tutto gradata, per mera completezza di difesa, riformare la sentenza impugnata, con riferimento all'entità della pena, al giudizio di comparazione delle circostanze ed alla qualificazione giuridica delle condotte;
- e) rigettare la domanda risarcitoria della parte civile Diya Lumumba in quanto improponibile, non avendo la stessa precisato le conclusioni (come risulta da pag. 4, par. 4 della sentenza).

Con riserva di eventuali motivi aggiunti.

Si delega al deposito l'Avv. Maria Del Grosso del Foro di Roma.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) originale del verbale del 31 marzo 2010 con DVD circa la videoregistrazione del colloquio tra codesta difesa ed il sig. Aviello Luciano redatto presso la Casa Circondariale di Ivrea (TO) in via Vercelli 165.

Perugia lì 16 aprile 2010

Avv. Luciano Ghirga

Avv. Carlo Dalla Vedova